



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Programma di Sviluppo Rurale Sardegna 2014-2022

Proposte di modifica alla
Misura 14 Benessere degli animali

Allegato 2

PREMESSA

Al fine di garantire il migliore standard negli impegni di Benessere animale, già assunti dai beneficiari negli anni 2023 e 2024 a valere sulla SRA30 del CSR/PSP2023-2027, si propone di modificare la M14 per assicurarne la continuità.

Capitolo 8.2 Descrizione per misura

Paragrafo 8.2.13 M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

Base giuridica

Articolo 33 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 10 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT evidenzia il carattere prevalentemente estensivo degli allevamenti zootecnici della Sardegna, dove il 79,9% della SAU (meno di 1 UBA per ettaro) è utilizzato per l'alimentazione degli animali assicurata dai prati permanenti e pascoli (60,1% della SAU) e dalle coltivazioni di graminacee e leguminose foraggere. L'allevamento zootecnico è praticato dal 34% delle aziende agricole della Sardegna, gli allevamenti più diffusi sono destinati principalmente alla produzione di latte (ovini, caprini e bovini da latte) e di carne (bovini da carne e suini).

I fabbisogni emersi dall'analisi SWOT nella filiera zootecnica evidenziano l'esigenza di valorizzare i sistemi tradizionali di allevamento attraverso il miglioramento del benessere animale (fabbisogno 4.2.11), la conoscenza sul miglioramento dei sistemi di benessere animale (fabbisogno 4.2.5), promuovendo l'organizzazione e l'innovazione della filiera attraverso la partecipazione a sistemi di qualità e di benessere animale (fabbisogno 4.2.9) e promuovendo la cooperazione per l'innovazione delle filiere zootecniche (fabbisogno 4.2.12).

Le pratiche ordinarie adottate dagli allevatori hanno consentito l'evoluzione del settore zootecnico e garantito condizioni standard di benessere e sanità degli animali, rispettando i requisiti obbligatori prescritti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione nazionale.

L'obiettivo della Misura 14 è conseguire il miglioramento delle condizioni di benessere animale attraverso l'adozione di impegni più rigorosi negli allevamenti ovini e caprini, bovini da carne, bovini da latte e suini, che vanno al di là delle condizioni obbligatorie e della pratica ordinaria.

La Misura 14 contribuisce alla Focus area 3A "Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali".

La Misura 14 è articolata nei seguenti quattro tipi di intervento:

- Tipo di intervento 14.1.1 – Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali – settore ovino e caprino da latte
- Tipo di intervento 14.1.2 – Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali – settore suini
- Tipo di intervento 14.1.3 – Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali – settore bovino orientato alla produzione di carne

- Tipo di intervento 14.1.4 – Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali – settore bovino orientato alla produzione di latte

Gli impegni per il miglioramento del benessere degli animali definiti in ogni Tipo di intervento, nel rispetto dell'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, vanno al di là dei requisiti obbligatori previsti dalla seguente normativa e dalla ordinaria gestione degli allevamenti:

- Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

- D.Lgs n. 146 del 26 marzo 2001 “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti”

- Circolare n. 10 del Ministero della salute del 5 novembre 2001 “Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo”

- Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

- D.Lgs. n. 126 del 7 luglio 2011 “Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli”

- Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini e che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche

- D.Lgs. n. 122 del 7 luglio 2011 “Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini”

- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

- Decreto dell'Assessore della Sanità della Regione Sardegna del 16.09.2013 n. 28 Allegato 4 “Metodi di lotta e prevenzione aziendale contro il culicoides spp”

- ~~Determinazione dell'Unità di progetto della Regione Sardegna per la eradicazione della peste suina africana del 11.02.2015 n. 87~~

- **Legge Regionale n. 28 del 2 Agosto 2018, recante “Disposizioni per la valorizzazione della suinicoltura sarda”**

- ~~Determinazione dell'Unità di progetto della Regione Sardegna per la eradicazione della peste suina africana del 25.10.2018 n. 662 e ss mm ii~~ **n.3/344 del 27.06.2023.**

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 33, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, gli impegni per il benessere animale introducono criteri più elevati, rispetto agli obblighi e alla pratica ordinaria, con riferimento ai metodi di produzione nei seguenti settori, definiti dall'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 807/2014:

- Acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;
- Condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale.

Al fine di evitare possibili sovra compensazioni, è stata effettuata un'analisi preventiva dei metodi di produzione presenti in Sardegna.

I metodi sono stati esaminati e classificati in tipologie omogenee e per ognuna sono stati individuati gli ambiti di miglioramento e definiti gli impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori e della pratica ordinaria.

- *Tipo di intervento 14.1.1 – Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali – settore ovino e caprino da latte:*

metodo di produzione: allevamento estensivo specializzato nella produzione di latte. Allevamento degli animali nell'ovile con accesso all'esterno e utilizzazione del pascolo tutto l'anno; gli impegni introducono criteri più rigorosi rispetto agli obblighi e alla pratica ordinaria, negli ambiti di cui all'articolo 10, lettere a), b), del Regolamento (UE) n. 807/2014 che riguardano la cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia, le condizioni di stabulazione e i materiali di arricchimento, rispetto agli obblighi e all'ordinarietà.

- *Tipo di intervento 14.1.2 – Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali – settore suini:*

metodo di produzione: allevamento stabulato con indirizzo produttivo da riproduzione e/o da ingrasso. Allevamento degli animali in stalla (porcilaia) a stabulazione libera in spazi separati destinati ai riproduttori e ai suini in accrescimento; gli impegni introducono criteri più rigorosi negli ambiti di cui all'articolo 10, lettera b) del Regolamento (UE) n. 807/2014, che riguardano le condizioni di stabulazione, il maggiore spazio disponibile e i materiali di arricchimento, rispetto agli obblighi e all'ordinarietà;

~~metodo di produzione: allevamento stabulato con indirizzo produttivo da autoconsumo/familiare.~~ ~~Allevamento di suini in accrescimento svolto in stalla (porcilaia) con accesso all'esterno; gli impegni introducono criteri più rigorosi negli ambiti di cui all'articolo 10, lettera b) del Regolamento (UE) n. 807/2014, che riguardano le condizioni di stabulazione e i materiali di arricchimento, rispetto agli obblighi e all'ordinarietà;~~

metodo di produzione : allevamento confinato semibrado.

Allevamento dei suini all'aperto in superfici recintate (non superiori a ~~tre~~ **dieci** ettari) in cui sono presenti strutture per il ricovero degli animali e la somministrazione adeguata di acqua e di alimenti; gli impegni introducono criteri più rigorosi negli ambiti di cui all'articolo 10, lettere a), b) del Regolamento (UE) n. 807/2014, che riguardano la cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia, le condizioni di stabulazione e i materiali di arricchimento, rispetto agli obblighi e all'ordinarietà .

- *Tipo di intervento 14.1.3 – Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali – settore bovino orientato alla produzione di carne:*

metodo di produzione: allevamento semi-estensivo con indirizzo produttivo prevalente da carne. Allevamento degli animali con accesso all'esterno e utilizzazione del pascolo tutto l'anno; gli impegni introducono criteri più rigorosi negli ambiti di cui all'articolo 10, lettera a), del Regolamento (UE) n. 807/2014, che riguardano alimentazione e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia, rispetto agli obblighi e all'ordinarietà;

metodo di produzione: allevamento stabulato con indirizzo produttivo prevalente da carne.

Allevamento degli animali svolto in stalla a stabulazione libera in spazi destinati alle vacche nutrici e/o ai vitelli in accrescimento; gli impegni introducono criteri più rigorosi negli ambiti di cui all'articolo 10, lettera b) del Regolamento (UE) n. 807/2014, che riguardano le condizioni di stabulazione, il maggiore spazio disponibile e i materiali di arricchimento, rispetto agli obblighi e all'ordinarietà.

- *Tipo di intervento 14.1.4 – Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali – settore bovino orientato alla produzione di latte:*

metodo di produzione: allevamento stabulato con indirizzo produttivo da latte.

Allevamento degli animali in stalla; gli impegni introducono criteri più rigorosi negli ambiti di cui all'articolo 10, lettera b) del Regolamento (UE) n. 807/2014 che riguardano le condizioni di stabulazione, il maggiore spazio disponibile e i materiali di arricchimento, rispetto agli obblighi e all'ordinarietà.

Negli allevamenti della Sardegna è generalmente garantito l'accesso all'esterno e non sono presenti allevamenti a stabulazione fissa.

Ai fini delle attività di controllo, le tipologie di allevamento individuate trovano riscontro nella banca dati dell'Anagrafe zootecnica nazionale.

La Misura 14 contribuisce agli obiettivi trasversali ambiente e cambiamenti climatici:

- ambiente: promuovendo sistemi di allevamento estensivi di utilizzazione dei pascoli e metodi di gestione dell'allevamento con utilizzo della lettiera e produzione di letame. Il letame, grazie alla lenta cessione dell'azoto, alla sua azione di miglioramento della struttura del suolo, della capacità di campo e della capacità di scambio cationico, riduce il rischio di inquinamento delle acque sotterranee;
- cambiamenti climatici: promuovendo sistemi di allevamento a lettiera di paglia che emettono meno ammoniaca rispetto ai sistemi basati sul liquame. La riduzione totale delle emissioni, di allevamento e dal campo, può essere del 30%, o anche superiore, rispetto ai sistemi di allevamento a liquami (United Nations. ECE 2007. Guidance document on control techniques for preventing and abating emissions of ammonia).

Ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, è prevista una clausola di revisione al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori e per gli impegni che oltrepassano il periodo di programmazione.

Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

14.1.1 Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali – settore ovino e caprino da latte

Sottomisura:

- 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali

Descrizione del tipo di intervento

L'analisi evidenzia l'importanza dell'allevamento ovicaprino da latte nel sistema produttivo agricolo con ben 15.303 aziende e oltre 3 milioni di capi allevati. Il settore, oltre al considerevole peso economico, assume in Sardegna un importante ruolo dal punto di vista sociale, culturale ed ambientale. Il miglioramento delle condizioni di benessere animale, rispetto agli obblighi di base e all'applicazione delle ordinarie pratiche di allevamento, consente di valorizzare i sistemi tradizionali di allevamento, migliorare il benessere animale, promuovere l'organizzazione e l'innovazione della filiera attraverso la partecipazione a sistemi di qualità e di benessere animale

e promuovere la cooperazione per l'innovazione delle filiere zootecniche rispondendo ai fabbisogni: 4.2.5-4.2.9-4.2.11-4.2.12 evidenziati nell'analisi.

Il tipo di intervento si pone in continuità con la misura 215 programmata nel periodo 2007/2013, che ha interessato più di 9.000 allevamenti ovini e/o caprini, con l'obiettivo di consolidare i positivi risultati finora conseguiti e introdurre nelle pratiche di gestione aziendale nuovi impegni mirati al miglioramento del benessere animale negli allevamenti ovini e caprini da latte.

E' stato individuato, come indicatore delle condizioni di benessere degli animali, il Contenuto di Cellule Somatiche nel latte (CCS). Questo parametro, infatti, risulta essere correlato con le principali fonti di stress a cui gli animali sono sottoposti come le mastiti, gli errori alimentari, gli eccessi climatici, elevata densità di allevamento, la paura, errate routine di mungitura e malfunzionamenti della macchina mungitrice. (Rosati R. 2005. Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana Centro Nazionale di Referenza per la Qualità del Latte e dei Prodotti Derivati degli Ovini e dei Caprini). Inoltre, ricerche svolte in Sardegna hanno evidenziato che il CCS nel latte ovino e caprino può essere considerato un indicatore efficace sia delle condizioni sanitarie dell'animale, in particolare della mammella, sia del livello di management complessivo dell'allevamento, che si riflette sul grado di benessere percepito e del malessere subito dalle pecore e capre (Pulina G. et altri Università degli studi di Sassari 2006).

Il tipo di intervento concorre alla Focus area 3A "Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali".

Il beneficiario ha l'obbligo di rispettare in tutto l'allevamento ovino-caprino gli impegni rigorosi di benessere animale individuati per il metodo di produzione: allevamento estensivo specializzato nella produzione di latte, per l'intero periodo d'impegno. Nella tabella sotto indicata è riportata **la descrizione degli impegni**, riferiti ai settori di cui all'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 807/2014.

Gli impegni negli allevamenti ovini e caprini sono applicati in funzione delle modalità di mungitura dell'allevamento, pertanto si distinguono i seguenti Interventi.

~~Nel calcolo dei maggiori costi per gli impegni non sono state considerate le spese specifiche dovute alle registrazioni delle informazioni necessarie per il controllo degli impegni.~~

Gli importi del premio, fissati per ciascun intervento, sono riportati nel paragrafo 8.2.13.3.1.8 "Importi e aliquote del sostegno".

Tabella 14.1.1 – Impegni

Settori articolo 10 del Regolamento (UE) n. 807/2014	Tipo impegno	Descrizione impegno
A) Acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia	1) Miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere animale	obbligo di partecipazione a specifici programmi di aggiornamento e di assistenza tecnica in particolare sul mantenimento e miglioramento del benessere animale per complessive 18 ore annue. <u>Impegno non remunerato</u>
	2) Mungitura meccanica L'impegno è applicabile solo agli allevamenti in cui è utilizzato l'impianto di mungitura meccanica	obbligo di effettuare il controllo periodico degli impianti di mungitura due volte l'anno. Il controllo dovrà essere effettuato da tecnici specializzati che dovranno misurare, con adeguate apparecchiature, i livelli del vuoto e rapporti di pulsazione, nonché verificare lo stato delle guaine e degli altri componenti dell'impianto. Il controllo si conclude con un dettagliato rapporto redatto dal tecnico specializzato, le cui prescrizioni dovranno obbligatoriamente essere applicate dall'allevatore. <u>Impegno remunerato</u>
	3) Monitoraggio delle mastiti subcliniche attraverso l'esame CMT	obbligo di monitoraggio della presenza di mastiti sub-cliniche su tutti i capi in mungitura attraverso l'esame CMT (California Mastitis Test), oppure attraverso la lettura della conducibilità del latte (manuale o automatizzata), da applicarsi ad ogni emimammella. I capi che evidenziano positività al CMT (valori superiori al punteggio 1,5) o valori di conducibilità al di sopra della soglia prefissata (4,4 mS/cm a 25°C) dovranno essere marcati, con vernice atossiche per essere facilmente individuati dal medico veterinario, aziendale o delle ASL competenti per territorio, per i successivi e necessari trattamenti. L'esame del CMT deve essere effettuato una volta al mese per i quattro mesi centrali della lattazione. <u>Impegno remunerato</u> Obbligo di registrazione dei risultati del CMT e conservazione della scheda di monitoraggio. <u>Impegno non remunerato</u>
	4) Analisi del Contenuto di Cellule Somatiche del latte massale (CCS)	obbligo di fare eseguire, presso un laboratorio accreditato, le analisi del CCS del latte massale almeno una volta al mese nel periodo di mungitura. La media geometrica annua del contenuto di cellule somatiche deve essere <1.500.000 per ml, calcolata sulla base dei risultati dei controlli mensili. <u>Impegno non remunerato</u>
	5) Controllo delle affezioni podali:	obbligo di controllo podale degli animali con anomalie nell'andatura/ postura/ sintomo di possibili affezioni podali. Registrazione mensile della sintomatologia osservata, in apposita scheda. <u>Impegno non remunerato</u>
	6) Isolamento dei capi con affezioni podali in aree confinate	obbligo di interdizione dal pascolo e isolamento dei capi con affezioni podali in un'area di quarantena, di dimensioni adeguate (1 mq per capo affetto), con lettiera morbida, pulita e asciutta, e con disponibilità per l'alimentazione e l'abbeverata. <u>Impegno non remunerato</u>
B) Condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale:	7) Miglioramento della gestione della lettiera	obbligo di miglioramento della gestione della lettiera, nei locali di ricovero degli animali, secondo le seguenti modalità: - rinnovo completo della lettiera almeno tre volte all'anno. I rinnovi dovranno essere effettuati all'inizio della stagione autunnale (ottobre) ed entro il mese di aprile. In queste occasioni si deve provvedere anche alla disinfezione e disinfestazione del locale. - aggiunta di paglia almeno due volte alla settimana, con esclusione del periodo estivo, al fine di mantenere la lettiera asciutta, morbida e pulita. <u>Impegno remunerato</u> Le quantità di paglia consumate per la lettiera devono essere registrate in un'apposita scheda. <u>Impegno non remunerato</u>
	8) Gestione degli ambienti dell'allevamento:	obbligo di adottare un piano aziendale di controllo e monitoraggio sui punti critici (aree fangose e umide sede di riproduzione del Culicoides, vettore del virus della lingua blu) presenti in azienda, che potrebbero favorire lo sviluppo degli insetti. L'individuazione dei punti critici sarà effettuata da un tecnico che provvederà a predisporre un apposito elaborato con le specifiche prescrizioni che dovranno essere obbligatoriamente applicate dagli allevatori. L'allevatore effettuerà un controllo periodico di tali punti critici, in funzione delle prescrizioni registrandone l'esecuzione. <u>Impegno remunerato</u> L'esecuzione dei controlli dovrà essere registrata in apposita scheda <u>Impegno non remunerato</u>

Settori articolo 10 del Regolamento (UE) n. 807/2014	Tipo impegno	Descrizione impegno
A) – Acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia	1) Piani alimentari in relazione alle età e alla fase produttiva	Predisposizione e adozione di un piano nutrizionale dell'allevamento e razioni alimentari bilanciate e ottimizzate per tutte le categorie di animali presenti in allevamento, per il loro stato nutrizionale e per i diversi stadi fisiologici, redatto da un tecnico Laore o da un tecnico alimentarista. <u>Impegno non remunerato</u>
	2) Controlli sistematici affezioni podali, cura dei piedi degli animali e isolamento in aree confinate dei capi affetti da patologie	obbligo di controllo podale degli animali con anomalie nell'andatura/postura, sintomo di possibili affezioni podali. Registrazione mensile della sintomatologia in apposita scheda. Interdizione dal pascolo e obbligo di isolamento dei capi con affezioni podali in un'area di quarantena, di dimensioni adeguate (1 mq per capo affetto), con lettiera morbida, pulita e asciutta, e con disponibilità per l'alimentazione e l'abbeverata <u>Impegno remunerato</u>
	3) Monitoraggio delle mastiti subcliniche dei capi in mungitura/ Analisi periodica delle cellule somatiche del latte massale	Monitoraggio delle mastiti subcliniche attraverso l'esame CMT: obbligo di monitoraggio della presenza di mastiti sub-cliniche nei capi in mungitura attraverso l'esame CMT (California Mastitis Test), oppure attraverso la lettura della conducibilità del latte (manuale o automatizzata), da applicarsi ad ogni emimammella. I capi che evidenziano positività al CMT (valori superiori al punteggio 1,5) o valori di conducibilità al di sopra della soglia prefissata (4,4 mS/cm a 25°C) dovranno essere marcati, con vernici atossiche per essere facilmente individuati dal medico veterinario, aziendale o delle ASL competenti per territorio, per i successivi e necessari trattamenti. L'esame del CMT deve essere effettuato una volta al mese per i quattro mesi centrali della lattazione. Analisi del CCS del latte massale: obbligo di fare eseguire, presso un laboratorio accreditato le analisi del CCS del latte massale almeno una volta al mese nel periodo di mungitura (la media geometrica annua del contenuto di cellule somatiche deve essere <1.500.000 per ml, calcolata sulla base dei risultati dei controlli mensili). <u>Impegno remunerato</u>
	4) Miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere	Obbligo di partecipare a specifici programmi di aggiornamento e assistenza tecnica in particolare sul mantenimento e miglioramento del benessere animale per complessive 8 ore. <u>Impegno remunerato</u>
B) Condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale:	5) Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti (con registrazione degli interventi effettuati)	Obbligo di adottare un piano aziendale di controllo e monitoraggio sui punti critici presenti in azienda che potrebbero favorire lo sviluppo di roditori e insetti (Piano di derattizzazione). L'individuazione dei punti critici e l'attuazione degli interventi dovranno essere effettuati o autonomamente o mediante una ditta esterna, registrandone l'esecuzione <u>Impegno remunerato</u>
	6) Igiene e pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione con registrazione degli interventi effettuati	Interventi di pulizia straordinaria della stalla e dei locali e delle aree ad essa funzionalmente collegati, in occasione del rinnovo della lettiera o comunque garantire 3 interventi annui <u>Impegno remunerato</u>
	7) Utilizzo/Miglioramento della gestione della lettiera (con registrazione dei rinnovi/sostituzioni e quantità di paglia utilizzata)	Obbligo di miglioramento della gestione della lettiera, nei locali di ricovero degli animali, secondo le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none">- rinnovo completo della lettiera almeno tre volte all'anno. I rinnovi dovranno essere effettuati all'inizio della stagione autunnale (ottobre) ed entro il mese di aprile. In queste occasioni si deve provvedere anche alla disinfestazione e disinfestazione del locale.- aggiunta di paglia almeno due volte alla settimana, con esclusione del periodo estivo, al fine di mantenere la lettiera asciutta, morbida e pulita. <u>Impegno remunerato</u>
	8) Controllo periodico degli impianti di mungitura	Obbligo di effettuare il controllo periodico degli impianti di mungitura due volte l'anno. Il controllo dovrà essere effettuato da tecnici specializzati che dovranno misurare, con adeguate apparecchiature, i livelli del vuoto e i rapporti di pulsazione, nonché verificare lo stato delle guaine e degli altri componenti dell'impianto. Il controllo si conclude con un dettagliato rapporto redatto dal tecnico specializzato, le cui prescrizioni dovranno obbligatoriamente essere applicate dall'allevatore. <u>Impegno remunerato</u>

Tabella 14.1.1 - Interventi

Tipo di intervento	Impegno 1 Miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere animale	Impegno 2 Mungitura meccanica	Impegno 3 Monitoraggio delle mastiti subcliniche attraverso l'esame CMT:	Impegno 4 Analisi del CCS del latte massale	Impegno 5 Controllo delle affezioni podali:	Impegno 6 Isolamento dei capi con affezioni podali in aree confinate	Impegno 7 Miglioramento della gestione della lettiera	Impegno 8 Gestione degli ambienti dell'allevamento:
Intervento 1 Allevamento con mungitura manuale	X	non pertinente	X	X	X	X	X	X
Intervento 2 Allevamento con mungitura meccanica	X	X	X	X	X	X	X	X

	Settore A				Settore B			
	Piani alimentari in relazione alle età e alla fase produttiva	Controlli sistematici affezioni podali, cura dei piedi degli animali e isolamento in aree confinate dei capi affetti da patologie	Monitoraggio delle mastiti subcliniche dei capi in mungitura/ Analisi periodica delle cellule somatiche del latte massale	Miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere	Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti	Igiene pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione effettuati	Utilizzo/Miglioramento della gestione della lettiera	Controllo periodico degli impianti di mungitura
Allevamento con mungitura manuale	X	X	X	X	X	X	X	non pertinente
Allevamento con mungitura meccanica	X	X	X	X	X	X	X	X

Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso sotto forma di pagamento annuale per UBA oggetto d'impegno, allevate nel territorio regionale.

Gli importi del sostegno annuo per UBA sono definiti per ciascun intervento, secondo le modalità di mungitura applicate in azienda e sono riportati nel paragrafo 8.2.13.3.1.8 "Importi e aliquote del sostegno".

Collegamenti con altre normative

- Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

- D.Lgs n. 146 del 26 marzo 2001 “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti”
- Decisione della Commissione europea n. 778/2006 del 14 novembre 2006, relativa ai “requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie animali”, attuata a livello regionale con determinazione n.129 del 25 febbraio 2011 del Direttore del Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
- Allegato III del Reg. (CE) n. 853/2004.
- Decreto Assessoriale n. 28 del 16 settembre 2013 concernente Profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini – Adempimenti Anni 2013-2014.

Beneficiari

Agricoltori in attività, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, che si impegnano a realizzare interventi per il miglioramento del benessere degli animali, descritti nel paragrafo 8.2.13.3.1.1 “Descrizione del tipo di intervento”.

Costi ammissibili

Il pagamento, a norma dell'articolo 33(3) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, compensa ~~in parte:~~

- ~~i maggiori costi e i minori guadagni per gli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (CE) n. 1306/2013 e da altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale e della pratica agricola ordinaria applicata a livello di azienda agricola (*baseline*), nella zona di intervento;~~
- ~~I costi di transazione sono specificati nel paragrafo 8.2.13.3.1.10 “Informazioni specifiche dell'intervento”. Si riferiscono ai costi e ai maggiori oneri per il beneficiario dovuti alla gestione della domanda, alle attività di assistenza propedeutiche alla presentazione della domanda, alla gestione della documentazione dell'esecuzione degli impegni e al tempo impiegato per la partecipazione all'aggiornamento professionale e ai programmi di assistenza tecnica;~~
- ~~I costi di transazione ammissibili non superano il 20 % del premio pagato per gli impegni, come previsto dall'articolo 33, punto 3 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.~~

i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall'Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.

Condizioni di ammissibilità

Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario:

Comunitari: essere agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013

Criteri di ammissibilità relativi alla domanda di aiuto:

Nazionali/regionali : sono ammissibili gli allevamenti localizzati nel territorio della Regione Sardegna di consistenza minima di **5-10 UBA per ciascuna specie ovina e caprina**, calcolata sulla base del seguente indice di conversione:

- un ovino-caprino di età superiore ai 12 mesi = 0,15 UBA

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 non si prevede l'obbligo di applicazione dei criteri di selezione.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del pagamento è diversificato in funzione delle impegni applicabili agli Interventi individuati:

L'importo annuale del pagamento UBA/anno rispetta i massimali previsti dall'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Tabella 3

Tipo intervento	Premio per gli impegni previsti dall'intervento	Costi di transazione	Premio totale
Intervento 1 Allevamento con mungitura manuale	89 €/UBA/anno	18 €/UBA/anno	107 €/UBA/anno
Intervento 2 Allevamento con mungitura meccanica	96 €/UBA/anno	18 €/UBA/anno	114 €/UBA/anno

Tipo di allevamento	Importo del premio €/UBA/anno
Allevamento con mungitura manuale	102
Allevamento con mungitura meccanica	126

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione e l'Organismo pagatore, successivamente all'individuazione delle categorie dei rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura hanno individuato le seguenti categorie di rischi;

R5 – impegni difficili da verificare/controllare

L'esperienza della passata programmazione ha evidenziato che alcuni impegni sono di difficile verifica e controllo. Tra questi si segnalano gli impegni relativi alla gestione della lettiera nel periodo estivo e, più in generale, il conteggio degli animali presenti in azienda.

R6 – pre-condizioni come condizioni di ammissibilità

In generale identificare delle pre-condizioni di accesso come condizioni di ammissibilità aumenta in modo significativo il rischio di errore, in quanto una violazione anche di entità trascurabile comporta la riduzione totale del sostegno. Tuttavia nel corso della programmazione 2007-2013, per la misura 215, non sono state riscontrate particolari criticità sulle condizioni di ammissibilità basate sul numero minimo di capi pari a 5 UBA.

R8 - sistemi informatici

I rischi relativi a questo punto comprendono l'incompletezza delle informazioni richieste per la presentazione delle domande e gli errori legati alla gestione del procedimento amministrativo. Per quello che riguarda la gestione del procedimento delle misure a capo/superficie si evidenziano in particolare i seguenti rischi: ritardi e incompletezza dei controlli amministrativi, debolezze nelle procedure per l'identificazione del campione di controllo in loco, carenze nell'esecuzione dei controlli in loco (p.e. preavviso, tempistica, completezza, tracciabilità), supervisione del controllo, errori/incompletezza nella elaborazione delle statistiche dei controlli.

R9 – domande di pagamento

Gli errori nelle domande di pagamento presentate dai beneficiari e/o il loro inadeguato trattamento è stato identificato come uno dei principali problemi legati alla verificabilità e controllabilità dello sviluppo rurale. I rischi di errore nell'implementazione dell'intervento sono collegabili al mancato rispetto dei seguenti requisiti/impegni: dichiarazione del numero dei capi e loro corretta registrazione, esecuzione degli impegni secondo le tecniche previste dalla scheda di misura, applicazione delle riduzioni ed esclusioni.

Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, successivamente all'individuazione delle categorie di rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura, hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione.

R5 – impegni difficili da verificare/controllare

I requisiti della misura sono tutti verificabili e controllabili tramite il SIGC dell'OP e l'esecuzione di verifiche documentali e in loco. Le informazioni, necessarie per il controllo amministrativo degli impegni di misura, sono organizzate in una banca dati regionale e rese disponibili per i controlli. La conservazione informatizzata di tutti i dati e documenti garantisce la ripercorribilità delle fasi di controllo.

Si evidenzia che nel corso della passata programmazione la Corte dei Conti Europea ha svolto tre audit nella Regione Sardegna sulla misura 215 (PF4551 DAS 2011, PF 5007(4739) DAS 2012 PF 5626 DAS 2013) ; gli audit non hanno rilevato criticità o raccomandazioni riguardanti le modalità di controllo degli impegni di misura.

Ai fini di attenuare gli effetti dei rischi le modalità di controllo individuate per ogni impegno sono riportate al paragrafo *"Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri..."*

R8 - sistemi informatici

Nella messa a punto del sistema informatico saranno seguiti i seguenti orientamenti:

- a. nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate e dove sarà assicurata l'avvenuta supervisione da parte del superiore gerarchico;
- b. si procederà alla redazione di manuali specifici per tutte le fasi del procedimento amministrativo, che descriveranno tempistiche, modalità e tipologie di controllo da

effettuare, stabilendo anche la procedura per l'identificazione del campione di controllo in loco;

- c. nel corso del procedimento amministrativo saranno utilizzate anche dati o documenti informatizzati di supporto all'attività istruttoria, prevedendo il controllo incrociato e lo scambio di informazioni con altri soggetti, ove pertinente.

Per la messa a punto del sistema informatico e procedure, si terrà in ogni modo conto delle osservazioni e raccomandazioni risultati dagli audit effettuati sui PSR 2007-2013.

R9 – domande di pagamento

Sono previste attività di informazione e divulgazione a favore dei beneficiari per migliorare le conoscenze e la consapevolezza degli impegni dell'intervento. Tale attività di tipo informativo riguarderà anche i soggetti che si occupano di assistenza alla gestione delle aziende agricole beneficiarie della misura 14. Per quanto riguarda l'applicazione delle riduzioni, si provvederà a stabilire una maggiore correlazione e proporzionalità tra l'inadempienza riscontrata nel rispetto degli impegni e le riduzioni applicabili.

Valutazione generale della misura

La valutazione complessiva della verificabilità della misura, in relazione al controllo delle condizioni di ammissibilità agli aiuti e del rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, è stata effettuata mediante il sistema informatico VCM "Verificabilità e controllabilità delle misure" della Rete rurale nazionale, definito a livello nazionale, che presenta gli elementi corrispondenti alla previsione di cui all'articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Gli elementi del controllo del numero degli animali e dell'esecuzione degli impegni sono verificabili attraverso la consultazione della banca dati del SIAN, della BDN (Sistema informativo nazionale veterinario) e di banche dati regionali.

Inoltre, per ridurre il tasso di errore dovuto ai beneficiari, coerentemente con le disposizioni della misura, gli elementi di ulteriore dettaglio per l'implementazione del tipo di intervento (le modalità di presentazione delle domande, la definizione degli algoritmi di calcolo dei premi, la definizione tecnica di dettaglio degli impegni di misura, delle riduzioni per inadempienze, nonché ulteriori specifiche delle modalità di controllo) saranno inseriti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative regionali, pubblicate e divulgate, al fine di renderle trasparenti ai potenziali beneficiari.

Relativamente alla valutazione complessiva della verificabilità e controllabilità del tipo di intervento, si evidenzia che nella passata programmazione, la misura 215 "pagamenti per il benessere degli animali, riguardante gli allevamenti ovini e caprini, è stata oggetto di 3 audit della Corte dei Conti Europea (PF4551 DAS 2011, PF 5007(4739) DAS 2012 PF 5626 DAS 2013). Non sono state effettuate segnalazioni o raccomandazioni sulle modalità di controllo degli impegni della misura 215, analoghi a quelli previsti dal tipo di intervento 14.1.1.

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Gli impegni aggiuntivi introdotti dal tipo di intervento sono superiori alla normale pratica agricola di riferimento (*baseline*) e ai seguenti requisiti nazionali e comunitari corrispondenti alle norme obbligatorie stabilite in applicazione del Capitolo I Titolo VI del Reg. (CE) n. 1306/2013:

- CGO 4 - Reg CE n. 853/2004 Allegato III sezione IX capitolo 1 par III punto 3b;
- CGO 13 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- Decreto Legislativo n. 146 del 26 marzo 2001;
- Circolare n. 10 del Ministero della salute del 5 novembre 2001.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

~~L'analisi per la determinazione dell'entità dei pagamenti è stata condotta prendendo in esame gli effetti degli impegni sulla variazione dei costi di produzione e sulle prestazioni produttive degli ovini caprini in allevamento.~~

~~La fonte informativa utilizzata per l'estrazione dei dati riferiti agli allevamenti interessati dal metodo convenzionale è stata la Banca Dati RICA, con riferimento al triennio 2010-2012. Le elaborazioni dei dati della Banca Dati RICA permettono di stimare il valore delle produzioni e i costi di produzione riferite ad aziende tipo, prima dell'adesione all'intervento.~~

~~Per la determinazione del livello dei premi è stato considerato il Margine lordo, le cui variazioni sono attribuibili al valore della produzione e alle spese specifiche connesse alla gestione dell'allevamento. E' stato effettuato il confronto tra le voci di bilancio che si riferiscono a un'azienda che rispetta i requisiti di condizionalità, gli altri pertinenti requisiti normativi e che pratica l'allevamento in condizioni ordinarie per la situazione regionale (metodo convenzionale), e le voci di bilancio dell'azienda che assume volontariamente gli impegni per il miglioramento del benessere animale. Non sono state considerate variazioni dei costi fissi (relativi alle strutture).~~

~~Il differenziale di Margine lordo, così determinato, è stato preso come base di riferimento per la determinazione del pagamento annuo (€/UBA) da corrispondere agli agricoltori. Nel calcolo del differenziale di Margine lordo, sono stati considerati solo gli impegni che determinano un'effettiva variazione delle spese specifiche dell'allevamento.~~

~~La produzione lorda e le spese specifiche sono state riferite a un'azienda tipo, con una consistenza media di 250 capi ovini caprini, di età superiore a 12 mesi e con l'imprenditore agricolo proprietario del capitale fondiario, situazione maggiormente rappresentata nel panorama agricolo regionale.~~

~~Per la stima delle variazioni di produzione lorda riferite all'azienda che assume gli impegni per il miglioramento del benessere animale, sono stati utilizzati dati ricavati da studi scientifici effettuati dall'Università di Sassari.~~

Infatti, nel calcolo del premio, è stato considerato l'incremento del valore della produzione di latte per capo nelle aziende che aderiscono all'intervento, dovuto all'effetto positivo degli impegni sulla produzione di latte. Studi condotti in Sardegna (Pulina et altri 2005, Università di Sassari, Dipartimento di zootecnia) hanno dimostrato una correlazione positiva tra la diminuzione del contenuto di cellule somatiche (indicatore dello stato di benessere) e la produzione di latte negli allevamenti ovini-caprini.

L'introduzione degli impegni determina un aumento del fabbisogno di lavoro, rispetto a quello ordinario, che è sostenuto dall'imprenditore attraverso un maggiore impiego di manodopera aziendale nelle operazioni di allevamento e/o con il ricorso al lavoro temporaneo avventizio.

Per la quantificazione del costo orario del lavoro di un operatore agricolo, si è fatto riferimento alla quantificazione del "reddito da lavoro dipendente" calcolato dalla Banca d'Italia a livello nazionale, considerando il costo sostenuto dai datori di lavoro per i lavoratori agricoli, a titolo di remunerazione del lavoro dipendente. Dalla Relazione annuale 2013 della Banca d'Italia è emerso che in agricoltura il costo orario del dipendente è pari a 11,45 euro/ora. Poiché in tutto il territorio nazionale si applicano le tabelle retributive dello stesso Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli, integrate a livello provinciale di una percentuale analoga in tutte le province italiane, il costo del lavoro agricolo, determinato a livello nazionale, è rappresentativo della situazione reale del costo del lavoro agricolo in Sardegna.

L'analisi per la determinazione dell'entità dei pagamenti è stata condotta dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dell'Autorità di Gestione. Il CREA ha elaborato il Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027", dove sono riportati gli importi degli aiuti che compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento.

Ai fini della determinazione dei costi supplementari connessi agli impegni derivanti dall'adesione all'intervento "Pagamento per il miglioramento del Benessere degli animali" sono stati presi in considerazione, come fonte dati, le informazioni derivanti dall'IZS della Sardegna, dall'IZS di Teramo, Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani – Associazione Provinciale trebbiatori e motoaratori della provincia di Alessandria (CAIAGROMECC); dal tariffario dell'Associazione di imprese di meccanizzazione agricole (Apema) di Milano, Lodi, Como e Varese del 2021 e dal Centro CREA Zootecnia e Acquacoltura (CREA ZA).

Per determinare i costi supplementari è stato preso in considerazione, il numero di capi presenti all'interno di un "allevamento tipo regionale", con una consistenza media di 250 capi per gli ovini e di 133 capi per i caprini, di età superiore a 12 mesi.

I costi di transazione sono stati ricavati dalle informazioni derivanti dalla Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani – Associazione Provinciale trebbiatori e motoaratori della provincia di Alessandria. Tali costi comprendono, anche, quelli inerenti alla registrazione. Essi riguardano la presentazione della domanda di ingresso per il primo anno di impegno e quelle di conferma per i successivi quattro anni e includono anche i costi di registrazione.

L'introduzione degli impegni determina un aumento del fabbisogno di lavoro, rispetto a quello ordinario, che è sostenuto dall'imprenditore attraverso un maggiore impiego di manodopera aziendale nelle operazioni di allevamento e/o con il ricorso al lavoro temporaneo avventizio. Per la stima del costo della manodopera di un operaio agricolo sono state utilizzate le tariffe previste dai Contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl).

La variazione delle spese specifiche è stata calcolata a livello di singolo impegno **e per ciascuna specie ovina e caprina:**

- ~~Impegno 1 — miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere animale. Impegno non remunerato. Il costo del tempo aggiuntivo impiegato per la partecipazione all'aggiornamento professionale e per la partecipazione ai programmi di assistenza tecnica è stato considerato nei costi di transazione.~~
- ~~Impegno 2 — mungitura meccanica. Impegno remunerato. E' stato considerato il tempo aggiuntivo che l' allevatore impiega per l'assistenza ai controlli programmati due volte l'anno, rispetto alla pratica ordinaria basata su interventi saltuari, in caso di guasti. Il tempo necessario all'allevatore per l'assistenza al tecnico specializzato nell'effettuare i due controlli annui in un impianto di mungitura dimensionato per 250 capi adulti è stato stimato in 21 ore annue per un costo aggiuntivo di circa 250 €/anno pari a 7 €/UBA.~~
- ~~Impegno 3 — monitoraggio delle mastiti subcliniche attraverso l'esame CMT. Impegno remunerato. E' stato considerato il tempo aggiuntivo (nella pratica ordinaria non si effettua questo test) che l' allevatore impiega per l'esecuzione del CMT (California Mastitis Test) su tutti i capi e per 4 volte nei mesi centrali della lattazione. Sono stati stimati circa 10 minuti per capo, che per un allevamento di 250 capi ovini-caprini corrispondono a un impiego di manodopera aggiuntiva per i 4 monitoraggi mensili, di circa 166 ore/anno (circa 40 ore per ogni monitoraggio mensile) e a una spesa aggiuntiva di manodopera di circa 1900 €/anno pari a 51 €/UBA. Non sono considerate le spese veterinarie, in quanto l'aumento dei costi veterinari per l'acquisto dei kit per il test e per il trattamento delle mastiti sub-cliniche è compensato, nel periodo d'impegno, da una riduzione delle spese veterinarie per la cura delle mastiti cliniche nel gregge.~~
- ~~Impegno 4 — analisi del CCS del latte massale. Impegno non remunerato. L'impegno prevede l'obbligo di fare eseguire, presso un laboratorio le analisi del CCS del latte massale almeno una volta al mese nel periodo di mungitura.~~
- ~~Impegno 5 — controllo delle affezioni podali. Impegno non remunerato. Il costo del tempo aggiuntivo impiegato per la registrazione dei capi affetti dalla patologia con il relativo numero identificativo è stato considerato nei costi di transazione.~~
- ~~Impegno 6 — isolamento dei capi con affezioni podali in aree confinate. Impegno non remunerato. L'impegno prevede l'interdizione dal pascolo e l'obbligo di isolamento dei capi con affezioni podali in un'area di quarantena, di dimensioni adeguate (1mq per capo affetto), con lettiera morbida, pulita e asciutta, e con disponibilità per l'alimentazione e l'abbeverata.~~
- ~~Impegno 7 — miglioramento della gestione della lettiera. Impegno remunerato. La pratica ordinaria prevede l' utilizzo della paglia solamente durante il periodo dei parti ed il rinnovo completo della lettiera una sola volta nel corso dell'anno. L'impegno determina costi aggiuntivi per l'acquisto e/o il reimpiego della paglia e per la manodopera necessaria per il miglioramento della gestione della lettiera durante tutto l'anno, esclusi i mesi estivi e il periodo dei parti (circa 1 mese). Per un rinnovo completo della lettiera è stato stimato necessario un tempo di 14 ore. Considerato che l'impegno prevede tre rinnovi annui, due volte in più rispetto all'ordinarietà, per l'allevatore è necessario un impiego aggiuntivo di manodopera pari a 28 ore annue. Per la rabboccatura settimanale, effettuata durante tutto~~

~~l'anno ad esclusione dei mesi estivi, per un numero complessivo di 37 settimane, l'allevatore impiega manodopera aggiuntiva pari a 37 ore annue. Considerando il costo orario dell'operatore agricolo di 11,45 euro/ora, il costo totale annuo per la manodopera aggiuntiva rispetto all'ordinarietà, è stato quantificato in 20 €/UBA. (rinnovo 9 €/UBA + rabboccatura 11 €/UBA).~~

~~Il totale del quantitativo di paglia necessario per effettuare due rinnovi aggiuntivi annui, previsti dall'impegno, è pari a 28 Kg/UBA, mentre per i rabbocchi settimanali aggiuntivi, escludendo quindi i mesi estivi e le settimane in prossimità dei parti, è stato stimato un quantitativo di paglia aggiunta pari a 95 Kg/UBA. Il costo aggiuntivo totale della paglia necessaria per effettuare due rinnovi completi annui e i rabbocchi settimanali (123 Kg/UBA), considerando un costo medio della paglia pari a 5,5 €/q, è pari a 7 €/UBA.~~

~~Le operazioni per la registrazione delle lettiera non sono state considerate nel calcolo del premio per l'impegno, ma sono comprese nei costi di transazione.~~

- ~~● Impegno 8 gestione degli ambienti dell'allevamento. Impegno remunerato. Per la verifica periodica del piano aziendale in un allevamento medio di 250 capi ovini, è stato stimato necessario un impiego di manodopera di 93 ore annue. Considerando il costo orario dell'operatore agricolo pari a 11,45 euro/ora l'impegno comporta una spesa aggiuntiva annua di circa 29 €/UBA annui, dalla quale sono detratte le minori spese per la riduzione dell'utilizzo degli insetticidi, per un importo finale pari a 27 €/UBA. Le registrazioni non sono state considerate nel calcolo del premio per l'impegno, ma sono comprese nei costi di transazione.~~

- **Piani alimentari in relazione alle età e alla fase produttiva.** Impegno non remunerato. Il costo del tecnico alimentarista non è remunerato in quanto, tale attività rientra nei programmi di assistenza tecnica erogati dall'Agenzia Laore.

- **Controlli sistematici affezioni podali, cura dei piedi degli animali e isolamento in aree confinate dei capi affetti da patologie.** Impegno remunerato. L'impegno prevede il controllo e la registrazione dei capi affetti dalla patologia con il relativo numero identificativo, l'interdizione dal pascolo e l'obbligo di isolamento dei capi con affezioni podali in un'area di quarantena, di dimensioni adeguate (1mq per capo affetto), con lettiera morbida, pulita e asciutta, e con disponibilità per l'alimentazione e l'abbeverata. E' stato considerato il costo aggiuntivo per il tempo che l'allevatore impiega per l'esecuzione dei controlli e i costi aggiuntivi per i prodotti utilizzati per la cura degli animali.

- **Monitoraggio delle mastiti subcliniche attraverso l'esame CMT/ Analisi periodica delle cellule somatiche del latte massale.** Impegno remunerato. E' stato considerato il tempo aggiuntivo (nella pratica ordinaria non si effettua questo test) che l'allevatore impiega per l'esecuzione del CMT (California Mastitis Test) su tutti i capi per 4 volte nei mesi centrali della lattazione e la spesa necessaria per l'acquisto dei kit per il test diagnostici. Il costo è stato stimato considerando la manodopera di circa 10 – 12 minuti (per capo) e la spesa necessaria per l'acquisto dei kit per il test per ogni capo in mungitura. L'impegno di eseguire le analisi del CCS del latte massale almeno una volta al mese nel periodo di mungitura, non è remunerato.

- **Miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere animale.** Impegno remunerato. E' stato considerato il costo per la partecipazione ad un corso di formazione di 8 ore.
- **Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti (con registrazione degli interventi effettuati).** Impegno remunerato. L'impegno prevede l'obbligo di individuare i punti critici presenti in azienda che potrebbero favorire lo sviluppo di roditori e insetti e l'attuazione degli interventi di contrasto. E' stato considerato il costo per il contratto con una ditta specializzata per l'attuazione degli interventi di contrasto allo sviluppo di roditori e insetti.
- **Igiene pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione con registrazione degli interventi effettuati.** Impegno remunerato. L'impegno determina un costo aggiuntivo dovuto all'acquisto dei prodotti di disinfezione e al maggior tempo necessario per eseguire gli interventi di pulizia straordinaria della stalla e dei locali, in occasione del rinnovo della lettiera o comunque almeno 3 volte l'anno.
- **Utilizzo/Miglioramento della gestione della lettiera (con registrazione dei rinnovi/sostituzioni e quantità di paglia utilizzata).** Impegno remunerato. La pratica ordinaria prevede l'utilizzo della paglia solamente durante il periodo dei parti ed il rinnovo completo della lettiera una sola volta nel corso dell'anno. L'impegno determina costi aggiuntivi per l'acquisto e/o il reimpiego della paglia e per la manodopera necessaria per il miglioramento della gestione della lettiera durante tutto l'anno, esclusi i mesi estivi.
- **Controllo periodico e taratura dell'attrezzatura e degli impianti in allevamento, compresi gli impianti di mungitura.** Impegno remunerato. L'impegno prevede di effettuare almeno due volte l'anno il controllo periodico degli impianti di mungitura. E' stato considerato il costo della manodopera del tecnico qualificato che esegue i controlli programmati due volte l'anno, rispetto alla pratica ordinaria basata su interventi saltuari.

Costi di transazione

~~Per la quantificazione dei costi di transazione sono state considerate le seguenti categorie di costi:~~

- ~~• costo delle attività di assistenza propedeutiche alla presentazione della domanda;~~
- ~~• costo di gestione della pratica;~~
- ~~• maggiori oneri per il beneficiario, considerati in termini di ore di lavoro aggiuntive per la gestione della documentazione dell'esecuzione degli impegni, direttamente proporzionale alla consistenza degli allevamenti;~~
- ~~• costo del tempo impiegato per la partecipazione all'aggiornamento professionale e per la partecipazione ai programmi di assistenza tecnica.~~

~~Il tempo necessario per predisporre la domanda e per il successive attività di gestione della pratica è stato quantificato in 20 ore annue. Le attività di gestione dei documenti sull'esecuzione degli impegni, tra cui la registrazione sull'utilizzo della paglia, dell'esame del CMT e delle affezioni podali comportano un impiego di manodopera di 24 ore annue. Per adempiere agli obblighi di aggiornamento e assistenza tecnica è previsto un impegno di 18 ore annue.~~

~~L'importo totale dei costi di transazione, rapportato all'azienda tipo, considerando il costo orario dell'operatore agricolo pari a 11,45 euro/ora, è stato quantificato in 18 euro/UBA/anno.~~

~~Il calcolo dei pagamenti è riportato in Allegato al PSR. Il calcolo dei pagamenti è stato certificato dall'Organismo indipendente INEA.~~

~~Nella tabella seguente, per ciascun impegno del tipo di intervento, sono riportate le seguenti informazioni:~~

- ~~• descrizione dell'impegno~~
- ~~• condizionalità e altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale~~
- ~~• pratica agricola ordinaria~~
- ~~• vantaggio per il benessere animale~~
- ~~• modalità di verifica degli impegni~~
- ~~• costi aggiuntivi o mancati guadagni derivanti dagli impegni, considerati nel calcolo del premio~~
- ~~• differenziale tra baseline e impegni aggiuntivi~~

~~Descrizione della variazione delle spese specifiche a livello di impegno 2-2~~

Nel Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027" elaborato dal CREA, nel paragrafo "Calcolo dei costi di transazione" dell'Intervento SRA30 – Benessere animale, è specificato che i costi di transazione sono stati ricavati dalle informazioni derivanti dalla Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani – Associazione Provinciale trebbiatori e motoaratori della provincia di Alessandria. Tali costi comprendono, la presentazione della domanda di sostegno/pagamento e quelli inerenti alla registrazione.

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
<p>Impegno 1</p> <p>Miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere animale: obbligo di partecipazione a specifici programmi di aggiornamento e di assistenza tecnica in particolare sul mantenimento e miglioramento del benessere animale per complessive 18 ore annue.</p>	<p>CGO 13 - Settore Benessere degli animali</p> <p>Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;</p> <p>Allegato D-Lgs n. 146 del 26.03.2001.</p> <p>Personale:</p> <p>Punto 1: "gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali".</p>	Non pertinente	<p>Il personale addetto è in numero adeguato alle dimensioni dell'allevamento e possiede adeguate conoscenze, capacità e competenze professionali, derivanti ordinariamente da percorsi di apprendimento non formali.</p>	<p>L'obbligo di partecipazione a specifici programmi di aggiornamento e assistenza tecnica assicura l'acquisizione di maggiori conoscenze sulla corretta applicazione degli impegni di misura.</p> <p>Considerato il livello di scolarizzazione generalmente non elevato, la formazione, permette di incrementare le competenze relative alle tecniche di gestione che migliorano le condizioni di benessere animale.</p> <p>Inoltre l'assistenza tecnica in azienda e le modalità di erogazione della formazione, per gruppi di allevatori, favorisce il confronto e lo scambio di "best practices", che non avviene nella pratica ordinaria.</p>	<p>Il rispetto dell'impegno sarà controllato amministrativamente attraverso la verifica dell'attestato di partecipazione ai corsi di aggiornamento e della certificazione rilasciata dai servizi di assistenza tecnica.</p>	Non pertinente	<p><u>Impegno non remunerato</u></p> <p>Le ore aggiuntive per la partecipazione ai programmi di aggiornamento e assistenza tecnica non sono state considerate nel calcolo del premio per l'impegno, ma sono comprese nei costi di transazione.</p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> l'impegno richiede la partecipazione ai programmi di aggiornamento e assistenza tecnica per aumentare le conoscenze e competenze professionali sul miglioramento del benessere degli animali.</p>

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
<p>Impegno 2</p> <p>Mungitura meccanica: obbligo di effettuare il controllo periodico degli impianti di mungitura due volte l'anno. Il controllo dovrà essere effettuato da tecnici specializzati che dovranno misurare, con adeguate apparecchiature, i livelli del vuoto e i rapporti di pulsazione, nonché verificare lo stato delle guaine e degli altri componenti dell'impianto. Il controllo si conclude con un dettagliato rapporto redatto dal tecnico specializzato, le cui prescrizioni dovranno obbligatoriamente essere applicate dall'allevatore.</p>	<p>CGO 13 - Settore Benessere degli animali. Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti; D.Lgs n. 146 del 26.03.2001; Circolare n. 10 del Ministero della salute del 5 novembre 2001. Punto 13 dell'Allegato al D.Lgs n. 146 del 26.03.2001.</p> <p>Impianti automatici o meccanici: "ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali".</p>	Non pertinente	<p>Nella pratica ordinaria l'allevatore effettua la pulizia e la disinfezione dell'impianto di mungitura dopo ogni utilizzo giornaliero. Verifica inoltre i parametri del livello del vuoto e del sistema di pulsazione, come previsto dalla condizionalità. L'intervento del tecnico specializzato è richiesto dall'allevatore nel caso di avarie e/o guasti dell'impianto. Il controllo programmato degli impianti da parte di tecnici specializzati non è una pratica ordinaria.</p>	<p>Il controllo programmato e periodico dell'impianto assicura condizioni e parametri tecnici di funzionamento ottimali che rispettano la fisiologia della mammella.</p> <p>I parametri tecnici di funzionamento entro i valori ottimali, non rilevabili dall'allevatore, tra i quali la stabilità e il livello del vuoto e il rapporto di pulsazione, migliorano lo stato di benessere degli animali in lattazione.</p> <p>Il non corretto livello di vuoto provoca stati di infiammazione della mammella, che provocano stress e sofferenza per l'animale. (Antonio Pazzona Dipartimento Ingegneria del Territorio Università degli Studi di Sassari).</p>	<p>I controlli amministrativi vertono sulla verifica dei due rapporti di controllo periodico redatti dal tecnico specializzato, sulla base dei parametri tecnici di funzionamento dell'impianto di mungitura. Nei rapporti di controllo periodico sono riportate le informazioni sul tipo di impianto e le misurazioni dei parametri fisici eseguiti, che dimostrano l'ottimale funzionamento dell'impianto e gli interventi prescritti in caso di anomalie di funzionamento.</p>	<p>Verifica dell'ottimale funzionamento dell'impianto, verifica dei rapporti di prova redatti dal tecnico specializzato, disponibili al momento del controllo in loco. Verifica che il beneficiario abbia eseguito gli interventi prescritti, in caso di anomalie di funzionamento.</p>	<p><u>Impegno remunerato</u> E' stato considerato il tempo aggiuntivo che l'agricoltore impiega per l'assistenza ai controlli programmati due volte l'anno, in un impianto di mungitura dimensionato per 250 capi adulti è stato stimato in 21 ore annue per un costo aggiuntivo di circa 250 €/anno pari a 7 €/UBA.</p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> rispetto alla pratica ordinaria basata su interventi saltuari, in caso di guasti, l'allevatore è obbligato a far controllare l'impianto da un tecnico specializzato due volte l'anno, ad acquisire e conservare il rapporto di prova del tecnico specializzato, con l'obbligo di adozione delle eventuali prescrizioni.</p>

<p>Impegno 3</p> <p>Monitoraggio delle mastiti subcliniche attraverso l'esame CMT: obbligo di monitoraggio della presenza di mastiti sub-cliniche nei capi in mungitura attraverso l'esame CMT (California Mastitis Test), oppure attraverso la lettura della conducibilità del latte (manuale o automatizzata), da applicarsi ad ogni emimammella. I capi che evidenziano positività al CMT (valori superiori al punteggio 1,5) o valori di conducibilità al di sopra della soglia prefissata (4,4 mS/cm a 25°C) dovranno essere marcati, con vernici atossiche per essere facilmente individuati dal medico veterinario, aziendale o delle ASL competenti per territorio, per i successivi e necessari trattamenti. L'esame del CMT deve essere effettuato una volta al mese per i quattro mesi centrali della lattazione.</p> <p>Obbligo di registrazione dei risultati del CMT e conservazione della scheda di monitoraggio.</p>	<p>CGO 13 – Settore Benessere degli animali</p> <p>Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;</p> <p>Allegato D-Lgs n. 146 del 26.03.2001:</p> <p>Controllo:</p> <p><i>Punto 2: "tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richiede un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze";</i></p> <p><i>Punto 4: "gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutti o confortevoli".</i></p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Nella pratica ordinaria non si effettua l'esame CMT.</p> <p>Gli animali sono ispezionati tutti i giorni e nel periodo di mungitura è effettuato il controllo visivo e manuale della mammella, come previsto dalla condizionalità. Tale controllo rileva gli stati infiammatori in atto a carico della mammella, che causano sofferenze evidenti per l'animale.</p> <p>Gli animali che presentano evidenti sintomi di mastite sono sottoposti alle cure veterinarie.</p>	<p>Il controllo dello stato sanitario della ghiandola mammaria attraverso il CMT consente lo screening preventivo delle mastiti sub-cliniche, consentendo di intervenire con maggiore tempestività con i trattamenti finalizzati a contrastare le infezioni mammarie e quindi a evitare condizioni di sofferenza dovuti al progredire della malattia fino allo stato conclamato.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Il rispetto degli impegni è controllato attraverso la verifica della scheda di controllo del CMT, le ricevute di acquisto dei materiali per l'esame del CMT, la presenza eventuale di capi marcati se positivi al CMT.</p>	<p><u>Impegno remunerato:</u> <u>La registrazione non è remunerata</u></p> <p>L'impegno aggiuntivo determina un maggiore impiego di manodopera per l'esecuzione periodica dell'esame. Non sono considerate le spese veterinarie, in quanto l'aumento dei costi veterinari per l'acquisto dei kit per il test e per il trattamento delle mastiti sub-cliniche è compensato, nel periodo d'impegno, da una riduzione delle spese veterinarie per la cura delle mastiti cliniche nel gregge.</p> <p>La registrazione delle operazioni non è remunerata nel calcolo del premio per l'impegno, ma sono comprese nei costi di transazione.</p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> nella pratica ordinaria non si effettua il controllo dello stato sanitario delle emimammelle attraverso l'esame del CMT.</p>
<p>Impegno 4</p> <p>Analisi del CCS del latte massale: obbligo di fare eseguire, presso un laboratorio accreditato le analisi del CCS del latte massale almeno una volta al</p>	<p>CGO 4 – Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante</p> <p>Reg CE n. 853/2004 Allegato III sezione IX capitolo 1 par III punto 3b</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>L'applicazione della normativa prevede, per le aziende che producono latte ovino e caprino crudo, due prelievi mensili con analisi</p>	<p>Il controllo del CCS consente di verificare il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento del benessere animale. Infatti questo parametro risulta essere correlato con le</p>	<p>Verifica della presenza dei referti di controllo mensile del CCS nel latte massale rilasciati dal laboratorio accreditato.</p>	<p>Verifica della presenza dei referti di controllo mensile del CCS nel latte massale rilasciati dal laboratorio</p>	<p><u>Impegno non remunerato</u></p> <p>I costi derivanti dall'analisi del CCS</p>

IMPEGNI	CGO e BCAA CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
mese nel periodo di mungitura (la media geometrica annua del contenuto di cellule somatiche deve essere <1.500.000 per ml, calcolata sulla base dei risultati dei controlli mensili.	Per il latte crudo, diverso dal latte crudo di vacca, destinato alla fabbricazione di prodotti mediante un processo che non comporta alcun trattamento termico; non è previsto il controllo del Contenuto Cellule Somatiche (CCS), ma solo il tenore di germi (carica batterica) a 30°C con il limite <500.000 per ml.		della carica microbica.	principali fonti di stress a cui gli animali sono sottoposti.		accreditato, al momento del controllo in loco.	non sono considerati nel calcolo del premio. <u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> la baseline e la pratica ordinaria non prevedono per le aziende che producono latte ovino e caprino crudo un limite di legge e le analisi per il contenuto di cellule somatiche.

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDinarie	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
<p>Impegno 5</p> <p>Controllo delle affezioni podali: obbligo di controllo podale degli animali con anomalie nell'andatura/postura, sintomo di possibili affezioni podali.</p> <p>Registrazione mensile della sintomatologia osservata, in apposita scheda.</p>	<p>CGO 13 - Settore Benessere degli animali</p> <p>Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;</p> <p>Allegato D.Lgs n. 146 del 26.03.2001:</p> <p>Controllo:</p> <p>Punto 2 "tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze".</p>	Non pertinente	<p>Nella pratica ordinaria e come previsto dalla condizionalità, gli animali sono controllati visivamente tutti i giorni, ma non si effettua il controllo podale e la registrazione della sintomatologia individuale.</p>	<p>L'individuazione degli animali malati e la loro registrazione in apposite schede consente all'allevatore il trattamento precoce della comparsa delle affezioni podali e un efficace monitoraggio che consentirà di evitare condizioni di maggiore sofferenza dovuta al progredire della malattia e la diffusione della malattia nel gregge.</p>	Non pertinente	<p>Verifica dello stato degli animali, corrispondente a quanto riportato nella scheda di registrazione della sintomatologia. Le informazioni di dettaglio, disponibili per il controllo e riportate nella scheda di registrazione, indicano mensilmente il numero dei capi controllati, il numero dei capi affetti dalla patologia con il relativo numero identificativo.</p>	<p><u>Impegno non remunerato</u></p> <p>Le registrazioni delle operazioni non è remunerata nel calcolo del premio per l'impegno, ma sono comprese nei costi di transazione.</p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> la normativa vigente e la pratica ordinaria non prevede alcun obbligo di controllo e registrazione delle affezioni podali.</p>

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
<p>Impegno 6</p> <p>Isolamento dei capi con affezioni podali in aree confinate: interdizione dal pascolo e obbligo di isolamento dei capi con affezioni podali in un'area di quarantena, di dimensioni adeguate (1 mq per capo affetto), con lettiera morbida, pulita e asciutta, e con disponibilità per l'alimentazione e l'abbeverata.</p>	<p>CGO 13 - Settore Benessere degli animali</p> <p>Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;</p> <p>Allegato al D.Lgs n. 146 del 26.03.2001:</p> <p>Controllo:</p> <p><i>Punto 4: "gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutta o confortevoli".</i></p>	<p>Le prescrizioni veterinarie nazionali prevedono l'obbligo di notifica all'Autorità competente e l'adozione di misure di Polizia veterinaria per le malattie infettive o trasmissibili degli animali indicate nell'allegato al Regolamento di Polizia veterinaria (DPR n. 320/1954 e successive modifiche). La pedaina non rientra tra le malattie elencate.</p>	<p>La pedaina è un'affezione diffusa negli allevamenti ovicaprini della Sardegna e pertanto, nel rispetto della condizionalità, l'allevatore effettua i trattamenti terapeutici per la cura della malattia.</p>	<p>L'isolamento preventivo degli animali, interessati da sintomi riconducibili alle affezioni podali, in aree adeguate, permette di proteggere l'intero allevamento dal contagio. L'impegno permette inoltre di ridurre le condizioni di stress e dolore dell'animale non condotto al pascolo e favorisce il recupero delle condizioni di salute e benessere.</p>	Non pertinente	<p>verifica della presenza in azienda di un'area confinata destinata al ricovero degli animali con affezioni podali. Il tecnico incaricato del controllo dovrà verificare la presenza dell'area confinata, dimensionata in modo da garantire almeno 1 mq per capo affetto, dotata della lettiera morbida pulita e asciutta e con la disponibilità per l'alimentazione e abbeverata per i capi affetti.</p>	<p><u>Impegno non remunerato</u></p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> la normativa vigente in materia di profilassi veterinaria per le malattie infettive non prevede l'obbligo di isolamento per tale patologia.</p>

<p>Impegno 7 Miglioramento della gestione della lettiera:</p> <p>obbligo di miglioramento della gestione della lettiera, nei locali di ricovero degli animali, secondo le seguenti modalità:</p> <p>— rinnovo completo della lettiera almeno tre volte all'anno. I rinnovi dovranno essere effettuati all'inizio della stagione autunnale (ottobre) ed entro il mese di aprile. In queste occasioni si deve provvedere anche alla disinfezione e disinfestazione del locale.</p> <p>— aggiunta di paglia almeno due volte alla settimana, con esclusione del periodo estivo, al fine di mantenere la lettiera asciutta, morbida e pulita.</p> <p>Le quantità di paglia consumate per la lettiera devono essere registrate in un'apposita scheda.</p>	<p>CGO 13 — Settore Benessere degli animali</p> <p>Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;</p> <p>D.Lgs. n. 146 del 26.03.2001;</p> <p>Circolare n. 10 del Ministero della salute del 5 novembre 2001.</p> <p>Punto 8 dell'Allegato al D.Lgs. n. 146 del 26.03.2001.</p> <p>Fabbricati e materiali di stabulazione: <i>“i materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati”.</i></p> <p>Reg. (CE) n. 183/2005 Allegato III). La lettiera usata nell'unità di produzione animale è cambiata con frequenza tale da non ammuffire.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Gli allevatori rispettano la condizionalità e nella pratica ordinaria utilizzano la lettiera solamente durante il periodo dei parti, avendo cura che non si sviluppino muffe. Effettuano il rinnovo completo della lettiera una volta nel corso dell'anno in prossimità dei parti invernali.</p> <p>Nell'occasione è assicurata la pulizia e disinfezione del locale.</p>	<p>L'utilizzo della lettiera asciutta, morbida e pulita assicura le migliori condizioni di permanenza e riposo dell'animale nell'ovile.</p> <p>Una migliore condizione igienica della lettiera riduce il rischio di diffusione ambientale e persistenza di malattie all'interno del gregge, nonché migliori condizioni di salubrità dell'ovile e il miglioramento del benessere degli animali.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Verifica dello strato e delle condizioni di umidità e pulizia della lettiera e del locale di stabulazione.</p> <p>Controllo della registrazione delle quantità di materiali utilizzati, delle relative ricevute di acquisto e/o dei reimpieghi aziendali.</p>	<p><u>Impegno remunerato</u></p> <p>L'impegno determina un costo aggiuntivo dovuto all'acquisto e/o reimpiego della paglia e al maggior tempo necessario per due rinnovi completi della lettiera e per la rabboccatura settimanale per 37 settimane.</p> <p>Le registrazioni delle operazioni non è remunerata nel calcolo del premio per l'impegno, ma sono comprese nei costi di transazione.</p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> la lettiera è utilizzata solo nel periodo dei parti ed è rinnovata completamente solo una volta durante l'anno. Il rinnovo della lettiera e la disinfezione e disinfestazione del locale di stabulazione sono effettuati due volte in più all'anno e il rabbocco della lettiera a cadenza settimanale, oltre il periodo dei parti ed esclusi i mesi estivi, per 37 volte in più all'anno.</p>
--	---	-----------------------	--	--	-----------------------	--	---

<p>Impegno 8</p> <p>Gestione degli ambienti dell'allevamento: obbligo di adottare un piano aziendale di controllo e monitoraggio sui punti critici presenti in azienda, che potrebbero favorire lo sviluppo degli insetti. L'individuazione dei punti critici sarà effettuata da un tecnico che provvederà a predisporre un apposito elaborato con le specifiche prescrizioni che dovranno essere obbligatoriamente applicate dagli allevatori. L'allevatore effettuerà un controllo periodico di tali punti critici, in funzione delle prescrizioni, registrandone l'esecuzione.</p>		<p>Allegato n. 4 al Decreto dell'Assessore della Sanità del 16.09.2013 n. 28: metodi di lotta e prevenzione aziendale contro il <i>culicoides</i> spp.. Le strategie di lotta comprendono la possibilità di evitare la formazione di raccolte di acqua fangosa, letame e liquami negli ovili; intorno agli abbeveratoi e nei luoghi del pascolo e del meriggio. La possibilità di disinfestare l'interno e l'esterno dei ricoveri, comprese le zanzariere, con insetticidi a base di piretroidi a media e lunga persistenza e con effetto repellente.</p>	<p>Nella pratica ordinaria l'allevatore rispetta le prescrizioni dell'autorità sanitaria e provvede ad evitare la formazione di raccolte di acqua fangosa, letame e liquami negli ovili. Effettua, inoltre, trattamenti all'interno e all'esterno dei ricoveri, con insetticidi piretroidi a media e lunga persistenza. Tuttavia questo tipo di lotta non è efficace nella lotta contro concentrazioni massive di individui e i trattamenti esterni abbattenti possono recare danni all'entomofauna e all'ambiente. Normalmente non esiste un piano aziendale di controllo del <i>culicoides</i> spp. insetto vettore della Lingua blu.</p>	<p>L'impegno determina un cambiamento migliorativo della strategia aziendale di profilassi preventiva, necessaria per la riduzione delle popolazioni dell'insetto vettore <i>culicoides</i> spp., responsabile della trasmissione del virus della "Lingua blu". Il piano di controllo aziendale impone all'allevatore un'attenzione costante e maggiore rispetto all'ordinarietà, dei siti aziendali individuati come punti critici favorevoli allo sviluppo dell'insetto.</p> <p>L'adozione del piano di controllo migliora le condizioni dell'allevamento con ripercussioni positive sul benessere degli animali, poiché il controllo sistematico e mirato dei punti critici riduce significativamente la popolazione degli insetti presenti in azienda che potrebbero causare stress, disturbi comportamentali ed altre malattie per gli animali presenti in azienda.</p> <p>Oltre a favorire migliori condizioni abitative per gli animali la corretta applicazione del piano di autocontrollo permette di ridurre l'utilizzo degli insetticidi con conseguenti effetti benefici sull'ambiente.</p>	<p>I controlli amministrativi vertono sulla verifica della presenza del Piano di autocontrollo aziendale e del rapporto annuale eseguito dal tecnico specializzato.</p>	<p>Verifica del Piano di autocontrollo aziendale, in cui sono contenuti gli interventi prescritti dal tecnico specializzato, le registrazioni dei controlli eseguiti dall'allevatore e l'esecuzione delle azioni prescritte. Le informazioni di dettaglio disponibili per il controllo sono di tipo tecnico e riportano l'individuazione dei punti critici e le specifiche prescrizioni che devono essere obbligatoriamente applicate dagli allevatori.</p>	<p><u>Impegno remunerato</u></p> <p>L'impegno determina un costo aggiuntivo dovuto al maggior tempo che l'allevatore dedica alla verifica periodica dei punti critici e all'attuazione del piano aziendale, detratti i minori costi dovuti al minor impiego degli insetticidi.</p> <p>Le registrazioni delle operazioni eseguite non sono state considerate nel calcolo del premio per l'impegno, ma sono comprese nei costi di transazione.</p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u></p> <p>nell'ordinarietà l'allevatore non dispone di un piano di autocontrollo aziendale che gli consente di programmare interventi efficaci di lotta al <i>culicoides</i>.</p>
---	--	---	---	---	---	---	---

Intervento 14.1.1 - Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali - settore ovino e caprino da latte

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCANTI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità controllo amministrativo	di Modalità controllo in loco	
<p>Piani alimentari in relazione all'età e alla fase produttiva: l'impegno prevede che il beneficiario adotti un piano nutrizionale dell'allevamento, con razioni alimentari bilanciate e ottimizzate per tutte le categorie di animali presenti in allevamento, per il loro stato nutrizionale e per i diversi stadi fisiologici, redatto da un tecnico Laore o da un tecnico alimentarista.</p>	<p>CGO 13 - Settore Benessere degli animali. D.Lgs n. 146 del 26.03.2001; Punto 14 dell'Allegato al D.Lgs n. 146 del 26.03.2001.</p>	Non pertinente	<p>Nella pratica ordinaria e come previsto dal D.Lgs n. 146 del 26.03.2001, agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali.</p>	<p>L'obbligo di adottare un piano alimentare redatto da un tecnico alimentarista, consente di fornire razioni alimentari bilanciate e ottimizzate per tutte le categorie di animali presenti in allevamento, per il loro stato nutrizionale e per i diversi stadi fisiologici</p>	<p>Il rispetto dell'impegno sarà controllato amministrativamente attraverso la verifica della presenza del piano alimentare redatto da un tecnico alimentarista.</p>	<p>Verificare che in azienda siano presenti gli alimenti indicati nel Piano Alimentare.</p>	<p><u>Impegno non remunerato</u> Il costo del tecnico alimentarista non è remunerato in quanto tale attività rientra nei programmi di assistenza tecnica erogati dall'Agenzia Laore.</p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> la normativa vigente e la pratica ordinaria non prevedono alcun obbligo di adotta un piano alimentare, redatto da un tecnico alimentarista, con razioni alimentari bilanciate e ottimizzate per tutte le categorie di animali presenti in allevamento, per il loro stato nutrizionale e per i diversi stadi fisiologici.</p>

<p>Controlli sistematici affezioni podali, cura dei piedi degli animali e isolamento in aree confinate dei capi affetti da patologie: obbligo di controllo podale degli animali con anomalie nell'andatura/ postura, sintomo di possibili affezioni podali. Registrazione mensile della sintomatologia in apposita scheda. Interdizione dal pascolo e obbligo di isolamento dei capi con affezioni podali in un'area di quarantena, di dimensioni adeguate (1 mq per capo affetto), con lettiera morbida, pulita e asciutta, e con disponibilità per l'alimentazione e l'abbeverata</p>	<p>CGO 13 - Settore Benessere degli animali</p> <p>Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;</p> <p>Allegato D.Lgs n. 146 del 26.03.2001:</p> <p>Controllo:</p> <p>Punto 2 "tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze".</p> <p>Punto 4: "gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutte o confortevoli".</p>	<p>Le prescrizioni veterinarie nazionali prevedono l'obbligo di notifica all'Autorità competente e l'adozione di misure di Polizia veterinaria per le malattie infettive o trasmissibili degli animali indicate nell'allegato al Regolamento di Polizia veterinaria (DPR n. 320/1954 e successive modifiche). La pedaina non rientra tra le malattie elencate.</p>	<p>Nella pratica ordinaria e come previsto dalla condizionalità, gli animali sono controllati visivamente tutti i giorni, ma non si effettua il controllo podale e la registrazione della sintomatologia individuale.</p> <p>La pedaina è un'affezione diffusa negli allevamenti ovicaprini della Sardegna e pertanto, nel rispetto della condizionalità, l'allevatore effettua i trattamenti terapeutici per la cura della malattia.</p>	<p>L'individuazione degli animali malati e la loro registrazione in apposite schede consente all'allevatore il trattamento precoce della comparsa delle affezioni podali e un efficace monitoraggio che consentirà di evitare condizioni di maggiore sofferenza dovuta al progredire della malattia e la diffusione della malattia nel gregge.</p> <p>L'isolamento preventivo degli animali, interessati da sintomi riconducibili alle affezioni podali, in aree adeguate, permette di proteggere l'intero allevamento dal contagio. L'impegno permette inoltre di ridurre le condizioni di stress e dolore dell'animale non condotto al pascolo e favorisce il recupero delle condizioni di salute e benessere.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Verifica dello stato degli animali, corrispondente a quanto riportato nella scheda di registrazione della sintomatologia, in cui è indicato mensilmente il numero dei capi controllati, il numero dei capi affetti dalla patologia con il relativo numero identificativo.</p> <p>Verifica della presenza in azienda di un'area confinata destinata al ricovero degli animali con affezioni podali. Il tecnico incaricato del controllo dovrà verificare la presenza dell'area confinata, dimensionata in modo da garantire almeno 1 mq per capo affetto, dotata della lettiera morbida pulita e asciutta e con la disponibilità per l'alimentazione e abbeverata per i capi affetti.</p>	<p><u>Impegno remunerato</u></p> <p>E' stato considerato il costo del lavoro ed i prodotti utilizzati per la cura.</p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> la normativa vigente e la pratica ordinaria non prevedono alcun obbligo di controllo e registrazione delle affezioni podali e di isolamento dei capi per tale patologia.</p>
--	--	--	---	--	-----------------------	---	---

<p>Monitoraggio delle mastiti subcliniche attraverso l'esame CMT/ Analisi periodica delle cellule somatiche del latte massale: Monitoraggio delle mastiti subcliniche attraverso l'esame CMT: obbligo di monitoraggio della presenza di mastiti sub-cliniche nei capi in mungitura attraverso l'esame CMT (California Mastitis Test), oppure attraverso la lettura della conducibilità del latte (manuale o automatizzata), da applicarsi ad ogni emimammella. I capi che evidenziano positività al CMT (valori superiori al punteggio 1,5) o valori di conducibilità al di sopra della soglia prefissata (4,4 mS/cm a 25°C) dovranno essere marcati, con vernici atossiche per essere facilmente individuati dal medico veterinario, aziendale o delle ASL competenti per territorio, per i successivi e necessari trattamenti. L'esame del CMT deve essere effettuato una volta al mese per i quattro mesi centrali della lattazione.</p> <p>Analisi del CCS del latte massale: obbligo di fare eseguire, presso un laboratorio accreditato le analisi del CCS del latte massale almeno una volta al mese nel periodo di mungitura (la media geometrica annua del contenuto di cellule somatiche deve essere <1.500.000 per ml, calcolata sulla base dei risultati dei controlli mensili.</p>	<p>CGO 13 - Settore Benessere degli animali</p> <p>Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;</p> <p>Allegato D.Lgs n. 146 del 26.03.2001:</p> <p>Controllo:</p> <p><i>Punto 2: "tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze";</i></p> <p><i>Punto 4: "gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli".</i></p> <p>CGO 4 - Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante</p> <p>Reg CE n. 853/2004 Allegato III sezione IX capitolo 1 par III punto 3b..</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Nella pratica ordinaria non si effettua l'esame CMT. Gli animali sono ispezionati tutti i giorni e nel periodo di mungitura è effettuato il controllo visivo e manuale della mammella, come previsto dalla condizionalità. Tale controllo rileva gli stati infiammatori in atto a carico della mammella, che causano sofferenze evidenti per l'animale.</p> <p>Gli animali che presentano evidenti sintomi di mastite sono sottoposti alle cure veterinarie.</p> <p>L'applicazione della normativa prevede, per le aziende che producono latte ovino e caprino crudo, due prelievi mensili con analisi della carica microbica.</p>	<p>Il controllo dello stato sanitario della ghiandola mammaria attraverso il CMT consente lo screening preventivo delle mastiti sub-cliniche, consentendo di intervenire con maggiore tempestività con i trattamenti finalizzati a contrastare le infezioni mammarie e quindi a evitare condizioni di sofferenza dovuti al progredire della malattia fino allo stato conclamato.</p> <p>Il controllo del CCS consente di verificare il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento del benessere animale. Infatti questo parametro risulta essere correlato con le principali fonti di stress a cui gli animali sono sottoposti.</p>	<p>Verifica della presenza dei referti di controllo mensile del CCS nel latte massale rilasciati dal laboratorio accreditato.</p>	<p>Il rispetto degli impegni è controllato attraverso la verifica della scheda di controllo del CMT, le ricevute di acquisto dei materiali per l'esame del CMT, la presenza eventuale di capi marcati se positivi al CMT.</p> <p>Verifica della presenza dei referti di controllo mensile del CCS nel latte massale rilasciati dal laboratorio accreditato, al momento del controllo in loco.</p>	<p><u>Impegno remunerato.</u></p> <p>L'impegno aggiuntivo determina un maggiore costo per l'acquisto dei kit per il test (CMT).</p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> nella pratica ordinaria non si effettua il controllo dello stato sanitario delle emimammele attraverso l'esame del CMT</p> <p><u>Impegno non remunerato</u></p> <p>I costi derivanti dall'analisi del CCS non sono considerati nel calcolo del premio.</p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> la baseline e la pratica ordinaria non prevedono per le aziende che producono latte ovino e caprino crudo un limite di legge e le analisi per il contenuto di cellule somatiche.</p>
---	--	-----------------------	---	--	---	---	---

<p>Miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere animale: obbligo di partecipazione a specifici programmi di aggiornamento e di assistenza tecnica in particolare sul mantenimento e miglioramento del benessere animale per complessive 8 ore annue.</p>	<p>CGO 13 - Settore Benessere degli animali</p> <p>Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;</p> <p>Allegato D.Lgs n. 146 del 26.03.2001.</p> <p>Personale:</p> <p>Punto 1: <i>“gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali”.</i></p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Il personale addetto è in numero adeguato alle dimensioni dell'allevamento e possiede adeguate conoscenze, capacità e competenze professionali, derivanti ordinariamente da percorsi di apprendimento non formali.</p>	<p>L'obbligo di partecipazione a specifici programmi di aggiornamento e assistenza tecnica assicura l'acquisizione di maggiori conoscenze sulla corretta applicazione degli impegni di misura.</p> <p>Considerato il livello di scolarizzazione non elevato, la formazione, permette di incrementare le competenze relative alle tecniche di gestione che migliorano le condizioni di benessere animale.</p> <p>Inoltre l'assistenza tecnica in azienda e le modalità di erogazione della formazione, per gruppi di allevatori, favorisce il confronto e lo scambio di “best practices”, che non avviene nella pratica ordinaria.</p>	<p>Il rispetto dell'impegno sarà controllato amministrativamente attraverso la verifica dell'attestato di partecipazione ai corsi di aggiornamento e della certificazione rilasciata dai servizi di assistenza tecnica.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p><u>Impegno remunerato</u></p> <p>E' stato considerato il costo del corso di formazione.</p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u></p> <p>l'impegno richiede la partecipazione ai programmi di aggiornamento e assistenza tecnica per aumentare le conoscenze e competenze professionali sul miglioramento del benessere degli animali.</p>
---	--	-----------------------	---	---	---	-----------------------	---

<p>Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti (con registrazione degli interventi effettuati): obbligo di adottare un piano aziendale di controllo e monitoraggio sui punti critici presenti in azienda che potrebbero favorire lo sviluppo di roditori e insetti. L'individuazione dei punti critici e l'attuazione degli interventi dovranno essere effettuati o autonomamente o mediante una ditta esterna, registrandone l'esecuzione</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Nella pratica ordinaria l'allevatore deve, se del caso, adottare misure adeguate per contrastare e per quanto possibile, evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi.</p>	<p>L'impegno determina un cambiamento migliorativo delle condizioni aziendali. Il piano di controllo e di monitoraggio aziendale impone all'allevatore un'attenzione costante e maggiore rispetto all'ordinarietà, dei siti aziendali individuati come punti critici favorevoli allo sviluppo dei roditori, mosche e altri insetti.</p> <p>L'adozione dell'impegno migliora le condizioni dell'allevamento con ripercussioni positive sul benessere degli animali, poiché il controllo sistematico e mirato dei punti critici riduce significativamente la popolazione dei roditori, mosche e insetti presenti in azienda che potrebbero causare stress, disturbi comportamentali ed altre malattie per gli animali presenti in azienda.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Verifica della presenza in azienda di un piano di controllo e monitoraggio sui punti critici.</p> <p>Verifica della registrazione degli interventi eseguiti nelle diverse aree critiche individuate in azienda e della presenza delle fatture di acquisto dei prodotti utilizzati o fattura/report della ditta esterna specializzata.</p>	<p><u>Impegno remunerato</u> E' stato considerato il costo del contratto con una ditta specializzata.</p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> nell'ordinarietà l'allevatore non dispone di un piano di controllo e monitoraggio aziendale che gli consente di programmare interventi efficaci di lotta ai roditori, mosche ed altri insetti.</p>
---	-----------------------	-----------------------	---	--	-----------------------	--	--

<p>Igiene pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione con registrazione degli interventi effettuati: interventi di pulizia straordinaria della stalla e dei locali e delle aree ad essa funzionalmente collegati, in occasione del rinnovo della lettiera o comunque garantire 3 interventi annui.</p>	<p>CGO 13 - Settore Benessere degli animali.</p> <p>Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;</p> <p>D.Lgs n. 146 del 26.03.2001; Punto 8 dell'Allegato al D.Lgs. n. 146 del 26.03.2001.</p> <p>Fabbricati e locali di stabulazione: <i>"I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati."</i></p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Nella pratica ordinaria i locali di stabulazione e la strumentazione con la quale gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi e devono poter essere puliti e disinfettati</p>	<p>L'impegno determina un cambiamento migliorativo delle condizioni igieniche dei locali di stabulazione e dei dispositivi, riducendo il rischio di diffusione e persistenza di malattie all'interno dell'allevamento, al fine di garantire un adeguato livello di benessere animale</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Verifica della registrazione degli interventi e delle fatture di acquisto dei prodotti necessari per la pulizia straordinaria dei locali e della strumentazione, in occasione del rinnovo della lettiera o comunque 3 interventi annui.</p> <p>Verifica delle condizioni igienico/sanitarie che possano garantire un adeguato livello di benessere animale</p>	<p><u>Impegno remunerato</u></p> <p>L'impegno determina un costo aggiuntivo dovuto all'acquisto dei prodotti di disinfezione e al maggior tempo necessario per eseguire i trattamenti.</p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> nella baseline e nell'ordinarietà l'allevatore non ha l'obbligo di eseguire per almeno 3 volte l'anno interventi di pulizia straordinaria</p>
---	---	-----------------------	--	--	-----------------------	---	--

<p>Utilizzo/Miglioramento della gestione della lettiera (con registrazione dei rinnovi/sostituzioni e quantità di paglia utilizzata):</p> <p>obbligo di miglioramento della gestione della lettiera, nei locali di ricovero degli animali, secondo le seguenti modalità:</p> <p>- rinnovo completo della lettiera almeno tre volte all'anno: i rinnovi dovranno essere effettuati dall'inizio del periodo di impegno ed entro l'inizio della stagione autunnale (ottobre) (a titolo esemplificativo il primo rinnovo entro la seconda decade di gennaio, il secondo entro la terza decade di aprile ed il terzo entro la prima decade di ottobre). Prima di ogni rinnovo si dovrà provvedere anche alla disinfezione e disinfestazione del locale.</p> <p>- aggiunta di paglia almeno due volte alla settimana ad esclusione del periodo estivo, al fine di mantenere la lettiera asciutta, morbida e pulita.</p>	<p>CGO 13 - Settore Benessere degli animali</p> <p>Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;</p> <p>D.Lgs n. 146 del 26.03.2001;</p> <p>Circolare n. 10 del Ministero della salute del 5 novembre 2001.</p> <p>Punto 8 dell'Allegato al D.Lgs. n. 146 del 26.03.2001.</p> <p>Fabbricati e materiali di stabulazione: <i>“i materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati”.</i></p> <p>Reg. (CE) n. 183/2005 Allegato III). La lettiera usata nell'unità di produzione animale è cambiata con frequenza tale da non ammuffire.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Gli allevatori rispettano la condizionalità e nella pratica ordinaria utilizzano la lettiera solamente durante il periodo dei parti, avendo cura che non si sviluppino muffe. Effettuano il rinnovo completo della lettiera una volta nel corso dell'anno in prossimità dei parti invernali. Nell'occasione è assicurata la pulizia e disinfezione del locale.</p>	<p>L'utilizzo della lettiera asciutta, morbida e pulita assicura le migliori condizioni di permanenza e riposo dell'animale nell'ovile.</p> <p>Una migliore condizione igienica della lettiera riduce il rischio di diffusione ambientale e persistenza di malattie all'interno del gregge, nonché migliori condizioni di salubrità dell'ovile e il miglioramento del benessere degli animali.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Verifica dello strato e delle condizioni di umidità e pulizia della lettiera e del locale di stabulazione.</p> <p>Controllo della registrazione delle quantità di materiali utilizzati, delle relative ricevute di acquisto e/o dei reimpieghi aziendali.</p>	<p><u>Impegno remunerato</u></p> <p>L'impegno determina un costo aggiuntivo dovuto all'acquisto e/o reimpiego della paglia e al maggior tempo necessario per due rinnovi completi della lettiera e per la rabboccatura settimanale.</p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> la lettiera è utilizzata solo nel periodo dei parti ed è rinnovata completamente solo una volta durante l'anno. Il rinnovo della lettiera, rispetto all'ordinarietà, è effettuata due volte in più all'anno e il rabbocco della lettiera a cadenza settimanale, oltre il periodo dei parti.</p>
--	--	-----------------------	---	--	-----------------------	--	---

<p>Controllo periodico degli impianti di mungitura:</p> <p>prevede l'obbligo di effettuare almeno due volte l'anno il controllo periodico degli impianti di mungitura. I controlli dovranno essere effettuati da un tecnico Laore o da un tecnico specializzato, il quale dovrà misurare, con adeguate apparecchiature, i livelli del vuoto e i rapporti di pulsazione, nonché verificare lo stato delle guaine e degli altri componenti dell'impianto.</p>	<p>CGO 13 - Settore Benessere degli animali.</p> <p>Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;</p> <p>D.Lgs n. 146 del 26.03.2001;</p> <p>Circolare n. 10 del Ministero della salute del 5 novembre 2001.</p> <p>Punto 13 dell'Allegato al D.Lgs n. 146 del 26.03.2001.</p> <p>Impianti automatici o meccanici: <i>“ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali”.</i></p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Nella pratica ordinaria l'allevatore effettua la pulizia e la disinfezione dell'impianto di mungitura dopo ogni utilizzo giornaliero. Verifica inoltre i parametri del livello del vuoto e del sistema di pulsazione, come previsto dalla condizionalità. L'intervento del tecnico specializzato è richiesto dall'allevatore nel caso di avarie e/o guasti dell'impianto.</p> <p>Il controllo programmato degli impianti da parte di tecnici specializzati non è una pratica ordinaria.</p>	<p>Il controllo programmato e periodico dell'impianto assicura condizioni e parametri tecnici di funzionamento ottimali che rispettano la fisiologia della mammella.</p> <p>I parametri tecnici di funzionamento entro i valori ottimali, non rilevabili dall'allevatore, tra i quali la stabilità e il livello del vuoto e il rapporto di pulsazione, migliorano lo stato di benessere degli animali in lattazione.</p> <p>Il non corretto livello di vuoto provoca stati di infiammazione della mammella, che provocano stress e sofferenza per l'animale. (Antonio Pazzona</p> <p>Dipartimento Ingegneria del Territorio Università degli Studi di Sassari).</p>	<p>I controlli amministrativi vertono sulla verifica dei due rapporti di controllo periodico redatti dal tecnico specializzato, sulla base dei parametri tecnici di funzionamento dell'impianto di mungitura. Nei rapporti di controllo periodico sono riportate le informazioni sul tipo di impianto e le misurazioni dei parametri fisici eseguiti, che dimostrano l'ottimale funzionamento dell'impianto e gli interventi prescritti in caso di anomalie di funzionamento.</p>	<p>Verifica dell'ottimale funzionamento dell'impianto, verifica dei rapporti di prova redatti dal tecnico specializzato, disponibili al momento del controllo in loco.</p> <p>Verifica che il beneficiario abbia eseguito gli interventi prescritti, in caso di anomalie di funzionamento.</p>	<p><u>Impegno remunerato</u></p> <p>E' stato considerato il costo aggiuntivo relativo alla manodopera del tecnico specializzato.</p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> rispetto alla pratica ordinaria basata su interventi saltuari, in caso di guasti, l'allevatore è obbligato a far controllare l'impianto da un tecnico specializzato due volte l'anno, ad acquisire e conservare il rapporto di prova del tecnico specializzato, con l'obbligo di adozione delle eventuali prescrizioni.</p>
--	--	-----------------------	--	---	---	--	--

14.1.2 Pagamento per il benessere degli animali – settore suini

Sottomisura:

- 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali

Descrizione del tipo di intervento

Come evidenziato dall'analisi SWOT, nella Regione Sardegna i suini (169.752 capi nel 2010) sono allevati in allevamenti stabulati di razze e incroci di tipo industriale e in allevamenti semibradi di razze rustiche allevate all'aperto per parte dell'anno. Nell'allevamento semibrado praticato in Sardegna sono frequenti fenomeni di carico di bestiame eccessivo, degradazione e depauperamento del terreno e delle superfici pascolive e problemi di ordine veterinario e epidemiologico. La produzione è orientata al suinetto da latte per il consumo alimentare e secondariamente alla produzione di magroni.

Sulla base delle modalità di allevamento e degli indirizzi produttivi prevalenti, come definiti nell'ambito dell'Anagrafe zootecnica, in Sardegna si distinguono tre diversi metodi di produzione:

- **allevamenti stabulati con indirizzo produttivo da riproduzione e/o da ingrasso:** comprendono
 - gli allevamenti dove sono presenti suini riproduttori e suini in accrescimento fino alla fase di ingrasso destinati alla macellazione;
 - gli allevamenti con la produzione del suinetto da latte (lattonzolo) destinato al consumo e/o alla produzione di suini (lattoni, magroncelli, scrofette, ecc.) da destinare ad altri allevamenti;
 - gli allevamenti specializzati per l'ingrasso, in cui sono allevati suini in accrescimento dalla fase dello svezzamento e/o magronaggio fino alla fine del ciclo produttivo destinati alla macellazione o ad altri allevamenti da ingrasso;
- ~~**allevamenti stabulati con indirizzo produttivo da autoconsumo/familiare:**~~ ~~comprendono gli allevamenti di suini la cui produzione è destinata all'autoconsumo nell'ambito dell'azienda agricola; si tratta in genere di aziende specializzate in allevamenti di altre specie, prevalentemente ovini e caprini;~~
- **allevamento confinato semibrado:** comprende gli allevamenti tradizionali di suini all'aperto che devono rispettare i requisiti definiti **all'articolo 5 della Legge Regionale del 2 Agosto 2018, n. 28 recante "Disposizioni per la valorizzazione della suinicoltura sarda"** nell'articolo 2 della Determinazione n. 87 del 11.02.2015 del Responsabile dell'Unità di Progetto per la eradicazione della Peste suina africana: ~~"allevamento confinato semibrado: la pratica di allevamento che comporti la detenzione di suini all'aperto in spazi confinati di superficie non superiore ai 3 ettari, che per via della separazione esistente tra detta struttura e l'esterno, realizzata grazie a recinti o altri manufatti, non sia accessibile da parte di altri suini presenti al di fuori di detto allevamento o da cinghiali selvatici".~~ Nell'ambito dell'Anagrafe zootecnica l'allevamento confinato semibrado può corrispondere con uno qualsiasi dei due indirizzi produttivi sopra previsti.

E' necessario precisare che in tutto il territorio della Sardegna il pascolo brado dei suini è vietato, **ai sensi della Legge Regionale n. 28 del 2 Agosto 2018.** ~~e disposizioni attuative del Responsabile dell'unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana (Determinazione n. 87 del 11.02.2015).~~ L'articolo 5 della determinazione recita: ~~"Al fine di attuare il Programma straordinario di eradicazione della PSA approvato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 5/6 del 6 Febbraio 2015 e sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo n. 54/2004, è vietato in tutto~~

~~il territorio della regione il pascolo dei suini tenuti in spazi all'aperto non confinati o comunque in modo tale da non prevenire in modo efficace il contatto tra detti suini ed altri suini mantenuti in aziende diverse e/o con cinghiali selvatici".~~ Tale divieto non si applica ai suini tenuti al pascolo in allevamenti confinati semibradi, come definiti nell'articolo 2 **5** della ~~Determinazione stessa~~ **medesima Legge**.

Il miglioramento delle condizioni di benessere animale, rispetto all'applicazione delle ordinarie pratiche di allevamento, consente di valorizzare i sistemi tradizionali di allevamento, migliorare la conoscenza sui sistemi di benessere animale, promuovere l'organizzazione e l'innovazione della filiera attraverso la partecipazione a sistemi di qualità e di benessere animale e promuovere la cooperazione per l'innovazione delle filiere zootecniche, rispondendo ai fabbisogni: 4.2.5-4.2.9-4.2.11-4.2.12 evidenziati nell'analisi.

Il tipo di intervento 14.1.2 contribuisce alla Focus area 3A "Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali".

Scopo del tipo di intervento è l'introduzione e l'applicazione di pratiche aziendali superiori agli obblighi di condizionalità e all'ordinarietà, mirate al miglioramento del benessere animale negli allevamenti suinicoli regionali.

Il beneficiario ha l'obbligo di rispettare in tutto l'allevamento suino gli impegni più rigorosi rispetto agli obblighi di condizionalità e all'ordinarietà individuati per metodo di produzione. Nella tabella 1 è riportata **la descrizione degli impegni**, riferiti ai settori di cui all'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 807/2014.

~~Nel calcolo dei maggiori costi per gli impegni non sono state considerate le spese specifiche dovute alle registrazioni delle informazioni previsti negli impegni di misura.~~

Nella tabella 2 gli impegni applicati sono raggruppati in Interventi, classificati in funzione delle modalità di produzione e del tipo di pavimentazione delle strutture di stabulazione.

Settori <i>articolo 10 del Regolamento (UE) n. 807/2014</i>	Tipo impegno	Descrizione impegno
A) Acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia	1) Miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere animale	obbligo di partecipazione a specifici programmi di aggiornamento e di assistenza tecnica in particolare sul mantenimento e miglioramento del benessere animale per complessive 18 ore annue. <u>Impegno non remunerato</u>
B) Condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	2) Gestione degli spazi interni dell'allevamento	obbligo di allevare i suini in gruppi stabili e in uno spazio più ampio rispetto alla baseline e all'ordinarietà, prevedendo, fin dall'inizio della costituzione del gruppo, una superficie disponibile per ciascun capo pari a: — stalla di ingrasso: minimo 0,70 m² per ogni suino di peso maggiore ai 25 kg fino a 110 kg; — stalla per scrofette: minimo 2,3 m² per ogni scrofetta; — stalla per scrofe: minimo 3,5 m² per ogni scrofa. <u>Impegno remunerato</u>
	3) Utilizzo della lettiera negli spazi interni all'allevamento	obbligo di utilizzare la lettiera, escluso il periodo estivo, nelle diverse zone di allevamento (zone/box per la fecondazione, gestazione, svezzamento, ingrasso e nelle gabbie parto oltre i termini previsti dalla normativa vigente), con aggiunta di paglia o altro materiale idoneo (fieno, segatura e trucioli) a cadenza almeno settimanale, al fine di mantenere la lettiera asciutta, morbida e pulita; rimozione completa della lettiera, pulizia e disinfezione dell'area alla fine del ciclo di allevamento nelle diverse zone previste. <u>Impegno remunerato</u> Le quantità di paglia consumate per la lettiera devono essere registrate in un'apposita scheda. <u>Impegno non remunerato</u>
	4) Gestione dell'allevamento confinato semibrado	obbligo della parcellizzazione delle aree destinate all'allevamento mediante la divisione in almeno due lotti e rotazione del pascolo con utilizzo di ognuna per un periodo massimo di 6 mesi. Almeno ogni 6 mesi: trasferimento degli animali nella nuova zona di pascolamento, disinfezione, disinfestazione e spostamento delle strutture, dei ricoveri e dei dispositivi (recinti mobili e capannine) <u>Impegno remunerato</u>

Settori <i>articolo 10 del Regolamento (UE) n. 807/2014</i>	Tipo impegno	Descrizione impegno
A) Acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia	1) Piani alimentari in relazione alle età e alla fase produttiva	Predisposizione e adozione di un piano nutrizionale dell'allevamento e razioni alimentari bilanciate e ottimizzate per tutte le categorie di animali presenti in allevamento, per il loro stato nutrizionale e per i diversi stadi fisiologici, redatto da un tecnico Laore o da un tecnico alimentarista <u>Impegno non remunerato</u>
	2) Miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere	obbligo di partecipare a specifici programmi di aggiornamento e assistenza tecnica in particolare sul mantenimento e miglioramento del benessere animale per complessive 8 ore. <u>Impegno remunerato</u>
B) Condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale:	3) Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti (con registrazione degli interventi effettuati)	obbligo di adottare un piano aziendale di controllo e monitoraggio sui punti critici presenti in azienda che potrebbero favorire lo sviluppo di roditori e insetti (Piano di derattizzazione). L'individuazione dei punti critici e l'attuazione degli interventi dovranno essere effettuati o autonomamente o mediante una ditta esterna, registrandone l'esecuzione <u>Impegno remunerato</u>
	4) Igiene e pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione con registrazione degli interventi effettuati	Interventi di pulizia straordinaria della stalla e dei locali e delle aree ad essa funzionalmente collegati, in occasione del rinnovo della lettiera o comunque garantire 3 interventi annui <u>Impegno remunerato</u>
	5) Miglioramento delle condizioni di stabulazione, aumento dello spazio disponibile per capo	l'impegno consiste nell'allevare i suini in gruppi stabili e in uno spazio più ampio rispetto alla baseline e prevedendo, fin dall'inizio della costituzione del gruppo, una superficie disponibile per ciascun capo pari a: <ul style="list-style-type: none"> - Stalla di ingrasso: minimo 0.70 m² per ogni suino in accrescimento/ingrasso; - stalla per scrofette: minimo 2,3 m² per ogni scrofetta; - stalla per scrofe: minimo 3,5 m² per ogni scrofa. <u>Impegno remunerato</u>
	6) Utilizzo/ Miglioramento della gestione della lettiera (con registrazione dei rinnovi/sostituzioni e quantità di paglia utilizzata)	utilizzo della lettiera, escluso il periodo estivo, nelle diverse zone di allevamento (zone/box per la fecondazione, gestazione, svezzamento, ingrasso e nelle gabbie parto oltre i termini previsti dalla normativa vigente) con aggiunta di paglia o altro materiale idoneo a cadenza almeno settimanale, al fine di mantenere la lettiera asciutta, morbida e pulita; rimozione completa della lettiera, pulizia e disinfezione dell'area alla fine del ciclo di allevamento nelle diverse zone previste. <u>Impegno remunerato</u>
	7) Gestione dell'allevamento confinato semibrado secondo le disposizioni regionali	parcellizzazione degli areali destinati all'allevamento mediante divisione in almeno due lotti e rotazione del pascolo con utilizzo di ognuno per un periodo massimo di 6 mesi. Almeno ogni sei mesi spostamento degli animali nella nuova zona di pascolamento, disinfezione e disinfestazione e spostamento delle strutture e dei dispositivi (recinti mobili, elettrici, etc.) e dei ricoveri. <u>Impegno remunerato</u>

Tabella 2 -Impegni suini per intervento

Tipo di intervento	Impegno 1 Miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere animale	Impegno 2 Gestione degli spazi interni dell'allevamento	Impegno 3 Utilizzo della lettiera negli spazi interni dell'allevamento	Impegno 4 Gestione dell'allevamento confinato semibrado
Intervento 1 Allevamento stabulato con indirizzo produttivo da riproduzione e/o da ingrasso (strutture con pavimento fessurato)	x	x	non pertinente	non pertinente
Intervento 2 Allevamento stabulato con indirizzo produttivo da riproduzione e/o da ingrasso (strutture con pavimento continuo)	x	non pertinente	x	non pertinente

Intervento 3 Allevamento stabulato con indirizzo produttivo da autoconsumo/familiare (strutture con pavimento continuo)	x	non pertinente	x	non pertinente
Intervento 4 Allevamento confinato semibrado	x	non pertinente	x	x

	Settore 1		Settore 2				
	Piani alimentari in relazione alle età e alla fase produttiva	Miglioramento delle conoscenze professionali sul Benessere degli Animali	Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti	Igiene pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione effettuati	Miglioramento delle condizioni di stabulazione, aumento dello spazio disponibile per capo	Utilizzo/Miglioramento della gestione della lettiera	Gestione dell'allevamento confinato semibrado secondo le disposizioni regionali
Allevamento stabulato in strutture con pavimento grigliato/fessurato	X	X	X	X	X	non pertinente	non pertinente
Allevamento stabulato in strutture con pavimento continuo	X	X	X	X	X	X	non pertinente
Allevamento confinato semibrado	X	X	non pertinente	X	non pertinente	X	X

Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso sotto forma di pagamento annuale per UBA oggetto d'impegno, allevate nel territorio regionale.

Gli importi del sostegno annuo per UBA sono diversificati in funzione degli impegni per ciascun intervento.

Collegamenti con altre normative

Decisione della Commissione Europea n. 778/2006 del 14 novembre 2006, relativa ai "requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie animali", attuata a livello regionale con determinazione n.129 del 25 febbraio 2011 del Direttore del Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

~~Determinazione n. 87 del 11.02.2015 del Responsabile dell'Unità di Progetto per la Eradicazione della Peste Suina Africana.~~

Legge Regionale del 2 Agosto 2018, n. 28 recante "Disposizioni per la valorizzazione della suinicoltura sarda"

Determinazione dell'Unità di progetto della Regione Sardegna per la eradicazione della peste suina africana del 25.10.2018 n. 662 e ss mm ii **n. 3/344 del 27.06.2023.**

Beneficiari

Agricoltori in attività, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, che si impegnano volontariamente a realizzare interventi per il benessere degli animali, descritti nel paragrafo 8.2.13.3.2.1 *Descrizione del tipo di intervento*.

Costi ammissibili

Il pagamento, a norma dell'articolo 33(3) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027". Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall'Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.

- i maggiori costi e i minori guadagni per gli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (CE) n. 1306/2013 e da altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale e della pratica agricola ordinaria applicata a livello di azienda agricola (*baseline*), nella zona di intervento;
- i costi di transazione, che si riferiscono ai costi e ai maggiori oneri per il beneficiario dovuti alla gestione della domanda, alle attività di assistenza propedeutiche alla presentazione della domanda, alla gestione della documentazione dell'esecuzione degli impegni e al tempo impiegato per la partecipazione all'aggiornamento professionale e ai programmi di assistenza tecnica, sono specificati nel paragrafo 8.2.13.3.2.10 "Informazioni specifiche dell'intervento";
- i costi di transazione ammissibili non superano il 20 % del premio pagato per gli impegni, come previsto dall'articolo 33, punto 3 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Condizioni di ammissibilità

Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario:

Comunitari: essere agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Criteri di ammissibilità relativi alla domanda di aiuto:

Regionali: Sono ammissibili gli allevamenti suini localizzati nel territorio della Regione Sardegna, classificati nelle tipologie descritte nel paragrafo 8.2.13.3.2.1 "*descrizione del tipo d'intervento*", con un numero di capi ammessi al sostegno pari ad almeno 2 UBA, calcolate sulla base del seguente indice di conversione:

Sono ammissibili a premio le seguenti categorie di animali: scrofe, scrofette e suini da ingrasso, sulla base del seguente indice di conversione:

scrofe **riproduttrici** e scrofette di peso maggiore a 50 kg = 0,5 UBA

altri suini (**scrofette, magroni, magroncelli e verri** suini da ingrasso) = 0,3 UBA

Altri obblighi:

Regionali:

Tutti i beneficiari che aderiscono al settore suino devono obbligatoriamente avere la qualifica di allevamento/azienda controllata o certificata per peste suina africana, così come previsto dalla Determinazione dell'Unità di progetto della Regione Sardegna per la eradicazione della peste suina africana del 25.10.2018 n. 662 e ss mm ii n. 3/344 del 27.06.2023, in particolare:

- avere la qualifica di allevamento/azienda controllata per peste suina africana entro la prima annualità di adesione all'intervento;
- avere la qualifica di allevamento/azienda certificata per peste suina africana entro la seconda annualità di adesione all'intervento.

Modalità di controllo: la qualifica sanitaria di ciascun allevamento suino è controllata tramite la verifica in BDN dell'esito dei controlli veterinari.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 non si prevede l'obbligo di applicazione dei criteri di selezione.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del pagamento è diversificato in funzione delle impegni applicabili agli interventi individuati, come sottoriportato.

~~L'importo dei costi di transazione non supera il 20 % del premio pagato per gli impegni.~~

Tabella premi suini

Interventi	Premio per gli impegni previsti dall'intervento	Costi di transazione	Premio totale
Intervento 1 Allevamento stabulato con indirizzo produttivo da riproduzione e/o da ingrasso (strutture con pavimento fessurato)	Suini in accrescimento/ingrasso 7 €/UBA/anno	1 €/UBA/anno	8 €/UBA/anno
	Scrofette 64 €/UBA/anno	2 €/UBA/anno	66 €/UBA/anno
	Scrofe 92 €/UBA/anno	2 €/UBA/anno	94 €/UBA/anno
Intervento 2 Allevamento stabulato con indirizzo produttivo da riproduzione e/o da ingrasso (strutture con pavimento continuo)	228 €/UBA/anno	45 €/UBA/anno	273 €/UBA/anno
Intervento 3 Allevamento stabulato con indirizzo produttivo da autoconsumo/familiare (strutture con pavimento continuo)	228 €/UBA/anno	45 €/UBA/anno	273 €/UBA/anno
Intervento 4 Allevamento confinato semibrado	278 €/UBA/anno	53 €/UBA/anno	331 €/UBA/anno

Tipo di allevamento	Categorie di animali ammissibili	Importo del premio €/UBA/anno
Allevamento stabulato in strutture con pavimento fessurato	suini	50
	scrofe	150
	suini	68

Allevamento stabulato in strutture con pavimento continuo	scrofe	175
Allevamento confinato semibrado	suini	131
	scrofe	185

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base dei rischi rilevati nella programmazione 2007-2013 e della valutazione ex ante, hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione dell'intervento e hanno individuato le seguenti categorie:

R5 – impegni difficili da verificare/controllare

L'esperienza della passata programmazione nel settore ovicaprino ha evidenziato che alcuni impegni sono di difficile verifica e controllo. Tra questi si segnala, in generale, il conteggio degli animali presenti in azienda.

R6 – pre-condizioni come condizioni di ammissibilità

In generale identificare delle pre-condizioni di accesso come condizioni di ammissibilità aumenta in modo significativo il rischio di errore, in quanto una violazione anche di entità trascurabile comporta la riduzione totale del sostegno.

R8 - sistemi informatici

I rischi relativi a questo punto comprendono l'incompletezza delle informazioni richieste per la presentazione delle domande e gli errori legati alla gestione del procedimento amministrativo. Per quello che riguarda la gestione del procedimento delle misure a capo/superficie si evidenziano in particolare i seguenti rischi: ritardi e incompletezza dei controlli amministrativi, debolezze nelle procedure per l'identificazione del campione di controllo in loco, carenze nell'esecuzione dei controlli in loco (p.e. preavviso, tempistica, completezza, tracciabilità), mancata supervisione del controllo, errori/incompletezza nella elaborazione delle statistiche dei controlli.

R9 – domande di pagamento

Gli errori nelle domande di pagamento presentate dai beneficiari e/o il loro inadeguato trattamento è stato identificato come uno dei principali problemi legati alla verificabilità e controllabilità dello sviluppo rurale. I rischi di errore nell'implementazione dell'intervento sono collegabili al mancato rispetto dei seguenti requisiti/impegni: dichiarazione del numero dei capi e loro corretta registrazione, esecuzione degli impegni secondo la scheda di misura, gestione dell'applicazione delle riduzioni.

Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione.

I requisiti della misura sono tutti verificabili e controllabili tramite il SIGC dell'OP e l'esecuzione di verifiche documentali e in loco. Le informazioni necessarie per il controllo amministrativo degli impegni di misura sono organizzate in una banca dati regionale, ai fini istruttori. La conservazione di tutti i dati garantisce la ripercorribilità delle fasi di controllo.

Ai fini di attenuare gli effetti dei rischi **le modalità di controllo individuate per ogni impegno sono riportate al paragrafo "Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri..."**

si riportano per ogni impegno le modalità di controllo individuate.

~~Modalità di controllo dell'impegno 1 — miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere animale: sarà controllato amministrativamente attraverso la verifica dell'attestato di partecipazione ai corsi di aggiornamento e della certificazione rilasciata dai servizi di assistenza tecnica.~~

~~Modalità di controllo dell'impegno 2 — gestione degli spazi interni dell'allevamento: sarà controllato in loco, attraverso la verifica del numero di animali presenti in ciascun box, la superficie disponibile per ciascun capo non può essere inferiore a quanto stabilito dall'impegno; il non rimescolamento dei gruppi è verificato attraverso la corrispondenza tra gli identificativi registrati in un'apposita scheda (o nel sistema di tracciabilità aziendale) e gli identificativi degli animali presenti nel box.~~

~~Modalità di controllo dell'impegno 3 — utilizzo della lettiera negli spazi interni dell'allevamento: sarà controllato in loco attraverso la verifica dello strato e delle condizioni di umidità e pulizia della lettiera. Verifica della registrazione delle quantità di materiali utilizzati, delle relative ricevute di acquisto e/o dei reimpieghi aziendali dei lettini. Verifica dello stato delle aree vuote.~~

~~Modalità di controllo dell'impegno 4 — gestione dell'allevamento semibrado: sarà controllato in loco attraverso la verifica della parcellizzazione delle aree destinate all'allevamento. Si verifica la presenza degli animali nelle aree predisposte e la presenza di tracce del passaggio (escrementi, paglia, ecc.).~~

R6 – pre-condizioni come condizioni di ammissibilità

~~Al fine di ridurre il tasso di errore, l'intervento non prevede pre-condizioni di accesso variabili nel corso del periodo di impegno, che non rispondono a criteri sì/no e che non sono indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi del tipo di intervento. L'intervento prevede pre-condizioni di accesso, facilmente verificabili tramite la Banca Dati Nazionale delle Anagrafe zootecnica.~~

R8 - sistemi informatici

Nella messa a punto del sistema informatico saranno seguiti i seguenti orientamenti:

- a. nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate e dove sarà assicurata l'avvenuta supervisione da parte del superiore gerarchico;
- b. si procederà alla redazione di manuali specifici per tutte le fasi del procedimento amministrativo, che descriveranno tempistiche, modalità e tipologie di controllo da effettuare, stabilendo anche la procedura per l'identificazione del campione di controllo in loco;
- c. nel corso del procedimento amministrativo saranno utilizzate banche dati o documenti informatizzati di supporto all'attività istruttoria, prevedendo il controllo incrociato e lo scambio di informazioni con altri soggetti, ove pertinente.

Per la messa a punto del sistema informatico e procedure, si terrà in ogni modo conto delle osservazioni e raccomandazioni risultati dagli audit effettuati sui PSR 2007-2013.

R9 – domande di pagamento

Sono previste attività di informazione e divulgazione a favore dei beneficiari per migliorare le conoscenze e la consapevolezza degli impegni dell'intervento. Tale attività di tipo informativo riguarderà anche i soggetti che si occupano di assistenza alla gestione delle aziende agricole beneficiarie della misura 14. Per quanto riguarda l'applicazione delle riduzioni, si provvederà a

stabilire una maggiore correlazione e proporzionalità tra l'inadempienza riscontrata nel rispetto degli impegni e le riduzioni applicabili.

Valutazione generale della misura

La valutazione complessiva della verificabilità della misura, in relazione al controllo delle condizioni di ammissibilità agli aiuti e del rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, è stata effettuata mediante il sistema informatico VCM "Verificabilità e controllabilità delle misure" della Rete rurale nazionale, definito a livello nazionale, che presenta gli elementi corrispondenti alla previsione di cui all'articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Gli elementi del controllo del numero degli animali e dell'esecuzione degli impegni sono verificabili attraverso la consultazione della banca dati del SIAN, della BDN (Sistema informativo nazionale veterinario) e di banche dati regionali.

Inoltre, per ridurre il tasso di errore dovuto ai beneficiari, coerentemente con le disposizioni della misura, gli elementi di ulteriore dettaglio per l'implementazione del tipo di intervento (le modalità di presentazione delle domande, la definizione degli algoritmi di calcolo dei premi, la definizione tecnica di dettaglio degli impegni di misura, delle riduzioni per inadempienze, nonché ulteriori specifiche delle modalità di controllo) saranno inseriti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative regionali, pubblicate e divulgate, al fine di renderle trasparenti ai potenziali beneficiari.

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Gli impegni aggiuntivi introdotti dall'intervento sono superiori alla pratica agricola ordinaria di riferimento (baseline) e ai seguenti requisiti nazionali e comunitari corrispondenti alle norme obbligatorie stabilite in applicazione del Capitolo I Titolo VI del Regolamento (UE) n. 1306/2013:

- CGO 12 - Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- CGO 13 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 – Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 2 agosto 2011 n. 178);
- Decreto Legislativo n. 146 del 26 marzo 2001;
- Circolare n. 10 del Ministero della salute del 5 novembre 2001.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Gli impegni sono stati differenziati in funzione dei metodi di produzione e del tipo di pavimentazione delle strutture di stabulazione.

~~La metodologia utilizzata per il calcolo dei costi ammissibili non ha potuto seguire un'analisi di tipo controfattuale, basata sul confronto del margine lordo di aziende con allevamento suinicolo che hanno adottato gli impegni e aziende che non aderiscono all'intervento, poiché si tratta d'impegni di nuova introduzione.~~

~~Per la determinazione del livello dei premi è stato calcolato l'effetto dell'applicazione degli impegni sul risultato economico, calcolando i pertinenti costi aggiuntivi per ciascun impegno e il mancato guadagno per l'impegno relativo alla gestione degli spazi interni dell'allevamento, stimato come riduzione del Margine lordo dovuto alla diminuzione del numero dei capi allevati.~~

~~Per la determinazione del Margine lordo sono stati utilizzati i dati di bilancio economico degli allevamenti suinicoli ordinari presenti nelle Banche dati RICA annualità 2010-2011-2012.~~

~~Per la quantificazione del costo orario del lavoro di un operatore agricolo, si è fatto riferimento alla quantificazione del "reddito da lavoro dipendente" calcolato dalla Banca d'Italia a livello nazionale, considerando il costo sostenuto dai datori di lavoro per i lavoratori agricoli, a titolo di remunerazione del lavoro dipendente. Dalla Relazione annuale 2013 della Banca d'Italia è emerso che in agricoltura il costo orario del dipendente è pari a 11,45 euro/ora. Poiché in tutto il territorio nazionale si applicano le tabelle retributive dello stesso Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli, integrate a livello provinciale di una percentuale analoga in tutte le province italiane, il costo del lavoro agricolo, determinato a livello nazionale, è rappresentativo della situazione reale del costo del lavoro agricolo in Sardegna.~~

L'analisi per la determinazione dell'entità dei pagamenti è stata condotta dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dell'Autorità di Gestione. Il CREA ha elaborato il Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027", dove sono riportati gli importi degli aiuti che compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento.

Ai fini della determinazione dei costi supplementari connessi agli impegni derivanti dall'adesione all'intervento "Pagamento per il miglioramento del Benessere degli animali" sono stati presi in considerazione, come fonte dati, le informazioni derivanti dall'IZS della Sardegna, dall'IZS di Teramo, Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani – Associazione Provinciale trebbiatori e motoaratori della provincia di Alessandria (CAIAGROMEC); dal tariffario dell'Associazione di imprese di meccanizzazione agricole (Apema) di Milano, Lodi, Como e Varese del 2021 e dal Centro CREA Zootecnia e Acquacoltura (CREA ZA).

Per determinare i costi supplementari è stato preso in considerazione, il numero di capi presenti all'interno di un "allevamento tipo regionale", con una consistenza media di 11 UBA.

I costi di transazione sono stati ricavati dalle informazioni derivanti dalla Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani – Associazione Provinciale trebbiatori e motoaratori della provincia di Alessandria. Tali costi comprendono, anche, quelli inerenti alla registrazione. Essi riguardano la presentazione della domanda di ingresso per il primo anno di impegno e quelle di conferma per i successivi quattro anni e includono anche i costi di registrazione.

L'introduzione degli impegni determina un aumento del fabbisogno di lavoro, rispetto a quello ordinario, che è sostenuto dall'imprenditore attraverso un maggiore impiego di manodopera aziendale nelle operazioni di allevamento e/o con il ricorso al lavoro temporaneo avventizio. Per la stima del costo della manodopera di un operaio agricolo sono state utilizzate le tariffe previste dai Contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl).

Di seguito per ogni impegno viene riportato il dettaglio dei costi aggiuntivi e/o dei mancati guadagni

La variazione delle spese specifiche è stata calcolata a livello di singolo impegno:

Impegno 1: Miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere animale

~~Impegno non remunerato. Il costo del tempo aggiuntivo impiegato per la partecipazione all'aggiornamento professionale e per la partecipazione ai programmi di assistenza tecnica è stato considerato nei costi di transazione.~~

Impegno 2: Gestione degli spazi interni dell'allevamento

~~Impegno remunerato. L'adesione all'impegno determina un mancato guadagno dovuto alla riduzione del numero dei capi allevati, per unità di superficie. La quantificazione del mancato guadagno per le scrofette e le scrofe è stata calcolata, determinando il minor numero di capi allevati e successivamente rapportando il relativo Margine lordo ad UBA. Nella seguente tabella è riportato il premio per le scrofette e le scrofe in seguito alla variazione del Margine Lordo determinato dall'applicazione dell'impegno. La variazione del Margine Lordo è stata calcolata utilizzando i dati presenti nelle Banche dati RICA annualità 2010-2011-2012.~~

Categoria Suini	Spazio Ordinario (mq/capo)	Spazio Impegno (mq/capo)	Premio €/UBA
Scrofette	1,8	2,3	64
Scrofe	2,5	3,5	92

~~Per i suini all'ingrasso, la riduzione in termini di differenziale di Margine lordo non è stata considerata, in quanto il minor numero di capi allevati è la conseguenza della diminuzione delle scrofe e scrofette allevate. Per i suini all'ingrasso, il premio è stato calcolato determinando i costi aggiuntivi di gestione della stalla, in termini di maggiore incidenza delle spese specifiche sostenute per la gestione degli spazi aggiuntivi per ciascun capo, come previsto dall'impegno. Nella seguente tabella è riportata la differenza della superficie utilizzata in seguito all'adozione dell'impegno e il conseguente premio.~~

Peso vivo-suino da ingrasso Kg	Condizionalità (mq/capo)	Pratica ordinaria (mq/capo)	Impegno (mq/capo)	Differenza (mq/capo)	Premio €/UBA
Da 25 kg a 30 kg	0,30	0,40	0,70	0,30	7
Da 30 kg a 50 kg	0,40	0,40		0,30	
Da 50 kg a 85 kg	0,55	0,60		0,10	
Da 85 kg a 110 kg	0,65	0,65		0,05	
Media spazio	0,48	0,51	0,70	0,19	

~~Considerando uno spazio medio aggiuntivo di 0,19 mq/capo, dettato dall'applicazione dell'impegno, rispetto alle condizioni ordinarie (0,51 mq/capo) ed un costo di gestione della stalla pari a 3 euro/capo (Fonte ISMEA CRPA, nell'ambito dello studio di fattibilità per il progetto "Suino leggero/intermedio") si ha un costo aggiuntivo di 1,1 euro/capo pari a 3,7 euro/UBA. Considerando che normalmente si effettuano 2 cicli produttivi all'anno, i costi aggiuntivi ammontano a 7 euro/UBA/anno.~~

Impegno 3: Utilizzo della lettiera negli spazi interni dell'allevamento

~~Impegno remunerato. L'impegno determina un costo aggiuntivo dovuto al maggior tempo che l'allevatore dedica per il rinnovo e rabboccatura della lettiera e dei costi aggiuntivi che deve sostenere per l'acquisto del lettime.~~

~~Il costo aggiuntivo, dovuto al maggior tempo che l'allevatore dedica per il rinnovo della lettiera (almeno una volta alla settimana, e al rimescolamento almeno una volta al giorno), è determinato considerando necessario un tempo pari 18 ora/UBA/anno che corrisponde ad una spesa aggiuntiva (calcolata 11,45 €/ora) di 206 €/UBA. Per determinare il quantitativo di lettime necessario per la realizzazione della lettiera, si è considerato uno spessore adeguato di circa 30 mm e lo spazio di 4,5 mq, occupato da n. 1 UBA suino, con un apporto medio giornaliero di 1,5 Kg UBA/giorno (ad eccezione dei mesi estivi), considerando un costo medio della paglia pari a 5,5 €/q, il costo totale annuo per il materiale della lettiera, pari a 22 €/UBA. I costi aggiuntivi totali relativi all'impegno "utilizzo della lettiera negli spazi interni dell'allevamento" ammontano a 228 €/UBA (manodopera 206 €/UBA + apporto paglia 22 €/UBA).~~

~~Le operazioni per la registrazione delle lettiera non sono state considerate nel calcolo del premio per l'impegno, ma sono comprese nei costi di transazione.~~

Impegno 4: Gestione dell'allevamento confinato semibrado

~~Impegno remunerato. L'impegno determina costi aggiuntivi dovuti al maggior tempo che l'allevatore dedica nell'allestimento degli areali, allo spostamento delle strutture e dei dispositivi (recinti mobili, elettrici ecc.) e per lo spostamento degli animali. Gli esperti del settore stimano un impegno aggiuntivo effettivo, per un allevamento di 16 capi (8 UBA), di totali 36 ore annue che corrispondono ad una spesa di manodopera di 412 euro/anno (11,45 euro/ora) corrispondenti a 52 euro/UBA, dalla quale sono detratte le minori spese per la riduzione dell'utilizzo dei prodotti antiparassitari, per un importo finale pari a 50 €/UBA.~~

- **Piani alimentari in relazione alle età e alla fase produttiva.** Impegno non remunerato. Il costo del tecnico alimentarista non è remunerato in quanto, tale attività rientra nei programmi di assistenza tecnica erogati dall'Agenzia Laore.
- **Miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere animale.** Impegno remunerato. E' stato considerato il costo per la partecipazione ad un corso di formazione di 8 ore.
- **Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti (con registrazione degli interventi effettuati).** Impegno remunerato. L'impegno prevede l'obbligo di individuare i punti critici presenti in azienda che potrebbero favorire lo sviluppo di roditori e insetti e l'attuazione degli interventi di contrasto. E' stato considerato il costo per il contratto con una ditta specializzata per l'attuazione degli interventi di contrasto allo sviluppo di roditori e insetti.

- **Igiene pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione con registrazione degli interventi effettuati.** Impegno remunerato. L'impegno determina un costo aggiuntivo dovuto all'acquisto dei prodotti di disinfezione e al maggior tempo necessario per eseguire gli interventi di pulizia straordinaria della stalla e dei locali, in occasione del rinnovo della lettiera o comunque almeno 3 volte l'anno.
- **Miglioramento delle condizioni di stabulazione, aumento dello spazio disponibile per capo.** Impegno remunerato. L'adesione all'impegno determina un mancato guadagno dovuto alla riduzione del numero dei capi allevati, per unità di superficie.
- **Utilizzo/Miglioramento della gestione della lettiera (con registrazione dei rinnovi/sostituzioni e quantità di paglia utilizzata).** Impegno remunerato. L'impegno determina un costo aggiuntivo dovuto al maggior tempo che l'allevatore dedica per il rinnovo e rabboccatura della lettiera e dei costi aggiuntivi che deve sostenere per l'acquisto del lettime, in quantità maggiore rispetto all'ordinarietà, che prevede l'utilizzo del materiale di arricchimento solo nel periodo del parto e per le attività di esplorazione e manipolazione.
- **Gestione dell'allevamento confinato semibrado.** Impegno remunerato. L'impegno determina costi aggiuntivi dovuti al maggior tempo che l'allevatore dedica nell'allestimento degli areali, allo spostamento delle strutture e dei dispositivi (recinti mobili, elettrici ecc.) e per lo spostamento degli animali

Costi di transazione

~~Per la quantificazione dei costi di transazione sono state considerate le seguenti categorie di costi, quantificate in ore di lavoro aggiuntive che l'allevatore impiega per l'adesione al tipo di intervento:~~

- ~~• costo delle attività di assistenza propedeutiche alla presentazione della domanda;~~
- ~~• costo di gestione della pratica;~~
- ~~• maggiori oneri per il beneficiario, considerati in termini di ore di lavoro aggiuntive per la gestione della documentazione dell'esecuzione degli impegni;~~
- ~~• costo del tempo impiegato per la partecipazione all'aggiornamento professionale e per la partecipazione ai programmi di assistenza tecnica.~~

~~Il tempo necessario per l'allevatore per predisporre la domanda e per le successive attività di gestione della pratica è stato quantificato in 20 ore annue. Le attività di gestione dei documenti sull'esecuzione degli impegni, tra cui la registrazione delle operazioni dell'utilizzo della lettiera e della gestione degli spazi interni, comportano un impiego di manodopera di 18 ore annue. Per adempiere agli obblighi di aggiornamento e assistenza tecnica è previsto un impegno di 18 ore annue.~~

~~Indipendentemente dalla tipologia di allevamento e dal numero dei capi allevati, considerando il costo della manodopera di 11,45 euro/ora, i costi di transazione sono pari a 641 euro all'anno.~~

~~Per rapportare ad UBA i costi di transazione sono state considerate le consistenze medie degli allevamenti suinicoli, delle tre diverse tipologie di allevamento, aderenti ai 4 interventi. In Sardegna infatti la consistenza degli allevamenti presenta un'ampissima variabilità tra le diverse tipologie di allevamento, da una consistenza media non superiore a 3 UBA per gli allevamenti con indirizzo produttivo per l'autoconsumo, fino agli allevamenti intensivi, potenzialmente aderenti all'intervento 1, con consistenze medie intorno ai 350 UBA. Di conseguenza i costi di transazione incidono in~~

misura inversamente proporzionale alla consistenza dell'allevamento, determinando per i beneficiari dei diversi interventi il seguente importo ad UBA:

Interventi	Categoria Suini	Costi di transazione
		euro/UBA/anno
Intervento 1 Allevamento stabulato con indirizzo produttivo da riproduzione e/o da ingrasso (strutture con pavimento fessurato)	Suini da ingrasso	1
	Scrofette e scrofe	2
Intervento 2 Allevamento stabulato con indirizzo produttivo da riproduzione e/o da ingrasso (strutture con pavimento continuo)	Suini da ingrasso, scrofette e scrofe	45
Intervento 3 Allevamento stabulato con indirizzo produttivo da autoconsumo/familiare (strutture con pavimento continuo)		45
Intervento 4 Allevamento confinato semibrado		53

Per gli interventi 1 (categoria suini da ingrasso) 2 e 3, l'importo è stato abbattuto al massimale previsto dall'articolo 33, punto 3 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Il calcolo dei pagamenti è riportato in Allegato al PSR. Il calcolo dei pagamenti è stato certificato dall'Organismo indipendente INEA.

Nella tabella seguente, per ciascun impegno, sono riportate le seguenti informazioni:

- descrizione dell'impegno
- condizionalità e altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale
- pratica agricola ordinaria
- il vantaggio per il benessere animale
- modalità di verifica degli impegni
- costi aggiuntivi o mancati redditi derivanti dagli impegni, considerati nel calcolo del premio
- il differenziale tra baseline e impegni aggiuntivi

Nel Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027" elaborato dal CREA, nel paragrafo "Calcolo dei costi di transazione" dell'Intervento SRA30 – Benessere animale, è specificato che i costi di transazione sono stati ricavati dalle informazioni derivanti dalla Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani – Associazione Provinciale trebbiatori e motoaratori della provincia di Alessandria. Tali costi comprendono, la presentazione della domanda di sostegno/pagamento e quelli inerenti alla registrazione.

IMPEGNI	CGO e BCAA CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
<p>Impegno 1</p> <p>Miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere animale: Obbligo di partecipazione a specifici programmi di aggiornamento e di assistenza tecnica in particolare sul mantenimento e miglioramento del benessere animale per complessive 18 ore annue.</p>	<p>CGO 13 – Settore Benessere degli animali</p> <p>Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;</p> <p>Allegato D.Lgs n. 146 del 26.03.2001:</p> <p>Personale:</p> <p><i>Punto 1: “gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali”.</i></p>	Non pertinente	<p>Il personale addetto è in numero adeguato alle dimensioni dell'allevamento e possiede adeguate conoscenze, capacità e competenze professionali, derivanti ordinariamente da percorsi di apprendimento non formali.</p>	<p>L'obbligo di partecipazione a specifici programmi di aggiornamento e assistenza tecnica assicura l'acquisizione di maggiori conoscenze sulla corretta applicazione degli impegni di misura.</p> <p>Considerato il livello di scolarizzazione generalmente non elevato, la formazione, permette di incrementare le competenze relative alle tecniche di gestione che migliorano le condizioni di benessere animale.</p> <p>Inoltre l'assistenza tecnica in azienda e le modalità di erogazione della formazione, per gruppi di allevatori, favorisce il confronto e lo scambio di “best practices”, che non avviene nella pratica ordinaria.</p>	<p>Il rispetto dell'impegno sarà controllato amministrativamente attraverso la verifica dell'attestato di partecipazione ai corsi di aggiornamento e della certificazione rilasciata dai servizi di assistenza tecnica.</p>	Non pertinente	<p><u>Impegno non remunerato</u></p> <p>Le ore aggiuntive per la partecipazione ai programmi di aggiornamento e assistenza tecnica non sono state considerate nel calcolo del prezzo per l'impegno, ma sono comprese nei costi di transazione.</p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie</u></p> <p>Maggiore impegno degli allevatori per la partecipazione ai programmi di aggiornamento e assistenza tecnica mirati all'acquisizione di conoscenze e competenze professionali sulle tecniche di gestione aziendale che migliorano il benessere degli animali.</p>

<p>Impegno 2</p> <p>Gestione degli spazi interni dell'allevamento:</p> <p>l'impegno consiste nell'allevare i suini in gruppi stabili e in uno spazio più ampio rispetto alla baseline e prevedendo, fin dall'inizio della costituzione del gruppo, una superficie disponibile per ciascun capo pari a:</p> <p>— Stalla di ingrasso: minimo 0,70 m² per ogni suino in accrescimento /ingrasso;</p> <p>— stalla per scrofette: minimo 2,3 m² per ogni scrofetta;</p> <p>— stalla per scrofe: minimo 3,5 m² per ogni scrofa.</p>	<p>CGO 12 - Settore Benessere degli animali</p> <p>Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini</p> <p>D.Lgs. n. 122 del 07.07.2011, articolo 3, paragrafo 1: lettera a) <i>“le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, devono corrispondere ad almeno:</i></p> <p><i>1) 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg;</i></p> <p><i>2) 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg;</i></p> <p><i>3) 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg;</i></p> <p><i>4) 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg;</i></p> <p><i>5) 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg;</i></p> <p><i>6) 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg;</i></p> <p><i>(0,48 mq/capo per i suini in accrescimento/ingrasso fino a 110kg)</i></p> <p>lettera b) <i>Le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette scrofette o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 mq e 2,25 mq; se i suini in questione sono allevati in gruppi di:</i></p> <p><i>1) meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10 per cento;</i></p> <p><i>2) 40 o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 per cento”.</i></p>	<p>Non pertinente</p>	<p>L'allevatore nella pratica ordinaria ottimizza gli spazi a disposizione, e per la composizione e distribuzione della razione per i diversi gruppi, effettua ripetute separazioni e contestuali spostamenti nei box degli animali, equilibrando i gruppi e le superfici a disposizione di ciascun suino, in base al loro accrescimento ponderale e nel rispetto dei requisiti minimi obbligatori (D.lgs. 122 del 7 luglio 2011).</p> <p>Nella pratica ordinaria la superficie media a disposizione per suini da ingrasso, nelle diverse fasi di accrescimento ponderale è di circa:</p> <p>— 0,51 mq/capo per i suini in accrescimento/ingrasso fino a 110kg</p> <p>— 1,8 mq/capo per le scrofette;</p> <p>— 2,5 mq/capo per le scrofe.</p>	<p>L'impegno determina un maggiore spazio a disposizione per ciascun capo e consente di evitare i trasferimenti e la separazioni dei gruppi che possono provocare spavento e stress per i suini, con fenomeni di aggressività con conseguenti lesioni.</p> <p>I suini sono animali con grossi problemi di termoregolazione, in particolare i soggetti adulti hanno difficoltà a vivere in ambienti con temperature elevate.</p> <p>Il maggiore spazio a disposizione riducendo l'affollamento nei box migliora il confort ambientale, con una riduzione degli stress da calore.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Il rispetto dell'impegno è controllato in loco, attraverso la verifica del numero di animali presenti in ciascun box, la superficie disponibile per ciascun capo non può essere inferiore a quanto stabilito dall'impegno; il non rimescolamento dei gruppi è verificato attraverso la corrispondenza tra gli identificativi registrati in un'apposita scheda (o nel sistema di tracciabilità aziendale) e gli identificativi degli animali presenti nel box.</p>	<p><u>Impegno remunerato</u></p> <p>L'adesione all'impegno determina un mancato guadagno per riduzione del numero dei capi allevati, per unità di superficie.</p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u></p> <p>l'impegno rispetto alla baseline determina una maggiore superficie libera a disposizione fin dall'inizio della costituzione dei gruppi.</p> <table><tr><th>Categoria suini</th><th>Ordinarietà</th><th>Impegno</th><th>Differenziale m²/capo</th></tr><tr><td>suini in accrescimento/ingrasso</td><td>0,51</td><td>0,70</td><td>0,19</td></tr><tr><td>Scrofette</td><td>1,80</td><td>2,30</td><td>0,50</td></tr><tr><td>Scrofa</td><td>2,50</td><td>3,50</td><td>1,00</td></tr></table>	Categoria suini	Ordinarietà	Impegno	Differenziale m ² /capo	suini in accrescimento/ingrasso	0,51	0,70	0,19	Scrofette	1,80	2,30	0,50	Scrofa	2,50	3,50	1,00
Categoria suini	Ordinarietà	Impegno	Differenziale m ² /capo																				
suini in accrescimento/ingrasso	0,51	0,70	0,19																				
Scrofette	1,80	2,30	0,50																				
Scrofa	2,50	3,50	1,00																				

<p>Impegno 3</p> <p>Utilizzo della lettiera negli spazi interni all'allevamento:</p> <p>utilizzo della lettiera, escluso il periodo estivo, nelle diverse zone di allevamento (zone/box per la fecondazione, gestazione, svezzamento, ingrasso e nelle gabbie parto oltre i termini previsti dalla normativa vigente) con aggiunta di paglia o altro materiale idoneo a cadenza almeno settimanale, al fine di mantenere la lettiera asciutta, morbida e pulita; rimozione completa della lettiera, pulizia e disinfezione dell'area alla fine del ciclo di allevamento nelle diverse zone previste.</p> <p>Le quantità di paglia consumate per la lettiera devono essere registrate in un'apposita scheda.</p>	<p>CGO 12 – Settore Benessere degli animali</p> <p>Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.</p> <p>Punto B.3 Parte II dell'Allegato I D.Lgs n. 122 del 7.07.2011: <i>"nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofettoni devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento"</i>.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Nella normale pratica la lettiera è utilizzata solo nella fase del parto-allattamento, nelle altre zone i suini hanno a disposizione materiale sufficiente per le attività di esplorazione e manipolazione; mentre per il riposo dispongono di una zona della porcilaia confortevole dal punto di vista fisico e termico, adeguatamente prosciugata e pulita.</p> <p>La lettiera è considerata di difficile gestione, soprattutto per il costo del materiale e l'impegno di lavoro richiesto per la distribuzione e la rimozione periodica dalle zone di allevamento.</p>	<p>Recenti studi scientifici hanno dimostrato che la lettiera migliora sia il confort fisico, rendendo più soffice il pavimento, sia il confort termico, soprattutto nel periodo invernale. I suini sulla lettiera sono più attivi e sono ridotti gli atteggiamenti aggressivi, morsicature di code e orecchie, perché l'arricchimento ambientale della lettiera permette ai suini di manifestare a pieno i loro comportamenti naturali (grufolamento, masticazione, pulizia del corpo). Gli animali allevati con la lettiera in tutte le fasi del ciclo di vita sono caratterizzati da comportamenti di estrema tranquillità e risultano docili e non aggressivi nei confronti dei compagni e anche dell'uomo (M. Barbari, La lettiera nell'allevamento suinicolo, Università degli Studi di Firenze, dicembre 2014)</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Il rispetto dell'impegno sarà controllato in loco attraverso la verifica dello strato e delle condizioni di umidità e pulizia della lettiera. Verifica della registrazione delle quantità di materiali utilizzati, delle relative ricevute di acquisto e/o dei reimpieghi aziendali dei lettini. Verifica dello stato delle aree vuote.</p>	<p><u>Impegno remunerato</u></p> <p>L'impegno determina un costo aggiuntivo dovuto al maggior tempo e all'allevatore dedica per il rinnovo e rabboccatura della lettiera e dei costi aggiuntivi che deve sostenere per l'acquisto del lettino, in quanto maggiore rispetto all'ordinarietà, che prevede l'utilizzo del materiale arricchimento solo nel periodo del parto e per le attività di esplorazione e manipolazione.</p> <p>Le registrazioni delle operazioni non è remunerata nel calcolo premio per l'impegno, ma sono comprese nei costi di transazione</p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> l'impegno prevede l'utilizzo della lettiera in tutte le zone di allevamento e in tutte le fasi di vita dell'animale.</p>
---	--	-----------------------	--	---	-----------------------	--	---

<p>Impegno 4</p> <p>Gestione dell'allevamento confinato semibrado:</p> <p>parcellizzazione delle aree destinate all'allevamento mediante la divisione in almeno due lotti e rotazione del pascolo con utilizzo di ognuno per un periodo massimo di 6 mesi. Almeno ogni 6 mesi: trasferimento degli animali nella nuova zona di pascolamento, disinfezione, disinfestazione e spostamento delle strutture, dei ricoveri e dei dispositivi (recinti mobili e capannine)</p>	<p>CGO-13 – Settore Benessere degli animali</p> <p>Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;</p> <p>Allegato D-Lgs n. 146 del 26.03.2001:</p> <p>Animali custoditi al di fuori dei fabbricati</p> <p>Punto 12: <i>“agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e dai rischi per la salute.</i></p> <p>Punto 1 lettera a) paragrafo dell'Allegato 4 della Determinazione dell'Unità di progetto per la eradicazione della peste suina africana del 11.02.2015 n. 87 Requisiti di bio-sicurezza nelle aziende suine: <i>“devono essere presenti strutture per riparare gli animali dalle intemperie e deve essere garantita la somministrazione di acqua e di alimenti”.</i></p>	<p>Non-pertinente</p>	<p>L'allevamento all'aperto dei suini (plein air), recentemente disciplinato dalla Determinazione n. 87 del 11.02.2015 del Responsabile dell'Unità di Progetto per la eradicazione della Peste suina africana, prescrive l'utilizzo di superfici di terreno recintate adibite alla detenzione/pascolo dei suini non superiori ai 3 ettari, in cui sono presenti strutture per riparare gli animali dalle intemperie ed è garantita la somministrazione di acqua e alimenti.</p> <p>Nella pratica ordinaria non viene effettuata la separazione e la turnazione delle aree recintate destinate al pascolamento. I suini tendono a raggrupparsi, utilizzando in maniera intensiva le stesse aree di pascolo.</p>	<p>L'allevamento confinato, pur essendo rispettoso delle normali esigenze etologiche degli animali, con il tempo riduce gli elementi che favoriscono gli stimoli esplorativi dei suini (ricerca di radici, erbe, vermi e altri materiali vegetali e animali).</p> <p>L'impegno, introducendo la pratica di parcellizzazione delle aree destinate all'allevamento e la rotazione del pascolo, ricrea le condizioni di pascolo inesplorato e favorisce l'esercizio dell'indole naturale dell'animale all'esplorazione. La rotazione delle aree di pascolo inoltre determina la riduzione della carica parassitaria nel terreno e l'esposizione degli animali alle infestazioni parassitarie, che si ripercuote positivamente sullo stato di salute e di benessere. L'impegno prevede anche l'utilizzo della lettiera nelle strutture di ricovero, al fine di migliorare sia il confort fisico, rendendo più soffice il pavimento, sia il confort termico, soprattutto nel periodo invernale.</p>	<p>Non-pertinente</p>	<p>Il rispetto degli impegni sarà controllato in loco attraverso la verifica della parcellizzazione delle aree destinate all'allevamento. Si verifica la presenza degli animali nelle aree predisposte e la presenza di tracce del passaggio (escrementi, paglia). Verifica dell'utilizzo della lettiera nelle capannine.</p>	<p><u>Impegno remunerato</u></p> <p>L'impegno determina costi aggiuntivi dovuti al maggior tempo che l'allevatore dedica nell'allestimento degli areali, allo spostamento delle strutture e dei dispositivi (recinzioni mobili e capannine) e per lo spostamento degli animali;</p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u></p> <p>Le aree destinate all'allevamento semibrado sono parcellizzate in modo da utilizzare il pascolo per un periodo massimo di sei mesi per i ricoveri e le attrezzature disinfettati e disinfestati. La parcellizzazione delle aree al pascolo consente di ridurre la carica parassitaria nel terreno e l'utilizzo dei trattamenti parassitari per l'allevatore</p>
---	--	-----------------------	--	--	-----------------------	---	--

Intervento 14.1.2 - Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali - settore suino

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCANTI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
<p>Piani alimentari in relazione all'età e alla fase produttiva: l'impegno prevede che il beneficiario adotti un piano nutrizionale dell'allevamento, con razioni alimentari bilanciate e ottimizzate per tutte le categorie di animali presenti in allevamento, per il loro stato nutrizionale e per i diversi stadi fisiologici, redatto da un tecnico Laore o da un tecnico alimentarista.</p>	<p>CGO 13 - Settore Benessere degli animali. D.Lgs n. 146 del 26.03.2001; Punto 14 dell'Allegato al D.Lgs n. 146 del 26.03.2001.</p>	Non pertinente	<p>Nella pratica ordinaria e come previsto dal D.Lgs n. 146 del 26.03.2001, agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali.</p>	<p>L'obbligo di adottare un piano alimentare redatto da un tecnico alimentarista, consente di fornire razioni alimentari bilanciate e ottimizzate per tutte le categorie di animali presenti in allevamento, per il loro stato nutrizionale e per i diversi stadi fisiologici</p>	<p>Il rispetto dell'impegno sarà controllato amministrativamente attraverso la verifica della presenza del piano alimentare redatto da un tecnico alimentarista.</p>	<p>Verificare che in azienda siano presenti gli alimenti indicati nel Piano Alimentare.</p>	<p><u>Impegno non remunerato</u> Il costo del tecnico alimentarista non è remunerato in quanto tale attività rientra nei programmi di assistenza tecnica erogati dall'Agenzia Laore.</p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> la normativa vigente e la pratica ordinaria non prevedono alcun obbligo di adottare un piano alimentare, redatto da un tecnico alimentarista, con razioni alimentari bilanciate e ottimizzate per tutte le categorie di animali presenti in allevamento, per il loro stato nutrizionale e per i diversi stadi fisiologici.</p>

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità controllo amministrativo	di Modalità controllo in loco	
<p>Miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere animale: obbligo di partecipazione a specifici programmi di aggiornamento e di assistenza tecnica in particolare sul mantenimento e miglioramento del benessere animale per complessive 8 ore annue.</p>	<p>CGO 13 - Settore Benessere degli animali</p> <p>Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;</p> <p>Allegato D.Lgs n. 146 del 26.03.2001.</p> <p>Personale:</p> <p><i>Punto 1: “gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali”.</i></p>	Non pertinente	<p>Il personale addetto è in numero adeguato alle dimensioni dell'allevamento e possiede adeguate conoscenze, capacità e competenze professionali, derivanti ordinariamente da percorsi di apprendimento non formali.</p>	<p>L'obbligo di partecipazione a specifici programmi di aggiornamento e assistenza tecnica assicura l'acquisizione di maggiori conoscenze sulla corretta applicazione degli impegni di misura.</p> <p>Considerato il livello di scolarizzazione generalmente non elevato, la formazione, permette di incrementare le competenze relative alle tecniche di gestione che migliorano le condizioni di benessere animale.</p> <p>Inoltre l'assistenza tecnica in azienda e le modalità di erogazione della formazione, per gruppi di allevatori, favorisce il confronto e lo scambio di “best practices”, che non avviene nella pratica ordinaria.</p>	<p>Il rispetto dell'impegno sarà controllato amministrativamente attraverso la verifica dell'attestato di partecipazione ai corsi di aggiornamento e della certificazione rilasciata dai servizi di assistenza tecnica.</p>	Non pertinente	<p><u>Impegno remunerato</u></p> <p>E' stato considerato il costo del corso di formazione.</p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u></p> <p>l'impegno richiede la partecipazione ai programmi di aggiornamento e assistenza tecnica per aumentare le conoscenze e competenze professionali sul miglioramento del benessere degli animali.</p>

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità controllo amministrativo	di Modalità controllo in loco	
<p>Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti (con registrazione degli interventi effettuati): obbligo di adottare un piano aziendale di controllo e monitoraggio sui punti critici presenti in azienda che potrebbero favorire lo sviluppo di roditori e insetti. L'individuazione dei punti critici e l'attuazione degli interventi dovranno essere effettuati o autonomamente o mediante una ditta esterna, registrandone l'esecuzione</p>	Non pertinente	Non pertinente	<p>Nella pratica ordinaria l'allevatore deve, se del caso, adottare misure adeguate per contrastare e per quanto possibile, evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi.</p>	<p>L'impegno determina un cambiamento migliorativo delle condizioni aziendali. Il piano di controllo e di monitoraggio aziendale impone all'allevatore un'attenzione costante e maggiore rispetto all'ordinarietà, dei siti aziendali individuati come punti critici favorevoli allo sviluppo dei roditori, mosche e altri insetti.</p> <p>L'adozione dell'impegno migliora le condizioni dell'allevamento con ripercussioni positive sul benessere degli animali, poiché il controllo sistematico e mirato dei punti critici riduce significativamente la popolazione dei roditori, mosche e insetti presenti in azienda che potrebbero causare stress, disturbi comportamentali ed altre malattie per gli animali presenti in azienda.</p>	Non pertinente	<p>Verifica della presenza in azienda di un piano di controllo e monitoraggio sui punti critici.</p> <p>Verifica della registrazione degli interventi eseguiti nelle diverse aree critiche individuate in azienda e della presenza delle fatture di acquisto dei prodotti utilizzati o fattura/report della ditta esterna specializzata.</p>	<p><u>Impegno remunerato</u> E' stato considerato il costo del contratto con una ditta specializzata.</p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> nell'ordinarietà l'allevatore non dispone di un piano di controllo e monitoraggio aziendale che gli consente di programmare interventi efficaci di lotta ai roditori, mosche ed altri insetti.</p>

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità controllo amministrativo	di Modalità controllo in loco	
Igiene pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione con registrazione degli interventi effettuati: interventi di pulizia straordinaria della stalla e dei locali e delle aree ad essa funzionalmente collegati, in occasione del rinnovo della lettiera o comunque garantire 3 interventi annui.	CGO 13 - Settore Benessere degli animali. Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti; D.Lgs n. 146 del 26.03.2001; Punto 8 dell'Allegato al D.Lgs. n. 146 del 26.03.2001. Fabbricati e locali di stabulazione: <i>"I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati."</i>	Non pertinente	Nella pratica ordinaria i locali di stabulazione e la strumentazione con la quale gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi e devono poter essere puliti e disinfettati	L'impegno determina un cambiamento migliorativo delle condizione igieniche dei locali di stabulazione e dei dispositivi, riducendo il rischio di diffusione e persistenza di malattie all'interno dell'allevamento, al fine di garantire un adeguato livello di benessere animale	Non pertinente	Verifica della registrazione degli interventi e delle fatture di acquisto dei prodotti necessari per la pulizia straordinaria dei locali e della strumentazione, in occasione del rinnovo della lettiera o comunque garantendo 3 interventi annui. Verifica delle condizioni igienico/sanitarie che possano garantire un adeguato livello di benessere animale	<u>Impegno remunerato</u> L'impegno determina un costo aggiuntivo dovuto all'acquisto dei prodotti di disinfezione e al maggior tempo necessario per eseguire i trattamenti. <u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> nella baseline e nell'ordinarietà l'allevatore non ha l'obbligo di eseguire per almeno 3 volte l'anno interventi di pulizia straordinaria

<p>Miglioramento delle condizioni di stabulazione, aumento dello spazio disponibile per capo:</p> <p>prevede l'obbligo di allevare i suini in gruppi stabili e in uno spazio più ampio rispetto alla baseline e all'ordinarietà, prevedendo, fin dall'inizio della costituzione del gruppo, una superficie disponibile per ciascun capo pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stalla di ingrasso: minimo 0,70 m² per ogni suino di peso maggiore ai 25 kg fino a 110 kg; - stalla per scrofe: minimo 3,50 m² per ogni scrofa; - stalla scrofette: minimo 2,30 m² per ogni scrofetta. 	<p>CGO 12 - Settore Benessere degli animali</p> <p>Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini</p> <p>D.Lgs. n. 122 del 07.07.2011, articolo 3, paragrafo 1: lettera a) <i>"le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, devono corrispondere ad almeno:</i></p> <p>1) 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg; 2) 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg; 3) 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg; 4) 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg; 5) 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg; 6) 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg;</p> <p><i>(0,48 mq/capo per i suini in accrescimento/ingrasso fino a 110kg)</i></p> <p>lettera b) <i>Le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette scrofette o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 mq e 2,25 mq; se i suini in questione sono allevati in gruppi di:</i></p> <p>1) meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10 per cento; 2) 40 o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 per cento".</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>L'allevatore nella pratica ordinaria ottimizza gli spazi a disposizione, e per la composizione e distribuzione della razione per i diversi gruppi, effettua ripetute separazioni e contestuali spostamenti nei box degli animali, equilibrando i gruppi e le superfici a disposizione di ciascun suino, in base al loro accrescimento ponderale e nel rispetto dei requisiti minimi obbligatori (D.lgs. 122 del 7 luglio 2011).</p> <p>Nella pratica ordinaria la superficie media a disposizione per suini da ingrasso, nelle diverse fasi di accrescimento ponderale è di circa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,51 mq/capo per i suini in accrescimento/ingrasso fino a 110kg - 1,8 mq/capo per le scrofette; - 2,5 mq/capo per le scrofe. 	<p>L'impegno determina un maggiore spazio a disposizione per ciascun capo e consente di evitare i trasferimenti e la separazioni dei gruppi che possono provocare spavento e stress per i suini, con fenomeni di aggressività con conseguenti lesioni.</p> <p>I suini sono animali con grossi problemi di termoregolazione, in particolare i soggetti adulti hanno difficoltà a vivere in ambienti con temperature elevate.</p> <p>Il maggiore spazio a disposizione riducendo l'affollamento nei box migliora il confort ambientale, con una riduzione degli stress da calore.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Il rispetto dell'impegno è controllato in loco, attraverso la verifica del numero di animali presenti in ciascun box, la superficie disponibile per ciascun capo non può essere inferiore a quanto stabilito dall'impegno; il non rimescolamento dei gruppi è verificato attraverso la corrispondenza tra gli identificativi registrati in un'apposita scheda (o nel sistema di tracciabilità aziendale) e gli identificativi degli animali presenti nel box.</p>	<p><u>Impegno remunerato</u></p> <p>L'adesione all'impegno determina un mancato guadagno per la riduzione del numero dei capi allevati, per unità di superficie.</p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u></p> <p>l'impegno rispetto alla baseline determina una maggiore superficie libera a disposizione fin dall'inizio della costituzione dei gruppi. Il differenziale m²/capo è il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stalla di ingrasso: 0,19 m²/capo; - stalla per scrofe: 1 m²/capo; - stalla scrofette: 0,50 m²/capo
--	--	-----------------------	--	---	-----------------------	--	--

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità controllo amministrativo	di Modalità controllo in loco	
<p>Utilizzo/Miglioramento della gestione della lettiera (con registrazione dei rinnovi/sostituzioni e quantità di paglia utilizzata):</p> <p>obbligo di miglioramento della gestione della lettiera, nei locali di ricovero degli animali, secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzo della lettiera, ad esclusione del periodo estivo, nelle diverse zone di allevamento (zone/box per la fecondazione, gestazione, svezzamento, ingrasso, nelle gabbie parto e nelle capannine presenti negli allevamenti semibradi), oltre i periodi previsti dalla normativa vigente; - aggiunta di paglia o altro materiale idoneo (fieno, segatura e trucioli) a cadenza almeno settimanale. <p>La lettiera dovrà essere sostituita completamente alla fine di ogni ciclo di allevamento previa pulizia e disinfezione dell'area interessata.</p>	<p>CGO 12 - Settore Benessere degli animali</p> <p>Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.</p> <p>Punto B.3 Parte II dell'Allegato I D.Lgs n. 122 del 7.07.2011: <i>“nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento”.</i></p>	Non pertinente	<p>Nella normale pratica la lettiera è utilizzata solo nella fase del parto-allattamento, nelle altre zone i suini hanno a disposizione materiale sufficiente per le attività di esplorazione e manipolazione, mentre per il riposo dispongono di una zona della porcilaia confortevole dal punto di vista fisico e termico, adeguatamente prosciugata e pulita.</p> <p>La lettiera è considerata di difficile gestione, soprattutto per il costo del materiale e l'impegno di lavoro richiesto per la distribuzione e la rimozione periodica dalle zone di allevamento.</p>	<p>Recenti studi scientifici hanno dimostrato che la lettiera migliora sia il confort fisico, rendendo più soffice il pavimento, sia il confort termico, soprattutto nel periodo invernale. I suini sulla lettiera sono più attivi e sono ridotti gli atteggiamenti aggressivi, morsicature di code e orecchie, perché l'arricchimento ambientale della lettiera permette ai suini di manifestare a pieno i loro comportamenti naturali (grufolamento, masticazione, pulizia del corpo). Gli animali allevati con la lettiera in tutte le fasi del ciclo di vita sono caratterizzati da comportamenti di estrema tranquillità e risultano docili e non aggressivi nei confronti dei compagni e anche dell'uomo (M. Barbari, La lettiera nell'allevamento suinicolo, Università degli Studi di Firenze, dicembre 2014)</p>	Non pertinente		<p><u>Impegno remunerato</u></p> <p>L'impegno determina un costo aggiuntivo dovuto al maggior tempo che l'allevatore dedica per il rinnovo e rabboccatura della lettiera e dei costi aggiuntivi che deve sostenere per l'acquisto del lettime, in quantità maggiore rispetto all'ordinarietà, che prevede l'utilizzo del materiale di arricchimento solo nel periodo del parto e per le attività di esplorazione e manipolazione.</p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u></p> <p>l'impegno prevede l'utilizzo della lettiera in tutte le zone di allevamento e in tutte le fasi di vita dell'animale.</p>

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità controllo amministrativo	di Modalità controllo in loco	
<p>Gestione dell'allevamento confinato semibrado: parcellizzazione delle aree destinate all'allevamento mediante la divisione in almeno due lotti e rotazione del pascolo con utilizzo di ognuno per un periodo massimo di 6 mesi. Almeno ogni 6 mesi: trasferimento degli animali nella nuova zona di pascolamento, disinfezione, disinfestazione e spostamento delle strutture, dei ricoveri e dei dispositivi (recinti mobili e capannine)</p>	<p>CGO 13 - Settore Benessere degli animali</p> <p>Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;</p> <p>Allegato D.Lgs n. 146 del 26.03.2001:</p> <p>Animali custoditi al di fuori dei fabbricati</p> <p>Punto 12: <i>“agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e dai rischi per la salute.</i></p> <p>Allegato 1 della Determinazione dell'Unità di progetto per la eradicazione della peste suina africana n. 3/344 del 27.06.2023</p> <p>Requisiti di bio-sicurezza nelle aziende suine: <i>“devono essere presenti strutture per riparare gli animali dalle intemperie e deve essere garantita la somministrazione di acqua e di alimenti”.</i></p>	Non pertinente	<p>L'allevamento semibrado, disciplinato dalla Determinazione n. 3/344 del 27.06.2023 del Responsabile dell'Unità di Progetto per la eradicazione della Peste suina africana, prescrive l'utilizzo di superfici di terreno recintate adibite alla detenzione/pascolo dei suini non superiori ai 10 ettari, in cui sono presenti strutture per riparare gli animali dalle intemperie ed è garantita la somministrazione di acqua e alimenti.</p> <p>Nella pratica ordinaria non viene effettuata la separazione e la turnazione delle aree recintate destinate al pascolamento. I suini tendono a raggrupparsi , utilizzando in maniera intensiva le stesse aree di pascolo.</p>	<p>L'allevamento confinato, pur essendo rispettoso delle normali esigenze etologiche degli animali, con il tempo riduce gli elementi che favoriscono gli stimoli esplorativi dei suini (ricerca di radici, erbe, vermi e altri materiali vegetali e animali).</p> <p>L'impegno, introducendo la pratica di parcellizzazione delle aree destinate all'allevamento e la rotazione del pascolo, ricrea le condizioni di pascolo inesplorato e favorisce l'esercizio dell'indole naturale dell'animale all'esplorazione. La rotazione delle aree di pascolo inoltre determina la riduzione della carica parassitaria nel terreno e l'esposizione degli animali alle infestazioni parassitarie, che si ripercuote positivamente sullo stato di salute e di benessere. L'impegno prevede anche l'utilizzo della lettiera nelle strutture di ricovero, al fine di migliorare sia il confort fisico, rendendo più soffice il pavimento, sia il confort termico, soprattutto nel periodo invernale.</p>	Non pertinente		<p><u>Impegno remunerato</u></p> <p>L'impegno determina costi aggiuntivi dovuti al maggior tempo che l'allevatore dedica nell'allestimento degli areali, allo spostamento delle strutture e dei dispositivi (recinzioni mobili e capannine) e per lo spostamento degli animali;</p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> le aree destinate all'allevamento semibrado sono parcellizzate in modo da utilizzare il pascolo per un periodo massimo di sei mesi. I ricoveri e le attrezzature disinfettati e disinfestati. La parcellizzazione delle aree al pascolo consente di ridurre la carica parassitaria del terreno e l'utilizzo dei trattamenti parassitari per l'allevatore</p>

14.1.3 Pagamento per il benessere degli animali – settore bovino orientato alla produzione di carne

Sottomisura:

- 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali

Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha evidenziato che l'allevamento del bovino da carne è prevalentemente semiestensivo (linea vacca-vitello), con produzione sia di vitelli o vitelloni da destinare all'ingrasso in strutture specializzate localizzate in Sardegna o in altre regioni (Italia settentrionale), sia a ciclo chiuso. Il 77% degli allevamenti e dei capi regionali ricade nelle province di Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro. La tipologia di animale allevato è rappresentata prevalentemente dal meticcio e in secondo luogo dalle razze autoctone sarda, sardo-bruna e sardo-modicana. Sono anche presenti allevamenti di razze specializzate in purezza, come la Limousine e la Charolaise. Gli allevamenti a stabulazione fissa, maggiormente orientati verso il ristallo, sono anch'essi presenti e tendono a concentrarsi nell'Oristanese e nel basso Campidano.

Sulla base delle modalità di allevamento e degli indirizzi produttivi prevalenti, come definiti nell'ambito dell'Anagrafe zootecnica, nelle aziende agricole della Sardegna si distinguono i seguenti metodi di produzione degli allevamenti bovini orientati alla produzione di carne:

- **allevamento semiestensivo con indirizzo produttivo prevalente da carne** comprende gli allevamenti tradizionali di bovini con ricovero in stalla durante i mesi invernali e durante la notte, per la produzione di vitelli da ingrasso (linea vacca – vitello), mentre la produzione di latte è di secondo piano.
- **allevamento stabulato con indirizzo produttivo prevalente da carne** comprende:
 - gli allevamenti dove sono presenti riproduttori e bovini in accrescimento fino alla fase di ingrasso dei vitelli destinati alla macellazione;
 - gli allevamenti specializzati per l'ingrasso, in cui sono allevati bovini in accrescimento dalla fase dello svezzamento fino alla fine del ciclo produttivo destinati alla macellazione.

I fabbisogni emersi dall'analisi SWOT nella filiera zootecnica evidenziano, anche per il bovino da carne, l'esigenza di valorizzare i sistemi tradizionali di allevamento attraverso il miglioramento del benessere animale (fabbisogno 4.2.11), migliorando la conoscenza sui sistemi di benessere animale (fabbisogno 4.2.5), promuovendo l'organizzazione e l'innovazione della filiera attraverso la partecipazione a sistemi di qualità e di benessere animale (fabbisogno 4.2.9) e promuovendo la cooperazione per l'innovazione delle filiere zootecniche (fabbisogno 4.2.12).

Il tipo di intervento 14.1.3 contribuisce alla Focus area 3A "Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali".

L'obiettivo del tipo di intervento è conseguire migliori condizioni di benessere animale attraverso l'adozione di impegni, che vanno al di là della pratica ordinaria e degli obblighi di condizionalità, negli allevamenti bovini orientati alla produzione della carne per i capi allevati in Sardegna fino a 24 mesi di età compresi.

Di seguito è riportata la descrizione e la motivazione degli impegni ammissibili al sostegno associati alle aree di cui all'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 807/2014 (Tabella 1 - impegni bovini).

Nel calcolo dei maggiori costi per gli impegni non sono state considerate le spese specifiche dovute alle registrazioni delle informazioni previsti negli impegni.

Nella tabella 2 - impegni per intervento, gli impegni applicati sono raggruppati in Interventi, classificati in funzione delle modalità di produzione e del tipo di pavimentazione delle strutture di stabulazione:

Tabella 1 - Impegni bovini

Settori	Tipo impegno	Descrizione impegno
A) Acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia	1) Miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere animale	obbligo di partecipazione a specifici programmi di aggiornamento e di assistenza tecnica in particolare sul mantenimento e miglioramento del benessere animale per complessive 18 ore annue. <u>Impegno non remunerato</u>
B) Condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	2) Utilizzo della lettiera negli spazi interni dell'allevamento	obbligo dell'utilizzo della lettiera per gli animali presenti in allevamento. La lettiera deve essere mantenuta asciutta, morbida e pulita, con uno spessore di almeno 60 mm. A tal fine l'allevatore verifica giornalmente le condizioni della lettiera, garantendo il rinnovo e/o la rabboccatura con paglia, al fine di mantenere uno strato morbido, asciutto e pulito. <u>Impegno remunerato</u> Le quantità di paglia consumate per la lettiera devono essere registrate in un'apposita scheda. <u>Impegno non remunerato</u>
	3) Gestione degli spazi interni dell'allevamento	obbligo di rispettare una superficie minima di stabulazione pari a 4,5 m2/capo per i bovini di età inferiore a 24 mesi. <u>Impegno remunerato</u>
	4) Gestione degli ambienti dell'allevamento:	obbligo di adottare un piano aziendale di controllo e monitoraggio sui punti critici presenti in azienda, che potrebbero favorire lo sviluppo degli insetti e di altri parassiti. L'individuazione dei punti critici sarà effettuata da un tecnico che provvederà a predisporre un apposito elaborato con le specifiche prescrizioni che dovranno essere obbligatoriamente applicate dagli allevatori. L'allevatore effettuerà il controllo periodico dei punti critici, in funzione delle prescrizioni, registrandone l'esecuzione. Su tutti gli animali di nuova introduzione e su un campione rappresentativo degli animali presenti in allevamento (20%) a cadenza trimestrale deve essere effettuato un test (scotch test o altra procedura diagnostica) per l'individuazione di ectoparassiti. L'allevatore effettuerà la registrazione di tali dati in apposite schede e le eventuali misure adottate <u>Impegno remunerato</u> L'esecuzione dei controlli dovrà essere registrata in apposita scheda <u>Impegno non remunerato</u>

Settori <i>articolo 10 del Regolamento (UE) n. 807/2014</i>	Tipo impegno	Descrizione impegno
A) Acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia	1) Piani alimentari in relazione alle età e alla fase produttiva	Predisposizione e adozione di un piano nutrizionale dell'allevamento e razioni alimentari bilanciate e ottimizzate per tutte le categorie di animali presenti in allevamento, per il loro stato nutrizionale e per i diversi stadi fisiologici, redatto da un tecnico Laore o da un tecnico alimentarista <u>Impegno non remunerato</u>
	2) Miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere	Obbligo di partecipare a specifici programmi di aggiornamento e assistenza tecnica in particolare sul mantenimento e miglioramento del benessere animale per complessive 8 ore. <u>Impegno remunerato</u>
B) Condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale:	3) Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti (con registrazione degli interventi effettuati)	Obbligo di adottare un piano aziendale di controllo e monitoraggio sui punti critici presenti in azienda che potrebbero favorire lo sviluppo di roditori e insetti (Piano di derattizzazione). L'individuazione dei punti critici e l'attuazione degli interventi dovranno essere effettuati o autonomamente o mediante una ditta esterna, registrandone l'esecuzione <u>Impegno remunerato</u>
	4) Igiene e pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione con registrazione degli interventi effettuati	Interventi di pulizia straordinaria della stalla e dei locali e delle aree ad essa funzionalmente collegati, in occasione del rinnovo della lettiera o comunque garantire 3 interventi annui <u>Impegno remunerato</u>
	5) Miglioramento delle condizioni di stabulazione, aumento dello spazio disponibile per capo	Obbligo di rispettare una superficie minima di stabulazione pari a 4,50 m2 /capo per i bovini di età inferiore a 24 mesi. Per superficie di stabulazione si intende lo spazio interno delimitato perimetralmente e coperto in cui gli animali possono esercitare liberamente l'attività di locomozione, alimentazione e riposo <u>Impegno remunerato</u>
	6) Utilizzo/ Miglioramento della gestione della lettiera (con registrazione dei rinnovi/sostituzioni e quantità di paglia utilizzata)	Utilizzo della lettiera nei locali di ricovero per gli allevamenti semi estensivi (nel periodo autunno-invernale) e nei locali di stabulazione per gli allevamenti stabulati, per tutto l'anno. La lettiera deve essere mantenuta asciutta, morbida e pulita, con uno spessore di almeno 60 mm. L'allevatore dovrà verificare giornalmente le condizioni della lettiera, garantendo il rinnovo e/o la rabboccatura almeno una volta alla settimana, con paglia o altro materiale idoneo (fieno, segatura e trucioli), al fine di mantenere uno strato morbido, asciutto e pulito. L'impegno prevede inoltre l'obbligo della registrazione della quantità di paglia consumata per la gestione della lettiera in apposita scheda <u>Impegno remunerato</u>
	7) Esecuzione controllo parassitologico annuale	Obbligo di eseguire almeno un controllo parassitologico annuale di un campione significativo, pari ad almeno il 20 % dei capi oggetto d'impegno, al fine di verificare la presenza o l'assenza di ectoparassiti (zecche, pidocchi, rogne, etc.). L'esecuzione del controllo dovrà essere registrata in apposita scheda. <u>Impegno remunerato</u>

Tabella 2 - Impegni per intervento

Tipo di intervento	Impegno 1 Miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere animale	Impegno 2 Utilizzo della lettiera negli spazi interni dell'allevamento	Impegno 3 Gestione degli spazi interni dell'allevamento	Impegno 4 Gestione degli ambienti dell'allevamento
Intervento 1 Allevamento semiestensivo con indirizzo produttivo prevalente da carne	X	X	non pertinente	X
Intervento 2 Allevamento stabulato con indirizzo produttivo prevalente da carne su pavimento grigliato/fessurato	X	non pertinente	X	X
Intervento 3 Allevamento stabulato con indirizzo produttivo prevalente da carne su pavimento continuo	X	X	X	X

	Settore 1		Settore 2				
	Piani alimentari in relazione alle età e alla fase produttiva	Miglioramento delle conoscenze professionali sul Benessere degli Animali	Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti	Igiene pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione effettuati	Miglioramento delle condizioni di stabulazione, aumento dello spazio disponibile per capo	Utilizzo/Miglioramento della gestione della lettiera	Esecuzione controllo parassitologico annuale
Allevamento semi-estensivo con indirizzo produttivo prevalente da carne	X	X	non pertinente	non pertinente	non pertinente	X	X
Allevamento stabulato con indirizzo prevalente da carne su pavimento grigliato/fessurato	X	X	X	X	X	non pertinente	non pertinente
Allevamento stabulato con indirizzo prevalente da carne su pavimento continuo	X	X	X	X	X	X	non pertinente

Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso sotto forma di pagamento annuale per UBA oggetto d'impegno, allevate nel territorio regionale.

Gli impegni sono stati differenziati in funzione delle modalità di produzione e del tipo di pavimentazione delle strutture di stabulazione.

Collegamenti con altre normative

Decisione della Commissione europea n. 778/2006 del 14 novembre 2006, relativa ai "requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie animali", attuata a livello regionale con determinazione n.129 del 25 febbraio 2011 del Direttore del Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Beneficiari

Agricoltori in attività, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 che si impegnano volontariamente a realizzare interventi per il miglioramento del benessere degli animali, descritti nel paragrafo 8.2.13.3.3.1 *Descrizione del tipo di intervento*.

Costi ammissibili

Il pagamento, a norma dell'articolo 33(3) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di

transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027". Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall'Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.

- i maggiori costi e i minori guadagni per gli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e da altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale e della pratica agricola ordinaria applicata a livello di azienda agricola (*baseline*), nella zona di intervento;
- i costi di transazione, che si riferiscono ai costi e ai maggiori oneri per il beneficiario dovuti alla gestione della domanda, alle attività di assistenza propedeutiche alla presentazione della domanda, alla gestione della documentazione dell'esecuzione degli impegni e al tempo impiegato per la partecipazione all'aggiornamento professionale e ai programmi di assistenza tecnica, sono specificati nel paragrafo 8.2.13.3.3.10 "Informazioni specifiche dell'intervento";
- i costi di transazione ammissibili non superano il 20 % del premio pagato per gli impegni, come previsto dall'articolo 33, punto 3 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Condizioni di ammissibilità

Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario:

Comunitari: essere agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Criteri di ammissibilità relativi alla domanda di aiuto:

Nazionali/regionali: Sono ammissibili gli allevamenti localizzati nel territorio della Regione Sardegna di consistenza minima di 2 5 UBA calcolata sulla base dei seguenti indici di conversione:

Bovini da sei mesi a due anni di età = 0,6

Bovini di meno di sei mesi = 0,4

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 non si prevede l'obbligo di applicazione dei criteri di selezione.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del pagamento è diversificato in funzione degli impegni applicabili agli Interventi individuati, come sottoportato.

Tabella premi

Tipo di intervento	Premio per gli impegni previsti dall'intervento	Costi di transazione	Premio totale
Intervento 1 Allevamento semiestensivo con indirizzo produttivo prevalente da carne	60 €/UBA/anno	12 €/UBA/anno	72 €/UBA/anno
Intervento 2 Allevamento stabulato con indirizzo produttivo prevalente da carne su pavimento grigliato/fessurato	60 €/UBA/anno	12 €/UBA/anno	72 €/UBA/anno

Intervento 3 Allevamento stabulato con indirizzo produttivo prevalente da carne su pavimento continuo	134 €/UBA/anno	21 €/UBA/anno	175 €/UBA/anno
--	---------------------------	--------------------------	---------------------------

Tipo di allevamento	Importo del premio €/UBA/anno
Allevamento semi-estensivo con indirizzo produttivo prevalente da carne	67
Allevamento stabulato con indirizzo produttivo prevalente da carne su pavimento grigliato/fessurato	94
Allevamento stabulato con indirizzo produttivo prevalente da carne su pavimento continuo	125

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base dei rischi rilevati nella programmazione 2007-2013 e della valutazione ex ante, hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione dell'intervento e hanno individuato le seguenti categorie:

R5 – impegni difficili da verificare/controllare

L'esperienza della passata programmazione nel settore ovicaprino ha evidenziato che alcuni impegni sono di difficile verifica e controllo. Tra questi si segnala, in generale, il conteggio degli animali presenti in azienda.

R6 – pre-condizioni come condizioni di ammissibilità

In generale, identificare delle pre-condizioni di accesso come condizioni di ammissibilità aumenta in modo significativo il rischio di errore, in quanto una violazione anche di entità trascurabile comporta la riduzione totale del sostegno.

R8 - sistemi informatici

I rischi relativi a questo punto comprendono l'incompletezza delle informazioni richieste per la presentazione delle domande e gli errori legati alla gestione del procedimento amministrativo. Per quello che riguarda la gestione del procedimento delle misure a capo/superficie si evidenziano in particolare i seguenti rischi: ritardi e incompletezza dei controlli amministrativi, debolezze nelle procedure per l'identificazione del campione di controllo in loco, carenze nell'esecuzione dei controlli in loco (p.e. preavviso, tempistica, completezza, tracciabilità), mancata supervisione del controllo, errori/incompletezza nella elaborazione delle statistiche dei controlli.

R9 – domande di pagamento

Gli errori nelle domande di pagamento presentate dai beneficiari e/o il loro inadeguato trattamento è stato identificato come uno dei principali problemi legati alla verificabilità e controllabilità dello sviluppo rurale. I rischi di errore nell'implementazione dell'intervento sono collegabili al mancato rispetto dei seguenti requisiti/impegni: dichiarazione del numero dei capi e loro corretta registrazione, esecuzione degli impegni secondo le tecniche previste dalla scheda di misura, gestione dell'applicazione delle riduzioni.

Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione.

R5 – impegni difficili da verificare/controllare

I requisiti della misura sono tutti verificabili e controllabili tramite il SIGC dell'OP e l'esecuzione di verifiche documentali e in loco. Le informazioni necessarie per il controllo amministrativo degli impegni di misura sono organizzati in una banca dati regionale, resa disponibile ai fini istruttori. La conservazione di tutti i dati garantisce la ripercorribilità delle fasi di controllo.

Ai fini di attenuare gli effetti dei rischi ~~si riportano per ogni impegno le modalità di controllo individuate.~~ **le modalità di controllo individuate per ogni impegno sono riportate al paragrafo "Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri..."**

~~Modalità di controllo dell'impegno 1 – miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere animale: sarà controllato amministrativamente attraverso la verifica dell'attestato di partecipazione ai corsi di aggiornamento e della certificazione rilasciata dai servizi di assistenza tecnica.~~

~~Modalità di controllo dell'impegno 2 – utilizzo della lettiera negli spazi interni dell'allevamento: sarà controllato in loco attraverso la verifica dello strato e delle condizioni di umidità e pulizia della lettiera e del locale di stabulazione. Verifica della registrazione delle operazioni di rinnovo e/o di rabboccatura della lettiera con paglia o altro materiale idoneo (fieno, segatura e trucioli), dei reimpieghi aziendali e delle eventuali ricevute di acquisto.~~

~~Modalità di controllo dell'impegno 3 – gestione degli spazi interni dell'allevamento: è controllato in loco, attraverso la verifica della superficie disponibile per ciascun capo come previsto dall'impegno.~~

~~Modalità di controllo dell'impegno 4 – gestione degli ambienti dell'allevamento: è controllato in loco attraverso la verifica del Piano di autocontrollo aziendale, in cui sono contenuti gli interventi prescritti dal tecnico specializzato, le registrazioni dei controlli eseguiti dall'allevatore e l'esecuzione delle azioni prescritte. Verifica dell'esecuzione dello scotch test su tutti gli animali introdotti nell'allevamento e su un campione del 20% degli animali presenti nell'allevamento. I controlli amministrativi vertono sulla verifica della presenza del Piano di autocontrollo aziendale e del rapporto annuale eseguito dal tecnico specializzato.~~

R6 – pre-condizioni come condizioni di ammissibilità

L'intervento prevede pre-condizioni di accesso, facilmente verificabili tramite la Banca Dati Nazionale delle Anagrafe zootecnica.

R8 - sistemi informatici

Nella messa a punto del sistema informatico saranno seguiti i seguenti orientamenti:

- a. nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate e dove sarà assicurata l'avvenuta supervisione da parte del superiore gerarchico;
- b. si procederà alla redazione di manuali specifici per tutte le fasi del procedimento amministrativo, che descriveranno tempistiche, modalità e tipologie di controllo da effettuare, stabilendo anche la procedura per l'identificazione del campione di controllo in loco;
- c. nel corso del procedimento amministrativo saranno utilizzate banche dati o documenti informatizzati di supporto all'attività istruttoria, prevedendo il controllo incrociato e lo scambio di informazioni con altri soggetti, ove pertinente.

Per la messa a punto del sistema informatico e procedure, si terrà conto delle osservazioni e raccomandazioni risultati dagli audit effettuati sui PSR 2007-2013.

R9 – domande di pagamento

Sono previste attività di informazione e divulgazione (misura 1.2) a favore dei beneficiari per migliorare le conoscenze e la consapevolezza degli impegni dell'intervento. Tale attività riguarderà anche i soggetti che si occupano di assistenza alla gestione delle aziende agricole beneficiarie della misura 14. Per quanto riguarda l'applicazione delle riduzioni, si provvederà a stabilire una maggiore correlazione e proporzionalità tra l'inadempienza riscontrata nel rispetto degli impegni e le riduzioni applicabili.

Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURAS e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/intervento viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Gli impegni aggiuntivi introdotti dalla Misura sono superiori alla normale pratica agricola di riferimento (baseline) e ai seguenti requisiti nazionali e comunitari corrispondenti alle norme obbligatorie stabilite in applicazione del Capitolo I Titolo VI del Reg. (CE) n. 1306/2013:

- CGO 11 - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- CGO 13 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.);
- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);

- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Gli impegni sono stati differenziati in funzione dei metodi di produzione e del tipo di pavimentazione delle strutture di stabulazione.

~~La metodologia utilizzata per il calcolo dei costi ammissibili non ha potuto seguire un'analisi di tipo controfattuale, basata sul confronto del margine lordo di aziende con allevamenti di bovini da carne che hanno adottato gli impegni e aziende che non aderiscono all'intervento, poiché si tratta d'impegni di nuova introduzione.~~

~~Per la determinazione del livello dei premi è stato calcolato l'effetto dell'applicazione degli impegni sul risultato economico, calcolando i costi aggiuntivi, rispetto alla pratica ordinaria pertinente per ciascun impegno.~~

~~Ci si è avvalsi per i dati necessari al calcolo dei costi aggiuntivi in relazione all'ordinarietà di studi e pubblicazioni tecnico-scientifiche sull'allevamento dei ruminanti in Sardegna, effettuate dal Dipartimento di Scienze Zootecniche della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Sassari.~~

~~Per la quantificazione del costo orario del lavoro di un operatore agricolo, si è fatto riferimento alla quantificazione del "reddito da lavoro dipendente" calcolato dalla Banca d'Italia a livello nazionale, considerando il costo sostenuto dai datori di lavoro per i lavoratori agricoli, a titolo di remunerazione del lavoro dipendente. Dalla Relazione annuale 2013 della Banca d'Italia è emerso che in agricoltura il costo orario del dipendente è pari a 11,45 euro/ora. Poiché in tutto il territorio nazionale si applicano le tabelle retributive dello stesso Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli, integrate a livello provinciale di una percentuale analoga in tutte le province italiane, il costo del lavoro agricolo, determinato a livello nazionale, è rappresentativo della situazione reale del costo del lavoro agricolo in Sardegna.~~

L'analisi per la determinazione dell'entità dei pagamenti è stata condotta dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dell'Autorità di Gestione. Il CREA ha elaborato il Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027", dove sono riportati gli importi degli aiuti che compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento.

Ai fini della determinazione dei costi supplementari connessi agli impegni derivanti dall'adesione all'intervento "Pagamento per il miglioramento del Benessere degli animali" sono stati presi in considerazione, come fonte dati, le informazioni derivanti dall'IZS della Sardegna, dall'IZS di Teramo, Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani – Associazione Provinciale trebbiatori e motoaratori della provincia di Alessandria (CAIAGROMECC); dal tariffario dell'Associazione di imprese di meccanizzazione agricole (Apema) di Milano, Lodi, Como e Varese del 2021 e dal Centro CREA Zootecnia e Acquacoltura (CREA ZA).

Per determinare i costi supplementari è stato preso in considerazione, il numero di capi presenti all'interno di due "allevamenti tipo regionale", con una consistenza media di 31 capi per gli allevamenti stabulati e 11 capi per gli allevamenti semi estensivi.

I costi di transazione sono stati ricavati dalle informazioni derivanti dalla Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani – Associazione Provinciale trebbiatori e motoaratori della provincia di Alessandria. Tali costi comprendono, anche, quelli inerenti alla registrazione. Essi riguardano la presentazione della domanda di ingresso per il primo anno di impegno e quelle di conferma per i successivi quattro anni e includono anche i costi di registrazione.

L'introduzione degli impegni determina un aumento del fabbisogno di lavoro, rispetto a quello ordinario, che è sostenuto dall'imprenditore attraverso un maggiore impiego di manodopera aziendale nelle operazioni di allevamento e/o con il ricorso al lavoro temporaneo avventizio. Per la stima del costo della manodopera di un operaio agricolo sono state utilizzate le tariffe previste dai Contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl).

~~Di seguito per ogni impegno viene riportato il dettaglio dei costi aggiuntivi rispetto alla pratica ordinaria~~ La variazione delle spese specifiche è stata calcolata a livello di singolo impegno:

Impegno 1: Miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere animale

~~Impegno non remunerato. Il costo del tempo aggiuntivo impiegato per la partecipazione all'aggiornamento professionale e per la partecipazione ai programmi di assistenza tecnica è stato considerato nei costi di transazione.~~

Impegno 2: Utilizzo della lettiera negli spazi interni dell'allevamento

~~Impegno remunerato. L'allevatore, negli allevamenti semiestensivi, conduce ordinariamente i bovini nei ricoveri e nei locali di stabulazione solo nei mesi invernali e nelle ore notturne. L'utilizzo della paglia è limitato ad uno strato generalmente non superiore ai 20 mm necessario per garantire un'area di ricovero e stabulazione confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli. Inoltre l'allevatore, nel periodo del parto, provvede ad assicurare uno strato di lettiera di maggiore spessore per un maggiore confort della vacca e del vitellino nelle prime due settimane di vita. Anche negli allevamenti stabulati l'allevatore, nella pratica ordinaria, utilizza uno strato adeguato di lettiera nel periodo del parto e, al fine di garantire ai vitelli in accrescimento/ingrasso un'area di ricovero non dannosa, impiega uno strato minimo di paglia. L'impegno è finalizzato al miglioramento della gestione della lettiera durante tutto l'anno, escluso il periodo dei parti (circa 1 mese), per garantire uno strato di almeno 60 mm di lettiera. La lettiera asciutta, morbida, e di un adeguato spessore, secondo la letteratura scientifica (Fonte C.R.P.A – Centro di ricerca produzione animale), pari ad almeno 60 mm, assicura migliori condizioni di permanenza e riposo dell'animale nella stalla.~~

~~Negli allevamenti stabulati, al fine di garantire una lettiera, morbida, asciutta e pulita, e uno spessore di 60 mm, si stima necessario un apporto di paglia, aggiuntivo rispetto alla pratica ordinaria, pari a 2 Kg/cape /giorno. Considerando un costo medio della paglia pari a 5,5 €/q, il costo totale annuo è pari a 40 €/UBA /anno. Inoltre, sono stati considerati i costi aggiuntivi per la manodopera necessaria per la verifica delle condizioni della lettiera (tre volte alla settimana), e per il rinnovo e/o rabboccatura con paglia o altro materiale idoneo (fieno, segatura e trucioli), almeno una volta la settimana, in un allevamento medio di 26 capi adulti, con l'esclusione del periodo del parto, è stimato in 78 ore/annue con un costo aggiuntivo (calcolata 11,45 €/ora) di 893 €/anno, pari a 34 ero/UBA.~~

~~I costi aggiuntivi totali relativi a questo impegno ammontano a 74 €/UBA (apporto paglia 40 €/UBA + manodopera 34 €/UBA).~~

~~Negli allevamenti semiestensivi i bovini utilizzano i ricoveri sono nei mesi invernali e nelle ore notturne. Per questo tipo di allevamento è stato stimato un quantitativo di paglia di circa il 50 % di~~

~~quello utilizzato negli allevamenti stabulati. I costi necessari per la manodopera sono stati ugualmente quantificati in circa il 50 % di quelli previsti negli allevamenti stabulati.~~

~~I costi aggiuntivi relativi all'impegno dell'utilizzo della lettiera negli spazi interni dell'allevamento negli allevamenti semiestensivi ammontano a 40 €/UBA (apporto paglia 22 €/UBA + manodopera 18 €/UBA).~~

~~Le operazioni per la registrazione della lettiera non sono state considerate nel calcolo del premio.~~

Impegno 3: Gestione degli spazi interni dell'allevamento

~~Impegno remunerato. L'impegno aggiuntivo rispetto alla baseline e alla normale pratica favorisce il benessere dei capi ammissibili al premio poiché la disponibilità di spazio facilita il movimento, evitando disturbi e competizione con gli altri capi anche nelle aree di riposo. L'impegno determina per l'allevatore un costo aggiuntivo di gestione della stalla per le maggiori spese di pulizia degli ambienti, manutenzione, ecc. riferiti al numero di capi allevati. Si stima un impegno aggiuntivo effettivo in termini di manodopera, per un allevamento medio di 26 capi/adulti, di 90 ore/annue che corrispondono ad una spesa aggiuntiva di 1.030 €/anno (11,45 €/ora) pari ad un costo aggiuntivo di 40 €/UBA.~~

Impegno 4: Gestione degli ambienti dell'allevamento.

~~Impegno remunerato. Per la verifica periodica del piano aziendale in un allevamento medio di 26 capi bovini adulti, è stato stimato necessario un impiego di manodopera di 50 ore annue. Considerando il costo orario dell'operatore agricolo pari a 11,45 euro/ora l'impegno comporta una spesa aggiuntiva annua di circa 22 €/UBA annui, dalla quale sono detratte le spese per la riduzione dell'utilizzo degli insetticidi, per un importo finale pari a 20 €/UBA. Non sono state considerate le spese per l'acquisto del test necessario per l'individuazione (scotch test o altra procedura diagnostica) di ectoparassiti in quanto questo costo~~

~~è compensato, nel periodo d'impegno, dalla probabile riduzione delle spese veterinarie.~~

~~Le registrazioni non sono state considerate nel calcolo del premio per l'impegno, ma sono comprese nei costi di transazione.~~

- **Piani alimentari in relazione alle età e alla fase produttiva.** Impegno non remunerato. Il costo del tecnico alimentarista non è remunerato in quanto, tale attività rientra nei programmi di assistenza tecnica erogati dall'Agenzia Laore.
- **Miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere animale.** Impegno remunerato. E' stato considerato il costo per la partecipazione ad un corso di formazione di 8 ore.
- **Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti (con registrazione degli interventi effettuati).** Impegno remunerato. L'impegno prevede l'obbligo di individuare i punti critici presenti in azienda che potrebbero favorire lo sviluppo di roditori e insetti e l'attuazione degli interventi di contrasto. E' stato considerato il costo per il contratto con una ditta specializzata per l'attuazione degli interventi di contrasto allo sviluppo di roditori e insetti.
- **Igiene pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione con registrazione degli interventi effettuati.** Impegno remunerato. L'impegno determina un costo aggiuntivo dovuto all'acquisto dei prodotti di disinfezione e al maggior tempo necessario

per eseguire gli interventi di pulizia straordinaria della stalla e dei locali, in occasione del rinnovo della lettiera o comunque almeno 3 volte l'anno.

- **Miglioramento delle condizioni di stabulazione, aumento dello spazio disponibile per capo.** Impegno remunerato. L'adesione all'impegno determina un mancato guadagno dovuto alla riduzione del numero dei capi allevati, per unità di superficie.
- **Utilizzo/Miglioramento della gestione della lettiera (con registrazione dei rinnovi/sostituzioni e quantità di paglia utilizzata).** Impegno remunerato. L'impegno determina un costo aggiuntivo dovuto al maggior tempo che l'allevatore dedica per il rinnovo e rabboccatura della lettiera e dei costi aggiuntivi che deve sostenere per l'acquisto del lettime, in quantità maggiore rispetto all'ordinarietà. Negli allevamenti stabulati l'allevatore, nella pratica ordinaria, utilizza uno strato adeguato di lettiera nel periodo del parto e, al fine di garantire ai vitelli in accrescimento/ingrasso un'area di ricovero non dannosa, impiega uno strato minimo di paglia. L'impegno è finalizzato al miglioramento della gestione della lettiera durante tutto l'anno, escluso il periodo dei parti (circa 1 mese), per garantire uno strato di almeno 60 mm di lettiera. Negli allevamenti semi-estensivi i bovini utilizzano i ricoveri sono nei mesi invernali e nelle ore notturne. Per questo tipo di allevamento è stato stimato un quantitativo di paglia di circa il 50 % di quello utilizzato negli allevamenti stabulati e i costi necessari per la manodopera sono stati ugualmente quantificati in circa il 50 % di quelli previsti negli allevamenti stabulati.
- **Esecuzione controllo parassitologico annuale.** Impegno remunerato. L'impegno determina un costo aggiuntivo dovuto al maggior tempo che l'allevatore dedica al controllo e l'acquisto del materiale per i test diagnostici.

Costi di transazione

~~Per la quantificazione dei costi di transazione sono state considerate le seguenti categorie di costi:~~

- ~~• costo delle attività di assistenza propedeutiche alla presentazione della domanda;~~
- ~~• costo di gestione della pratica;~~
- ~~• maggiori oneri per il beneficiario, considerati in termini di ore di lavoro aggiuntive per la gestione della documentazione dell'esecuzione degli impegni;~~
- ~~• costo del tempo impiegato per la partecipazione all'aggiornamento professionale e per la partecipazione ai programmi di assistenza tecnica.~~

~~Il tempo necessario per l'allevatore per predisporre la domanda e per le successive attività di gestione della pratica è stato quantificato in 20 ore annue. Le attività di gestione dei documenti sull'esecuzione degli impegni tra cui la registrazione sull'utilizzo della paglia e sugli interventi previsti dal piano aziendale di gestione dell'ambiente comportano un impiego di manodopera di 10 ore annue. Per adempiere agli obblighi di aggiornamento e assistenza tecnica è previsto un impegno di 18 ore annue.~~

~~L'importo totale dei costi di transazione, rapportato all'azienda tipo di 26 capi bovini adulti, considerando il costo orario dell'operatore agricolo pari a 11,45 euro/ora, è stato quantificato in 21 euro/UBA/anno. Per gli interventi 1 e 2, tale importo è stato abbattuto al massimale previsto dall'articolo 33, punto 3 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.~~

Il calcolo dei pagamenti è riportato in Allegato al PSR. Il calcolo dei pagamenti è stato certificato dall'Organismo indipendente INEA.

Nella tabella seguente, per ciascun impegno, sono riportate le seguenti informazioni:

- descrizione dell'impegno
- condizionalità e altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale
- pratica agricola ordinaria
- il vantaggio per il benessere animale
- modalità di verifica degli impegni
- costi aggiuntivi o mancati redditi derivanti dagli impegni, considerati nel calcolo del premio.
- il differenziale tra baseline e impegni aggiuntivi

Metodologia calcolo premio per impegno 2-2

Nel Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027" elaborato dal CREA, nel paragrafo "Calcolo dei costi di transazione" dell'Intervento SRA30 – Benessere animale, è specificato che i costi di transazione sono stati ricavati dalle informazioni derivanti dalla Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani – Associazione Provinciale trebbiatori e motoaratori della provincia di Alessandria. Tali costi comprendono, la presentazione della domanda di sostegno/pagamento e quelli inerenti alla registrazione.

IMPEGNI	CGO e BCAA CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
<p>Impegno 1</p> <p>Miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere animale: Obbligo di partecipazione a specifici programmi di aggiornamento e di assistenza tecnica in particolare sul mantenimento e miglioramento del benessere animale per complessive 18 ore annue.</p>	<p>CGO 13 Settore Benessere degli animali</p> <p>Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;</p> <p>Allegato D.Lgs n. 146 del 26.03.2001:</p> <p>Personale:</p> <p>Punto 1: "gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali".</p>	Non pertinente	<p>Il personale addetto è in numero adeguato alle dimensioni dell'allevamento e possiede adeguate conoscenze, capacità e competenze professionali, derivanti ordinariamente da percorsi di apprendimento non formali.</p>	<p>L'obbligo di partecipazione a specifici programmi di aggiornamento e assistenza tecnica assicura l'acquisizione di maggiori conoscenze sulla corretta applicazione degli impegni di misura. Considerato il livello di scolarizzazione generalmente non elevato, la formazione, permette di incrementare le competenze relative alle tecniche di gestione che migliorano le condizioni di benessere animale.</p> <p>Inoltre l'assistenza tecnica in azienda e le modalità di erogazione della formazione, per gruppi di allevatori, favorisce il confronto e lo scambio di "best practices", che non avviene nella pratica ordinaria.</p>	<p>Il rispetto dell'impegno sarà controllato amministrativamente attraverso la verifica dell'attestato di partecipazione ai corsi di aggiornamento e della certificazione rilasciata dai servizi di assistenza tecnica.</p>	Non pertinente	<p><u>Impegno non remunerato</u></p> <p>Le ore aggiuntive per la partecipazione ai programmi di aggiornamento e assistenza tecnica non sono state considerate nel calcolo del premio per l'impegno, ma sono comprese nei costi di transazione.</p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> Maggiore impegno degli allevatori per la partecipazione ai programmi di aggiornamento e assistenza tecnica mirati all'acquisizione di conoscenze e competenze professionali sulle tecniche di gestione aziendale che migliorano il benessere degli animali.</p>

IMPEGNI	CGO e BCAA CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
<p>Impegno 2</p> <p>Utilizzo della lettiera negli spazi interni dell'allevamento: obbligo dell'utilizzo della lettiera per gli animali presenti in allevamento. La lettiera deve essere mantenuta asciutta, morbida e pulita, con uno spessore di almeno 60 mm. A tal fine l'allevatore verifica giornalmente le condizioni della lettiera, garantendo il rinnovo e/o la rabboccatura con paglia, al fine di mantenere uno strato morbido, asciutto e pulito.</p> <p>Le quantità di paglia consumate per la lettiera devono essere registrate in un'apposita scheda.</p>	<p>CGO 13 - Settore Benessere degli animali</p> <p>Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;</p> <p>Allegato D Lgs n. 146 del 26.03.2001:</p> <p>Fabbricati e locali di stabulazione</p> <p><i>Punto 8: "I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati".</i></p> <p>CGO 11 - Settore Benessere degli animali</p> <p>Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;</p> <p>Punto 10 dell'Allegato al D.Lgs. n. 126 del 7.07.2011: "la zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata".</p>	Non pertinente	<p>Negli allevamenti bovini stabulati, orientati alla produzione da carne, nella pratica ordinaria è rispettata la condizionalità, utilizzando la lettiera per i vitelli di età inferiore a due settimane e in caso di animali malati o feriti.</p> <p>-</p>	<p>La lettiera asciutta, morbida, e di un adeguato spessore, secondo la letteratura scientifica (Fonte C.R.P.A - Centro di ricerca produzione animale), pari ad almeno 60 mm, assicura migliori condizioni di permanenza e riposo dell'animale nella stalla. La lettiera, garantisce inoltre condizioni confortevoli all'animale in posizione di decubito. L'impegno associato alla gestione degli spazi fornisce all'animale un'area più confortevole in modo che possa rimanere in decubito per il tempo desiderato, ruminare ed alzarsi in modo normale.</p>	Non pertinente	<p>Verifica dello strato e delle condizioni di umidità e pulizia della lettiera e del locale di stabulazione. Verifica della registrazione delle operazioni di rinnovo e/o di rabboccatura della lettiera, dei reimpieghi aziendali e delle eventuali ricevute di acquisto.</p>	<p><u>Impegno remunerato</u></p> <p>L'impegno determina un costo aggiuntivo per l'acquisto/reimpiego di paglia pari a 2 Kg/capo adulto/giorno. Inoltre per la gestione della lettiera secondo l'impegno, è necessaria manodopera aggiuntiva per la verifica delle condizioni della lettiera (tre volte alla settimana), e per il rinnovo e/o rabboccatura con paglia o altro materiale idoneo, almeno una volta la settimana.</p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> l'obbligo dell'utilizzo della lettiera, con uno spessore di almeno 60 mm, per tutti gli animali presenti in allevamento, è aggiuntivo rispetto alla pratica ordinaria dove la lettiera è utilizzata solo nel periodo del parto, o in uno strato minimo, generalmente non superiore ai 20 mm.</p>

IMPEGNI	CGO e BCAA CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
Impegno 3 Gestione degli spazi interni dell'allevamento: obbligo di rispettare una superficie minima di stabulazione pari a 4,5 m ² /capo per i bovini di età inferiore a 24 mesi.	CGO 11 - Settore Benessere degli animali Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli; Articolo 3.1.b, del D.Lgs. n. 126 del 7.07.2011: <i>"per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 chilogrammi, ma inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 chilogrammi"</i> .	Non pertinente	Negli allevamenti regionali ordinariamente lo spazio a disposizione per i bovini di età inferiore a 24 mesi è di circa 3,2 m ² /capo, superiore alla condizionalità.	L'impegno aggiuntivo migliora il benessere dei vitelli all'ingrasso poiché la maggiore disponibilità di spazio assicura un buon livello di stabulazione. La superficie di stabulazione aggiuntiva rispetto all'ordinarietà è stata definita in base alle raccomandazioni del "Comitato scientifico veterinario sulla salute e sul benessere degli animali" della Commissione Europea/EFSA (Fonte: CRPA). Una maggiore spazio a disposizione favorisce il riposo e la facilità di movimento, evitando urti dell'animale contro le strutture di allevamento nel passaggio alla posizione di decubito. Si evitano inoltre anche competizioni alimentari e disturbi tra gli animali nelle aree di riposo.	Non pertinente	Verifica della superficie disponibile per ciascun capo.	<u>Impegno remunerato</u> L'impegno determina per l'allevatore un costo aggiuntivo di gestione della stalla per le maggiori spese di pulizia degli ambienti, manutenzione ed energia, riferiti al numero di capi allevati. <u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> L'impegno aggiuntivo assicura rispetto alla normale pratica una maggiore superficie libera a disposizione per i bovini di età inferiore a 24 mesi (superficie aggiuntiva di 1,3 m ² /capo).

IMPEGNI	CGO e BCAA CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
<p>Impegno 4</p> <p>Gestione degli ambienti dell'allevamento: obbligo di adottare un piano aziendale di controllo e monitoraggio sui punti critici presenti in azienda, che potrebbero favorire lo sviluppo degli insetti e di altri parassiti. L'individuazione dei punti critici sarà effettuata da un tecnico che provvederà a predisporre un apposito elaborato con le specifiche prescrizioni che dovranno essere obbligatoriamente applicate dagli allevatori. L'allevatore effettuerà il controllo periodico dei punti critici, in funzione delle prescrizioni, registrandone l'esecuzione.</p> <p>Su tutti gli animali di nuova introduzione e su un campione rappresentativo degli animali presenti in allevamento (20%) a cadenza trimestrale deve essere effettuato un test (scotch test o altra procedura diagnostica) per l'individuazione di ectoparassiti. L'allevatore effettuerà la registrazione di tali dati in apposite schede e le eventuali misure adottate.</p>	<p>CGO 13 - Settore Benessere degli animali</p> <p>Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;</p> <p>Allegato D Lgs n. 146 del 26.03.2001.</p> <p>CGO 11 - Settore Benessere degli animali</p> <p>Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;</p> <p>Punto 9 dell'Allegato al D.Lgs. n. 126 del 7.07.2011</p> <p>La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfetti regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l'urina e i foraggi che non sono stati mangiati o che sono caduti sul pavimento devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori.</p>	Non pertinente	<p>Nella pratica ordinaria l'allevatore effettua trattamenti di pulizia e disinfezione dei materiali e strutture in modo da ridurre lo sviluppo di organismi infettivi.</p> <p>Nell'ordinarietà l'allevatore non dispone di un piano di autocontrollo aziendale che gli consente di programmare interventi efficaci di lotta ai parassiti dei bovini (compreso il <i>Culicoides</i> insetto vettore della <i>Lingua blu</i> negli ovini) e normalmente non effettua test diagnostici preventivi sugli animali, per l'individuazione di ectoparassiti.</p> <p>Nella pratica ordinaria si effettuano trattamenti all'interno e all'esterno dei ricoveri, solo in caso di alte concentrazioni di insetti, soprattutto contro le mosche.</p>	<p>Il piano di controllo aziendale impone all'allevatore un'attenzione costante e maggiore rispetto all'ordinarietà, dei siti aziendali individuati come punti critici favorevoli allo sviluppo di insetti e altri parassiti.</p> <p>L'adozione del piano di controllo e l'esecuzione di test diagnostici per l'individuazione di ectoparassiti, migliora le condizioni dell'allevamento con ripercussioni positive sul benessere degli animali, poiché si riduce la popolazione degli insetti che potrebbero causare stress, disturbi comportamentali ed altre malattie per gli animali presenti in azienda.</p> <p>L'impegno determina un cambiamento migliorativo della strategia aziendale di profilassi preventiva anche per la riduzione delle popolazioni dell'insetto vettore <i>Culicoides spp.</i>, responsabile della trasmissione del virus della "<i>Lingua blu</i>". Le forme clinicamente apparenti di tale malattia sono più frequenti negli ovini, mentre nei bovini l'infezione decorre generalmente in modo asintomatico. Oltre a favorire migliori condizioni abitative per gli animali la corretta applicazione del piano di autocontrollo permette di ridurre l'utilizzo degli insetticidi con conseguenti effetti benefici sull'ambiente.</p>	I controlli amministrativi vertono sulla verifica della presenza del Piano di autocontrollo aziendale e del rapporto annuale eseguito dal tecnico specializzato.	<p>Verifica del Piano di autocontrollo aziendale, in cui sono contenuti gli interventi prescritti dal tecnico specializzato, le registrazioni dei controlli eseguiti dall'allevatore e l'esecuzione delle azioni prescritte.</p> <p>Verifica dell'esecuzione dello scotch test su tutti gli animali introdotti nell'allevamento e su un campione del 20% degli animali presenti nell'allevamento.</p>	<p>L'impegno determina un costo aggiuntivo dovuto al maggior tempo che l'allevatore dedica alla verifica periodica dei punti critici, all'attuazione del piano aziendale e all'esecuzione del test (scotch test o altra procedura diagnostica) per l'individuazione di ectoparassiti. L'acquisto del materiale per il test è compensato, nel periodo d'impegno, da una riduzione delle spese per l'acquisto degli insetticidi.</p> <p>Le registrazioni delle operazioni eseguite non sono state considerate nel calcolo del premio per l'impegno, ma sono comprese nei costi di transazione.</p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u></p> <p>nell'ordinarietà l'allevatore non dispone di un piano di autocontrollo aziendale che gli consente di programmare interventi efficaci di lotta mirata.</p>

Intervento 14.1.3 - Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali - settore bovino orientato alla produzione di carne

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità controllo amministrativo	di Modalità controllo in loco	
Piani alimentari in relazione all'età e alla fase produttiva: l'impegno prevede che il beneficiario adotti un piano nutrizionale dell'allevamento, con razioni alimentari bilanciate e ottimizzate per tutte le categorie di animali presenti in allevamento, per il loro stato nutrizionale e per i diversi stadi fisiologici, redatto da un tecnico Laore o da un tecnico alimentarista.	CGO 13 - Settore Benessere degli animali. D.Lgs n. 146 del 26.03.2001; Punto 14 dell'Allegato al D.Lgs n. 146 del 26.03.2001.	Non pertinente	Nella pratica ordinaria e come previsto dal D.Lgs n. 146 del 26.03.2001, agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali.	L'obbligo di adottare un piano alimentare redatto da un tecnico alimentarista, consente di fornire razioni alimentari bilanciate e ottimizzate per tutte le categorie di animali presenti in allevamento, per il loro stato nutrizionale e per i diversi stadi fisiologici	Il rispetto dell'impegno sarà controllato amministrativamente attraverso la verifica della presenza del piano alimentare redatto da un tecnico alimentarista.	Verificare che in azienda siano presenti gli alimenti indicati nel Piano Alimentare.	<u>Impegno non remunerato</u> Il costo del tecnico alimentarista non è remunerato in quanto tale attività rientra nei programmi di assistenza tecnica erogati dall'Agenzia Laore. <u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> la normativa vigente e la pratica ordinaria non prevedono alcun obbligo di adotta un piano alimentare, redatto da un tecnico alimentarista, con razioni alimentari bilanciate e ottimizzate per tutte le categorie di animali presenti in allevamento, per il loro stato nutrizionale e per i diversi stadi fisiologici.

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità controllo amministrativo	di Modalità controllo in loco	
<p>Miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere animale: obbligo di partecipazione a specifici programmi di aggiornamento e di assistenza tecnica in particolare sul mantenimento e miglioramento del benessere animale per complessive 8 ore annue.</p>	<p>CGO 13 - Settore Benessere degli animali</p> <p>Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;</p> <p>Allegato D.Lgs n. 146 del 26.03.2001.</p> <p>Personale:</p> <p>Punto 1: “gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali”.</p>	Non pertinente	<p>Il personale addetto è in numero adeguato alle dimensioni dell'allevamento e possiede adeguate conoscenze, capacità e competenze professionali, derivanti ordinariamente da percorsi di apprendimento non formali.</p>	<p>L'obbligo di partecipazione a specifici programmi di aggiornamento e assistenza tecnica assicura l'acquisizione di maggiori conoscenze sulla corretta applicazione degli impegni di misura.</p> <p>Considerato il livello di scolarizzazione generalmente non elevato, la formazione, permette di incrementare le competenze relative alle tecniche di gestione che migliorano le condizioni di benessere animale.</p> <p>Inoltre l'assistenza tecnica in azienda e le modalità di erogazione della formazione, per gruppi di allevatori, favorisce il confronto e lo scambio di “best practices”, che non avviene nella pratica ordinaria.</p>	<p>Il rispetto dell'impegno sarà controllato amministrativamente attraverso la verifica dell'attestato di partecipazione ai corsi di aggiornamento e della certificazione rilasciata dai servizi di assistenza tecnica.</p>	Non pertinente	<p><u>Impegno remunerato</u></p> <p>E' stato considerato il costo del corso di formazione.</p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u></p> <p>l'impegno richiede la partecipazione ai programmi di aggiornamento e assistenza tecnica per aumentare le conoscenze e competenze professionali sul miglioramento del benessere degli animali.</p>

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità controllo amministrativo	di Modalità controllo in loco	
Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti (con registrazione degli interventi effettuati): obbligo di adottare un piano aziendale di controllo e monitoraggio sui punti critici presenti in azienda che potrebbero favorire lo sviluppo di roditori e insetti. L'individuazione dei punti critici e l'attuazione degli interventi dovranno essere effettuati o autonomamente o mediante una ditta esterna, registrandone l'esecuzione	Non pertinente	Non pertinente	Nella pratica ordinaria l'allevatore deve, se del caso, adottare misure adeguate per contrastare e per quanto possibile, evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi.	L'impegno determina un cambiamento migliorativo delle condizioni aziendali. Il piano di controllo e di monitoraggio aziendale impone all'allevatore un'attenzione costante e maggiore rispetto all'ordinarietà, dei siti aziendali individuati come punti critici favorevoli allo sviluppo dei roditori, mosche e altri insetti. L'adozione dell'impegno migliora le condizioni dell'allevamento con ripercussioni positive sul benessere degli animali, poiché il controllo sistematico e mirato dei punti critici riduce significativamente la popolazione dei roditori, mosche e insetti presenti in azienda che potrebbero causare stress, disturbi comportamentali ed altre malattie per gli animali presenti in azienda.	Non pertinente	Verifica della presenza in azienda di un piano di controllo e monitoraggio sui punti critici. Verifica della registrazione degli interventi eseguiti nelle diverse aree critiche individuate in azienda e della presenza delle fatture di acquisto dei prodotti utilizzati o fattura/report della ditta esterna specializzata.	<u>Impegno remunerato</u> E' stato considerato il costo del contratto con una ditta specializzata. <u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> nell'ordinarietà l'allevatore non dispone di un piano di controllo e monitoraggio aziendale che gli consente di programmare interventi efficaci di lotta ai roditori, mosche ed altri insetti.

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità controllo amministrativo	di Modalità controllo in loco	
Igiene pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione con registrazione degli interventi effettuati: interventi di pulizia straordinaria della stalla e dei locali e delle aree ad essa funzionalmente collegati, in occasione del rinnovo della lettieria o comunque garantire 3 interventi annui.	CGO 13 - Settore Benessere degli animali. Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti; D.Lgs n. 146 del 26.03.2001; Punto 8 dell'Allegato al D.Lgs. n. 146 del 26.03.2001. Fabbricati e locali di stabulazione: <i>"I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati."</i>	Non pertinente	Nella pratica ordinaria i locali di stabulazione e la strumentazione con la quale gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi e devono poter essere puliti e disinfettati	L'impegno determina un cambiamento migliorativo delle condizioni igieniche dei locali di stabulazione e dei dispositivi, riducendo il rischio di diffusione e persistenza di malattie all'interno dell'allevamento, al fine di garantire un adeguato livello di benessere animale	Non pertinente	Verifica della registrazione degli interventi e delle fatture di acquisto dei prodotti necessari per la pulizia straordinaria dei locali e della strumentazione, in occasione del rinnovo della lettieria o comunque garantendo 3 interventi annui. Verifica delle condizioni igienico/sanitarie che possano garantire un adeguato livello di benessere animale	<u>Impegno remunerato</u> L'impegno determina un costo aggiuntivo dovuto all'acquisto dei prodotti di disinfezione e al maggior tempo necessario per eseguire i trattamenti. <u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> nella baseline e nell'ordinarietà l'allevatore non ha l'obbligo di eseguire per almeno 3 volte l'anno interventi di pulizia straordinaria

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDinarie	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità controllo amministrativo	di Modalità controllo in loco	
Miglioramento delle condizioni di stabulazione, aumento dello spazio disponibile per capo: prevede l'obbligo di rispettare una superficie minima di stabulazione pari a 4,50 m²/capo per i bovini di età inferiore a 24 mesi.	CGO 11 - Settore Benessere degli animali Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli ; Articolo 3.1.b, del D.Lgs. n. 126 del 7.07.2011: <i>"per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 chilogrammi, ma inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 chilogrammi"</i> .	Non pertinente	Negli allevamenti regionali ordinariamente lo spazio a disposizione per i bovini di età inferiore a 24 mesi è di circa 3,2 m²/capo, superiore alla condizionalità.	L'impegno aggiuntivo migliora il benessere dei vitelli all'ingrasso poiché la maggiore disponibilità di spazio assicura un buon livello di stabulazione. La superficie di stabulazione aggiuntiva rispetto all'ordinarietà è stata definita in base alle raccomandazioni del "Comitato scientifico veterinario sulla salute e sul benessere degli animali" della Commissione Europea/EFSA (Fonte: CRPA). Una maggiore spazio a disposizione favorisce il riposo e la facilità di movimento, evitando urti dell'animale contro le strutture di allevamento nel passaggio alla posizione di decubito. Si evitano inoltre anche competizioni alimentari e disturbi tra gli animali nelle aree di riposo.	Non pertinente	Verifica della superficie disponibile per ciascun capo.	<u>Impegno remunerato</u> L'impegno determina per l'allevatore un minore ricavo in seguito alla diminuzione del numero di capi per spazio disponibile. <u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> L'impegno aggiuntivo assicura rispetto alla normale pratica una maggiore superficie libera a disposizione per i bovini di età inferiore a 24 mesi.

<p>Utilizzo/Miglioramento della gestione della lettiera (con registrazione dei rinnovi/sostituzioni e quantità di paglia utilizzata): prevede l'obbligo dell'utilizzo della lettiera nei locali di ricovero per gli allevamenti semi-estensivi (nel periodo autunno-invernale) e nei locali di stabulazione per gli allevamenti stabulati per tutto l'anno. La lettiera deve essere mantenuta asciutta, morbida e pulita, con uno spessore di almeno 60 mm. L'allevatore dovrà verificare giornalmente le condizioni della lettiera, garantendo il rinnovo e/o la rabboccatura almeno un volta alla settimana, con paglia o altro materiale idoneo (fieno, segatura e trucioli), al fine di mantenere uno strato morbido, asciutto e pulito.</p>	<p>CGO 13 - Settore Benessere degli animali Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti; Allegato D.Lgs n. 146 del 26.03.2001: Fabbricati e locali di stabulazione <i>Punto 8: "i materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati".</i></p> <p>CGO 11 - Settore Benessere degli animali Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli; Punto 10 dell'Allegato al D.Lgs. n. 126 del 7.07.2011: <i>"la zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata".</i></p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Negli allevamenti bovini stabulati, orientati alla produzione da carne, nella pratica ordinaria è rispettata la condizionalità, utilizzando la lettiera per i vitelli di età inferiore a due settimane e in caso di animali malati o feriti.</p>	<p>La lettiera asciutta, morbida, e di un adeguato spessore, secondo la letteratura scientifica (Fonte C.R.P.A – Centro di ricerca produzione animale), pari ad almeno 60 mm, assicura migliori condizioni di permanenza e riposo dell'animale nella stalla. La lettiera, garantisce inoltre condizioni confortevoli all'animale in posizione di decubito. L'impegno associato alla gestione degli spazi fornisce all'animale un'area più confortevole in modo che possa rimanere in decubito per il tempo desiderato, ruminare ed alzarsi in modo normale.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Verifica dello strato e delle condizioni di umidità e pulizia della lettiera e del locale di stabulazione. Verifica della registrazione delle operazioni di rinnovo e/o di rabboccatura della lettiera, dei reimpieghi aziendali e delle eventuali ricevute di acquisto.</p>	<p><u>Impegno remunerato</u></p> <p>L'impegno determina un costo aggiuntivo per l'acquisto/reimpiego di paglia, inoltre per la gestione della lettiera secondo l'impegno, è necessaria manodopera aggiuntiva per la verifica delle condizioni della lettiera e per il rinnovo e/o rabboccatura</p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> l'obbligo dell'utilizzo della lettiera, con uno spessore di almeno 60 mm, per tutti gli animali presenti in allevamento, è aggiuntivo rispetto alla pratica ordinaria dove la lettiera è utilizzata solo nel periodo del parto, o in uno strato minimo, generalmente non superiore ai 20 mm.</p>
---	--	-----------------------	---	---	-----------------------	---	---

<p>Esecuzione controllo parassitologico annuale: prevede di eseguire almeno un controllo parassitologico annuale di un campione significativo, pari ad almeno il 20 % dei capi oggetto d'impegno, al fine di verificare la presenza o l'assenza di ectoparassiti (zecche, pidocchi, rogne, etc.). L'esecuzione del controllo dovrà essere registrata in apposita scheda nella quale dovranno essere inseriti anche gli eventuali trattamenti ed esami supplementari (raschiati cutanei). La scheda dovrà essere inviata all'OP Argea.</p>	<p>CGO 13 - Settore Benessere degli animali Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti; Allegato D.Lgs n. 146 del 26.03.2001.</p> <p>CGO 11 - Settore Benessere degli animali Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;</p>	Non pertinente	<p>Nella pratica ordinaria l'allevatore normalmente non effettua test diagnostici preventivi sugli animali, per l'individuazione di ectoparassiti.</p>	<p>Il controllo e l'esecuzione di test diagnostici per l'individuazione di ectoparassiti, migliora le condizioni dell'allevamento con ripercussioni positive sul benessere degli animali, poiché si riduce la popolazione degli insetti che potrebbero causare stress, disturbi comportamentali ed altre malattie per gli animali presenti in azienda. L'impegno determina un cambiamento migliorativo della strategia aziendale di profilassi preventiva.</p>	<p>I controlli amministrativi vertono sulla verifica delle registrazioni sui controlli eseguiti dall'allevatore, su un campione pari ad almeno il 20%, e l'esecuzione di eventuali trattamenti ed esami supplementari.</p>	Non pertinente	<p><u>Impegno remunerato</u> L'impegno determina un costo aggiuntivo dovuto al maggior tempo che l'allevatore dedica al controllo e l'acquisto del materiale per il test.</p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> nell'ordinarietà l'allevatore non effettua test diagnostici preventivi sugli animali.</p>
--	---	----------------	--	--	--	----------------	---

14.1.4 Pagamento per il benessere degli animali – settore bovino orientato alla produzione di latte

Sottomisura:

- 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali

Descrizione del tipo di intervento

Come riportato nell'analisi SWOT, nella Regione Sardegna sono presenti oltre 1.200 aziende nelle quali è praticato l'allevamento del bovino da latte. Nel territorio regionale sono presenti due diverse tipologie di allevamento. La prima (33% delle aziende, 63% dei capi allevati, in particolare nella provincia di Oristano) comprende allevamenti specializzati con dimensioni delle unità produttive sensibilmente maggiori della media regionale e caratterizzati da maggiori livelli di strutturazione. La seconda tipologia è diffusa nelle aree collinari della parte centro-settentrionale dell'Isola ed è caratterizzata da strutture di dimensioni minori, da metodi di allevamento estensivi e dalla presenza di razze a duplice attitudine.

I fabbisogni emersi dall'analisi SWOT nella filiera zootecnica evidenziano, per il bovino da latte, l'esigenza di miglioramento del benessere animale (fabbisogno 4.2.5), promuovere l'organizzazione e l'innovazione della filiera attraverso la partecipazione a sistemi di qualità e di miglioramento del benessere animale (fabbisogno 4.2.9) e la cooperazione per l'innovazione delle filiere zootecniche (fabbisogno 4.2.12).

Il tipo di intervento 14.1.4 contribuisce alla Focus area 3A "Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali".

L'obiettivo del tipo di intervento è conseguire migliori condizioni di benessere animale attraverso l'adozione di impegni volontari, che vanno al di là della pratica ordinaria e degli obblighi di condizionalità, negli allevamenti bovini orientati alla produzione da latte per i capi allevati in Sardegna.

Di seguito (tabella 1- impegni) è riportata la descrizione e la motivazione degli impegni ammissibili al sostegno associati ai settori di cui all'articolo 10 del Regolamento UE n. 807/2014.

~~Nel calcolo dei maggiori costi per gli impegni non sono state considerate le spese specifiche dovute alle registrazioni delle informazioni previste dagli impegni.~~

Nella tabella 2 - impegni per intervento gli impegni applicati sono raggruppati in Interventi, classificati in funzione della modalità di produzione e del tipo di pavimentazione delle strutture di stabulazione.

Tabella 1 – Impegni

Settori	Tipo impegno	Descrizione impegno
A) Acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia	1) Miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere animale	obbligo di partecipazione a specifici programmi di aggiornamento e di assistenza tecnica in particolare sul mantenimento e miglioramento del benessere animale per complessive 18 ore annue. <u>Impegno non remunerato</u>
B) Condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	2) Utilizzo della lettiera negli spazi interni dell'allevamento	obbligo dell'utilizzo della lettiera per gli animali presenti in allevamento. La lettiera deve essere mantenuta asciutta, morbida e pulita, con spessore aggiuntivo di almeno 30 mm. A tal fine l'allevatore verifica giornalmente le condizioni della lettiera, garantendo il rinnovo e/o la rabboccatura della lettiera con paglia, o altro materiale idoneo (fieno, segatura e trucioli), al fine di mantenere uno strato morbido, asciutto e pulito. <u>Impegno remunerato</u> Le quantità di paglia consumate per la lettiera devono essere registrate in un'apposita scheda. <u>Impegno non remunerato</u>
	3) Gestione degli spazi interni dell'allevamento	obbligo di assicurare una superficie minima di stabulazione pari almeno a 8 mq per capo adulto. <u>Impegno remunerato</u>

Settori <i>articolo 10 del Regolamento (UE) n. 807/2014</i>	Tipo impegno	Descrizione impegno
A) Acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia	1) Piani alimentari in relazione alle età e alla fase produttiva	Predisposizione e adozione di un piano nutrizionale dell'allevamento e razioni alimentari bilanciate e ottimizzate per tutte le categorie di animali presenti in allevamento, per il loro stato nutrizionale e per i diversi stadi fisiologici, redatto da un tecnico Laore o da un tecnico alimentarista <u>Impegno non remunerato</u>
	2) Miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere	Obbligo di partecipare a specifici programmi di aggiornamento e assistenza tecnica in particolare sul mantenimento e miglioramento del benessere animale per complessive 8 ore. <u>Impegno remunerato</u>
B) Condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale:	3) Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti (con registrazione degli interventi effettuati)	Obbligo di adottare un piano aziendale di controllo e monitoraggio sui punti critici presenti in azienda che potrebbero favorire lo sviluppo di roditori e insetti (Piano di derattizzazione). L'individuazione dei punti critici e l'attuazione degli interventi dovranno essere effettuati o autonomamente o mediante una ditta esterna, registrandone l'esecuzione <u>Impegno remunerato</u>
	4) Igiene e pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione con registrazione degli interventi effettuati	Interventi di pulizia straordinaria della stalla e dei locali e delle aree ad essa funzionalmente collegati, in occasione del rinnovo della lettiera o comunque garantire 3 interventi annui <u>Impegno remunerato</u>
	5) Miglioramento delle condizioni di stabulazione, aumento dello spazio disponibile per capo	Obbligo di rispettare una superficie minima di stabulazione pari a 8 m ² per capo adulto. Per superficie di stabulazione si intende lo spazio interno delimitato perimetralmente e coperto in cui gli animali possono esercitare liberamente l'attività di locomozione, alimentazione e riposo. Nel caso di allevamenti in cui la superficie di stabulazione destinata alla quota di rimonta è diversa rispetto alla superficie destinata ai capi in lattazione, il rapporto di 8 m ² /capo adulto dovrà essere rispettato separatamente in ciascuna delle due diverse superfici di stabulazione <u>Impegno remunerato</u>
	6) Utilizzo/ Miglioramento della gestione della lettiera (con registrazione dei rinnovi/sostituzioni e quantità di paglia utilizzata)	Obbligo dell'utilizzo della lettiera, per tutto l'anno, nei locali di stabulazione per gli animali presenti in allevamento. La lettiera deve essere mantenuta asciutta, morbida e pulita, con uno spessore di almeno 30 mm. L'allevatore dovrà verificare giornalmente le condizioni della lettiera, garantendo il rinnovo e/o la rabboccatura almeno una volta alla settimana, con paglia o altro materiale idoneo (fieno, segatura e trucioli), al fine di mantenere uno strato morbido, asciutto e pulito. L'impegno prevede inoltre l'obbligo della registrazione della quantità di paglia consumata per la gestione della lettiera in apposita scheda <u>Impegno remunerato</u>
	7) Controllo periodico degli impianti di mungitura:	Obbligo di effettuare almeno due volte l'anno il controllo periodico degli impianti di mungitura. I controlli dovranno essere effettuati da un tecnico specializzato, il quale dovrà misurare, con adeguate apparecchiature, i livelli del vuoto e i rapporti di pulsazione, nonché verificare lo stato delle guaine e degli altri componenti dell'impianto... <u>Impegno remunerato</u>

Tabella 2 - Impegni per intervento

Tipo di intervento	Impegno 1 Miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere animale	Impegno 2 Utilizzo della lettiera negli spazi interni dell'allevamento	Impegno 3 Gestione degli spazi interni dell'allevamento
Intervento 1 Allevamento stabulato con indirizzo produttivo da latte su pavimento grigliato/fessurato	×	non pertinente	×
Intervento 2 Allevamento stabulato con indirizzo produttivo da latte su pavimento continuo	×	×	×

	Settore 1		Settore 2				
	Sotto-azione Piani alimentari in relazione alle età e alla fase produttiva	Sotto-azione Miglioramento delle conoscenze professionali sul Benessere degli Animali	Sotto-azione Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti	Sotto-azione Igiene pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione effettuati	Sotto-azione Miglioramento delle condizioni di stabulazione, aumento dello spazio disponibile per capo	Sotto-azione Utilizzo/Miglioramento della gestione della lettiera	Sotto-azione Controllo periodico degli impianti di mungitura
Allevamento stabulato con indirizzo prevalente da latte su pavimento grigliato/fessurato	X	X	X	X	X	non pertinente	X
Allevamento stabulato con indirizzo prevalente da latte su pavimento continuo	X	X	X	X	X	X	X

Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso sotto forma di pagamento annuale per UBA oggetto d'impegno, allevate nel territorio regionale.

Gli importi del sostegno annuo per UBA sono diversificati in funzione degli impegni per ciascun intervento.

Collegamenti con altre normative

Decisione della Commissione europea n. 778/2006 del 14 novembre 2006, relativa ai "requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie animali", attuata a livello regionale con determinazione n.129 del 25 febbraio 2011 del Direttore del Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Beneficiari

Agricoltori in attività, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, che si impegnano volontariamente a realizzare interventi per il benessere degli animali, descritti nel paragrafo 8.2.13.3.4.1 Descrizione del tipo di intervento.

Costi ammissibili

Il pagamento, a norma dell'articolo 33(3) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, **compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027". Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall'Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.**

- i maggiori costi e i minori guadagni per gli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e da altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale e della pratica agricola ordinaria applicata a livello di azienda agricola (*baseline*), nella zona di intervento;
- i costi di transazione, che si riferiscono ai costi e ai maggiori oneri per il beneficiario dovuti alla gestione della domanda, alle attività di assistenza propedeutiche alla presentazione della domanda, alla gestione della documentazione dell'esecuzione degli impegni e al tempo impiegato per la partecipazione all'aggiornamento professionale e ai programmi di assistenza tecnica, sono specificati nel paragrafo 8.2.13.3.4.10 "Informazioni specifiche dell'intervento";
- i costi di transazione ammissibili non superano il 20 % del premio pagato per gli impegni, come previsto dall'articolo 33, punto 3 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Condizioni di ammissibilità

Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario:

Comunitari: essere agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Criteri di ammissibilità relativi alla domanda di aiuto:

Nazionali/regionali: Sono ammissibili gli allevamenti localizzati nel territorio della Regione Sardegna di consistenza minima di 2-5 UBA calcolata sulla base dei seguenti indici di conversione:

Vacche **Bovini femmina di oltre due anni di età** = 1,0

Bovini femmina da sei mesi a due anni = 0,6

Bovini femmina di meno di sei mesi = 0,4.

Sono esclusi dall'intervento gli allevamenti di bovini che aderiscono all'intervento 14.1.3.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013 non si prevede l'obbligo di applicazione dei criteri di selezione.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del pagamento è diversificato in funzione degli impegni applicabili agli Interventi individuati, come sottoriportato.

Tabella premi

Tipo di intervento	Premio per gli impegni previsti dall'intervento	Costi di transazione	Premio totale
Intervento 1 Allevamento stabulato con indirizzo produttivo da latte su pavimento grigliato/fessurato	40 €/UBA/anno	8 €/UBA/anno	48 €/UBA/anno
Intervento 2 Allevamento stabulato con indirizzo produttivo da latte su pavimento continuo	117 €/UBA/anno	10 €/UBA/anno	127 €/UBA/anno

Tipo di allevamento	Importo del premio €/UBA/anno
Allevamento stabulato con indirizzo produttivo da latte su pavimento grigliato/fessurato	74
Allevamento stabulato con indirizzo produttivo da latte su pavimento continuo	89

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base dei rischi rilevati nella programmazione 2007-2013 e della valutazione ex ante, hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione dell'intervento e hanno individuato le seguenti categorie:

R5 – impegni difficili da verificare/controllare

L'esperienza della passata programmazione nel settore ovicaprino ha evidenziato che alcuni impegni sono di difficile verifica e controllo. Tra questi si segnala, in generale, il conteggio degli animali presenti in azienda.

R6 – pre-condizioni come condizioni di ammissibilità

In generale, identificare delle pre-condizioni di accesso come condizioni di ammissibilità aumenta in modo significativo il rischio di errore, in quanto una violazione anche di entità trascurabile comporta la riduzione totale del sostegno.

R8 - sistemi informatici

I rischi relativi a questo punto comprendono l'incompletezza delle informazioni richieste per la presentazione delle domande e gli errori legati alla gestione del procedimento amministrativo. Per quello che riguarda la gestione del procedimento delle misure a capo/superficie si evidenziano in particolare i seguenti rischi: ritardi e incompletezza dei controlli amministrativi, debolezze nelle procedure per l'identificazione del campione di controllo in loco, carenze nell'esecuzione dei controlli in loco (p.e. preavviso, tempistica, completezza, tracciabilità), mancata supervisione del controllo, errori/incompletezza nella elaborazione delle statistiche dei controlli.

R9 – domande di pagamento

Gli errori nelle domande di pagamento presentate dai beneficiari e/o il loro inadeguato trattamento è stato identificato come uno dei principali problemi legati alla verificabilità e controllabilità dello sviluppo rurale. I rischi di errore nell'implementazione dell'intervento sono collegabili al mancato rispetto dei seguenti requisiti/impegni: dichiarazione del numero dei capi e loro corretta registrazione, esecuzione degli impegni secondo le tecniche previste dalla scheda di misura, gestione dell'applicazione delle riduzioni.

Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, successivamente all'individuazione delle categorie di rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura, hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione.

R5 – impegni difficili da verificare/controllare

I requisiti della misura sono tutti verificabili e controllabili tramite il Sistema Integrato di Gestione e Controllo dell'OP e l'esecuzione di verifiche documentali e in loco. Le informazioni necessarie per il controllo amministrativo degli impegni di misura sono organizzati in una banca dati regionale,

resa disponibile ai fini istruttori. La conservazione di tutti i dati garantisce la ripercorribilità delle fasi di controllo.

Ai fini di attenuare gli effetti dei rischi **le modalità di controllo individuate per ogni impegno sono riportate al paragrafo "Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri..."** si riportano di seguito per ogni impegno le modalità di controllo individuate.

~~Modalità di controllo dell'impegno 1 — miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere animale. Il rispetto dell'impegno sarà controllato amministrativamente attraverso la verifica dell'attestato di partecipazione ai corsi di aggiornamento e della certificazione rilasciata dai servizi di assistenza tecnica~~

~~Modalità di controllo dell'impegno 2 — utilizzo della lettiera negli spazi interni dell'allevamento. Il rispetto dell'impegno sarà controllato in loco attraverso la verifica dello stato e delle condizioni di umidità e pulizia della lettiera e del locale di stabulazione. Il materiale utilizzabile è la paglia o altro materiale idoneo, come fieno, segatura e trucioli. Verifica della registrazione delle operazioni di rinnovo e/o di rabboccatura della lettiera con paglia o altro materiale idoneo, dei reimpieghi aziendali e/o delle eventuali ricevute di acquisto.~~

~~Modalità di controllo dell'impegno 3 — gestione degli spazi interni dell'allevamento. Il rispetto dell'impegno è controllato in loco, attraverso la verifica della superficie disponibile per ciascun capo~~

R6 – pre-condizioni come condizioni di ammissibilità

L'intervento prevede pre-condizioni di accesso, facilmente verificabili tramite la Banca Dati Nazionale delle Anagrafe zootecnica.

R8 - sistemi informatici

Nella messa a punto del sistema informatico saranno seguiti i seguenti orientamenti:

- a. nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate e dove sarà assicurata l'avvenuta supervisione da parte del superiore gerarchico;
- b. si procederà alla redazione di manuali specifici per tutte le fasi del procedimento amministrativo, che descriveranno tempistiche, modalità e tipologie di controllo da effettuare, stabilendo anche la procedura per l'identificazione del campione di controllo in loco;
- c. nel corso del procedimento amministrativo saranno utilizzate banche dati o documenti informatizzati di supporto all'attività istruttoria, prevedendo il controllo incrociato e lo scambio di informazioni con altri soggetti, ove pertinente.

Per la messa a punto del sistema informatico e procedure, si terrà in ogni modo conto delle osservazioni e raccomandazioni risultati dagli audit effettuati sui PSR 2007-2013.

R9 – domande di pagamento

Sono previste attività di informazione e divulgazione (misura 1.2) a favore dei beneficiari per migliorare le conoscenze e la consapevolezza degli impegni dell'intervento. Tale attività di tipo informativo riguarderà anche i soggetti che si occupano di assistenza alla gestione delle aziende agricole beneficiarie della misura 14. Per quanto riguarda l'applicazione delle riduzioni, si provvederà a stabilire una maggiore correlazione e proporzionalità tra l'inadempienza riscontrata nel rispetto degli impegni e le riduzioni applicabili.

Valutazione generale della misura

Relativamente alla valutazione complessiva della verificabilità e controllabilità del tipo di intervento, si assicura il controllo delle condizioni di ammissibilità agli aiuti e del rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, tramite la consultazione delle banche dati presenti del SIAN, della BDN e del sistema informativo VCM "Verificabilità e controllabilità delle misure" della Rete rurale nazionale, definito a livello nazionale, che presenta gli elementi corrispondenti alla previsione di cui all'articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Coerentemente con le disposizioni della misura, gli elementi di ulteriore dettaglio per l'implementazione del tipo di intervento (le modalità di presentazione delle domande, la definizione degli algoritmi di calcolo dei premi, la definizione tecnica di dettaglio degli impegni di misura, delle riduzioni per inadempienze, nonché ulteriori specifiche delle modalità di controllo) saranno inseriti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative regionali, pubblicate e divulgate, al fine di renderle trasparenti ai potenziali beneficiari.

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/intervento viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Gli impegni aggiuntivi introdotti dell'intervento sono superiori alla pratica agricola ordinaria di riferimento (baseline) e ai seguenti requisiti nazionali e comunitari corrispondenti alle norme obbligatorie stabilite in applicazione del Capitolo I Titolo VI del Regolamento (UE) n. 1306/2013:

- CGO 11 - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- CGO 13 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.)
- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004)
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Gli impegni sono stati differenziati in funzione del tipo di pavimentazione delle strutture di stabulazione.

~~La metodologia utilizzata per il calcolo dei costi ammissibili non ha potuto seguire un'analisi di tipo controfattuale, basata sul confronto del margine lordo di aziende con allevamenti di bovini da latte che hanno adottato gli impegni e aziende che non aderiscono all'intervento, poiché si tratta d'impegni di nuova introduzione.~~

~~Per la determinazione del livello dei premi è stato calcolato l'effetto dell'applicazione degli impegni sul risultato economico, calcolando i costi aggiuntivi, rispetto alla pratica ordinaria pertinente per ciascun impegno.~~

~~Ci si è avvalsi per i dati necessari al calcolo dei costi aggiuntivi in relazione all'ordinarietà di studi e pubblicazioni tecnico-scientifiche sull'allevamento dei ruminanti in Sardegna, effettuate dal Dipartimento di Scienze Zootecniche della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Sassari.~~

~~Per la quantificazione del costo orario del lavoro di un operatore agricolo, si è fatto riferimento alla quantificazione del "reddito da lavoro dipendente" calcolato dalla Banca d'Italia a livello nazionale, considerando il costo sostenuto dai datori di lavoro per i lavoratori agricoli, a titolo di remunerazione del lavoro dipendente. Dalla Relazione annuale 2013 della Banca d'Italia è emerso che in agricoltura il costo orario del dipendente è pari a 11,45 euro/ora. Poiché in tutto il territorio nazionale si applicano le tabelle retributive dello stesso Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli, integrate a livello provinciale di una percentuale analoga in tutte le province italiane, il costo del lavoro agricolo, determinato a livello nazionale, è rappresentativo della situazione reale del costo del lavoro agricolo in Sardegna.~~

L'analisi per la determinazione dell'entità dei pagamenti è stata condotta dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dell'Autorità di Gestione. Il CREA ha elaborato il Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027", dove sono riportati gli importi degli aiuti che compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento.

Ai fini della determinazione dei costi supplementari connessi agli impegni derivanti dall'adesione all'intervento "Pagamento per il miglioramento del Benessere degli animali" sono stati presi in considerazione, come fonte dati, le informazioni derivanti dall'IZS della Sardegna, dall'IZS di Teramo, Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani – Associazione Provinciale trebbiatori e motoaratori della provincia di Alessandria (CAIAGROMECA); dal tariffario dell'Associazione di imprese di meccanizzazione agricole (Apema) di Milano, Lodi, Como e Varese del 2021 e dal Centro CREA Zootecnia e Acquacoltura (CREA ZA).

Per determinare i costi supplementari è stato preso in considerazione, il numero di capi presenti all'interno di un "allevamento tipo nazionale", con una consistenza media di 100 capi.

I costi di transazione sono stati ricavati dalle informazioni derivanti dalla Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani – Associazione Provinciale trebbiatori e motoaratori della provincia di Alessandria. Tali costi comprendono, anche, quelli inerenti alla registrazione. Essi riguardano la presentazione della domanda di ingresso per il primo anno di impegno e quelle di conferma per i successivi quattro anni e includono anche i costi di registrazione.

L'introduzione degli impegni determina un aumento del fabbisogno di lavoro, rispetto a quello ordinario, che è sostenuto dall'imprenditore attraverso un maggiore impiego di manodopera aziendale nelle operazioni di allevamento e/o con il ricorso al lavoro temporaneo avventizio. Per la stima del costo della manodopera di un operaio agricolo sono state utilizzate le tariffe previste dai Contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl).

~~Di seguito per ogni impegno viene riportato il dettaglio dei costi aggiuntivi rispetto alla pratica ordinaria~~ La variazione delle spese specifiche è stata calcolata a livello di singolo impegno:

Impegno 1: Miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere animale

~~Impegno non remunerato. Il costo del tempo aggiuntivo impiegato per la partecipazione all'aggiornamento professionale e per la partecipazione ai programmi di assistenza tecnica è stato considerato nei costi di transazione.~~

Impegno 2: Utilizzo della lettiera negli spazi interni dell'allevamento

~~Impegno remunerato. Nella pratica ordinaria l'allevatore, utilizza uno strato adeguato di lettiera di circa 10-20 mm per garantire un'area di ricovero e stabulazione confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i bovini da latte presenti nell'allevamento. L'impegno è finalizzato a garantire per tutto l'anno una lettiera asciutta, morbida e con uno spessore maggiore rispetto all'ordinarietà (30 mm aggiuntivi) che assicura uno stato di benessere, superiore alle condizioni ordinarie. Numerose pubblicazioni scientifiche evidenziano l'importanza di una corretta gestione della lettiera per il benessere dei bovini da latte.~~

~~I costi aggiuntivi sono stati stimati considerando necessario un apporto aggiuntivo di paglia pari a 2 Kg/cape adulto/giorno, con il costo della paglia pari a 5,5 €/q; il costo totale annuo necessario per l'acquisto/reimpiego della paglia aggiuntiva è pari a 40 €/cape adulto/anno. Inoltre, sono stati considerati i costi aggiuntivi di manodopera necessari per la verifica giornaliera delle condizioni della lettiera e per il rinnovo e/o rabboccatura con paglia o altro materiale idoneo. Il tempo necessario per l'espletamento di queste operazioni, stimate in un allevamento medio di 68 capi adulti, è di 220 ore/annue che corrispondono ad una spesa aggiuntiva (calcolata 11,45 €/ora) di 2.519 €/anno ed un costo ad UBA di euro 37.~~

~~I costi aggiunti relativi totali per l'impegno ammontano a 77 €/UBA (apporto paglia 40 €/UBA + manodopera 37 €/UBA).~~

~~Le operazioni per la registrazione delle lettiera non sono state considerate nel calcolo del premio per l'impegno, ma sono comprese nei costi di transazione.~~

Impegno 3: Gestione degli spazi interni dell'allevamento

~~Impegno remunerato. L'impegno determina per l'allevatore un costo aggiuntivo di gestione della stalla per le maggiori spese di pulizia degli ambienti, manutenzione, ecc. riferiti al numero di capi allevati. Il differenziale di 3 m²/cape, determina un costo aggiuntivo effettivo in termini di manodopera, per un allevamento medio di 68 capi, di 235 ore/annue, che corrispondono ad una spesa aggiuntiva (11,45 €/ora) di 2.691 €/anno, pari a 40 €/UBA.~~

- **Piani alimentari in relazione alle età e alla fase produttiva.** Impegno non remunerato. Il costo del tecnico alimentarista non è remunerato in quanto, tale attività rientra nei programmi di assistenza tecnica erogati dall'Agenzia Laore.

- **Miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere animale.** Impegno remunerato. E' stato considerato il costo per la partecipazione ad un corso di formazione di 8 ore.
- **Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti (con registrazione degli interventi effettuati).** Impegno remunerato. L'impegno prevede l'obbligo di individuare i punti critici presenti in azienda che potrebbero favorire lo sviluppo di roditori e insetti e l'attuazione degli interventi di contrasto. E' stato considerato il costo per il contratto con una ditta specializzata per l'attuazione degli interventi di contrasto allo sviluppo di roditori e insetti.
- **Igiene pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione con registrazione degli interventi effettuati.** Impegno remunerato. L'impegno determina un costo aggiuntivo dovuto all'acquisto dei prodotti di disinfezione e al maggior tempo necessario per eseguire gli interventi di pulizia straordinaria della stalla e dei locali, in occasione del rinnovo della lettiera o comunque almeno 3 volte l'anno.
- **Miglioramento delle condizioni di stabulazione, aumento dello spazio disponibile per capo.** Impegno remunerato. L'adesione all'impegno determina un mancato guadagno dovuto alla riduzione del numero dei capi allevati, per unità di superficie.
- **Utilizzo/Miglioramento della gestione della lettiera (con registrazione dei rinnovi/sostituzioni e quantità di paglia utilizzata).** Impegno remunerato. Nella pratica ordinaria l'allevatore, utilizza uno strato adeguato di lettiera di circa 10-20 mm per garantire un'area di ricovero e stabulazione confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i bovini da latte presenti nell'allevamento. L'impegno è finalizzato a garantire per tutto l'anno una lettiera asciutta, morbida e con uno spessore maggiore rispetto all'ordinarietà (30 mm) che assicura uno stato di benessere, superiore alle condizioni ordinarie.
- **Controllo periodico e taratura dell'attrezzatura e degli impianti in allevamento, compresi gli impianti di mungitura.** Impegno remunerato. L'impegno prevede di effettuare almeno due volte l'anno il controllo periodico degli impianti di mungitura. E' stato considerato il costo della manodopera del tecnico qualificato che esegue i controlli programmati due volte l'anno, rispetto alla pratica ordinaria basata su interventi saltuari.

Costi di transazione

Per la quantificazione dei costi di transazione sono state considerate le seguenti categorie di costi:

- ~~costo delle attività di assistenza propedeutiche alla presentazione della domanda;~~
- ~~costo di gestione della pratica;~~
- ~~maggiori oneri per il beneficiario, considerati in termini di ore di lavoro aggiuntive per la gestione della documentazione dell'esecuzione degli impegni,;~~
- ~~costo del tempo impiegato per la partecipazione all'aggiornamento professionale e per la partecipazione ai programmi di assistenza tecnica.~~

~~Il tempo necessario per predisporre la domanda e per le successive attività di gestione della pratica è stato quantificato in 20 ore annue. Le attività di gestione dei documenti sull'esecuzione degli impegni tra cui la registrazione sull'utilizzo della paglia comportano un impiego di~~

manodopera di 20 ore annue. Per adempiere agli obblighi di aggiornamento e assistenza tecnica è previsto un impegno di 18 ore annue.

L'importo totale dei costi di transazione, rapportato all'azienda tipo di 68 capi bovini adulti, considerando il costo orario dell'operatore agricolo pari a 11,45 euro/ora, è stato quantificato in 10 euro/UBA/anno. Per l'intervento 1, tale importo è stato abbattuto al massimale previsto dall'articolo 33, punto 3 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Il calcolo dei pagamenti è riportato in Allegato al PSR. Il calcolo dei pagamenti è stato certificato dall'Organismo indipendente INEA.

Nella tabella seguente, per ciascun impegno, sono riportate le seguenti informazioni:

- descrizione dell'impegno
- condizionalità e altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale
- pratica agricola ordinaria
- il vantaggio per il benessere animale
- modalità di verifica degli impegni
- costi aggiuntivi o mancati redditi derivanti dagli impegni, considerati nel calcolo del premio
- il differenziale tra baseline e impegni aggiuntivi

Metodologia calcolo premi

Nel Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027" elaborato dal CREA, nel paragrafo "Calcolo dei costi di transazione" dell'Intervento SRA30 – Benessere animale, è specificato che i costi di transazione sono stati ricavati dalle informazioni derivanti dalla Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani – Associazione Provinciale trebbiatori e motoaratori della provincia di Alessandria. Tali costi comprendono, la presentazione della domanda di sostegno/pagamento e quelli inerenti alla registrazione.

IMPEGNI	CGO e BCAA CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
<p>Impegno 1</p> <p>Miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere animale:</p> <p>obbligo di partecipazione a specifici programmi di aggiornamento e di assistenza tecnica in particolare sul mantenimento e miglioramento del benessere animale per complessive 18 ore annue.</p>	<p>CGO 13 – Settore Benessere degli animali</p> <p>Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;</p> <p>Allegato D.Lgs n. 146 del 26.03.2001:</p> <p>Personale:</p> <p>Punto 1: “gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali”.</p>	Non pertinente	<p>Il personale addetto è in numero adeguato alle dimensioni dell'allevamento e possiede adeguate conoscenze, capacità e competenze professionali, derivanti ordinariamente da percorsi di apprendimento non formali.</p>	<p>L'obbligo di partecipazione a specifici programmi di aggiornamento e assistenza tecnica assicura l'acquisizione di maggiori conoscenze sulla corretta applicazione degli impegni di misura.</p> <p>Considerato il livello di scolarizzazione generalmente non elevato, la formazione, permette di incrementare le competenze relative alle tecniche di gestione che migliorano le condizioni di benessere animale.</p> <p>Inoltre l'assistenza tecnica in azienda e le modalità di erogazione della formazione, per gruppi di allevatori, favorisce il confronto e lo scambio di “best practices”, che non avviene nella pratica ordinaria.</p>	<p>Il rispetto dell'impegno sarà controllato amministrativamente attraverso la verifica dell'attestato di partecipazione ai corsi di aggiornamento e della certificazione rilasciata dai servizi di assistenza tecnica.</p>	Non pertinente	<p><u>Impegno non remunerato</u></p> <p>Le ore aggiuntive per la partecipazione ai programmi di aggiornamento e assistenza tecnica non sono state considerate nel calcolo del premio per l'impegno, ma sono comprese nei costi di transazione.</p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u></p> <p>Maggiore impegno degli allevatori per la partecipazione ai programmi di aggiornamento e assistenza tecnica mirati all'acquisizione di conoscenze e competenze professionali sulle tecniche di gestione aziendale che migliorano il benessere degli animali.</p>

IMPEGNI	CGO e BCAA CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
<p>Impegno 2</p> <p>Utilizzo della lettiera negli spazi interni dell'allevamento: obbligo dell'utilizzo della lettiera per gli animali presenti in allevamento. La lettiera deve essere mantenuta asciutta, morbida e pulita, con spessore aggiuntivo di almeno 30 mm. A tal fine l'allevatore verifica giornalmente le condizioni della lettiera, garantendo il rinnovo e/o la rabboccatura della lettiera con paglia, o altro materiale idoneo, al fine di mantenere uno strato morbido, asciutto e pulito.</p> <p>Le quantità di paglia consumate per la lettiera devono essere registrate in un'apposita scheda.</p>	<p>CGO 13 – Settore Benessere degli animali</p> <p>Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;</p> <p>Allegato D.Lgs n. 146 del 26.03.2001:</p> <p>Fabbricati e locali di stabulazione</p> <p><i>Punto 8: “i materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati”.</i></p> <p>CGO 11 – Settore Benessere degli animali</p> <p>Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;</p> <p>Punto 10 dell'Allegato al D.Lgs. n. 126 del 7.07.2011: “la zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata”.</p>	Non pertinente	<p>Negli allevamenti viene rispettata la condizionalità e la lettiera è normalmente utilizzata con uno spessore di circa 10-20 mm.</p>	<p>La lettiera asciutta, morbida, e di un adeguato spessore, secondo la letteratura scientifica, assicura migliori condizioni di permanenza e riposo dell'animale. La lettiera, garantisce inoltre condizioni confortevoli all'animale in posizione di decubito. L'impegno associato alla gestione degli spazi fornisce all'animale un'area più confortevole in modo che possa rimanere in decubito per il tempo desiderato, ruminare ed alzarsi in modo normale.</p>	Non pertinente	<p>Verifica dello strato e delle condizioni di umidità e pulizia della lettiera e del locale di stabulazione. Verifica della registrazione delle operazioni di rinnovo e/o di rabboccatura della lettiera con paglia o altro materiale idoneo, dei reimpieghi aziendali e/o delle eventuali ricevute di acquisto.</p>	<p><u>Impegno remunerato</u></p> <p>L'impegno determina un costo aggiuntivo per l'acquisto/reimpiego di paglia pari a 2 Kg/capo adulto/giorno. Inoltre per la gestione della lettiera secondo l'impegno, è necessaria manodopera aggiuntiva per la verifica delle condizioni della lettiera (tre volte alla settimana), e per il rinnovo e/o rabboccatura con paglia o altro materiale idoneo, almeno una volta la settimana.</p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> l'impegno prevede l'obbligo dell'utilizzo della lettiera, con uno spessore aggiuntivo rispetto alla pratica ordinaria di almeno 30 mm e fino al raggiungimento dello spessore di almeno 40-50 mm.</p>

IMPEGNI	CGO e BCAA CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
Impegno 3 Gestione degli spazi interni dell'allevamento: l'impegno consiste nell'assicurare una superficie minima di stabulazione pari almeno a 8 mq per capo adulto.	CGO 11 – Settore Benessere degli animali Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli; Articolo 3.1.b, del D.Lgs. n. 126 del 7.07.2011: <i>“per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 chilogrammi, ma inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 chilogrammi”.</i>	Non pertinente	Nella pratica ordinaria, lo spazio disponibile per l'area di riposo e di esercizio è inferiore a 5 m2/capo adulto (nel caso di allevamento con cuccette, ciascuna occupa circa 3,25 mq).	L'impegno è destinato ad assicurare una superficie di stabulazione (area di riposo e di esercizio) confortevole, pari almeno a 8 m2/capo adulto. La superficie di stabulazione aggiuntiva rispetto all'ordinarietà è stata definita in base alle raccomandazioni del metodo ANI 35L adottato in Austria e Germania (F. Napolitano, G. De Rosa, F. Grasso, A. Bordi, Informatore agrario, 51/2004). L'impegno assicura un vantaggio per il benessere degli animali per la maggiore disponibilità di spazio, tempo per il riposo e facilità di movimento naturale, evitando disturbi e competizione con gli altri animali nelle aree di riposo.	Non pertinente	Verifica della superficie disponibile per ciascun capo.	<u>Impegno remunerato</u> L'impegno determina per l'allevatore un costo aggiuntivo di gestione della stalla per le maggiori spese di pulizia degli ambienti, manutenzione ed energia, riferiti al numero di capi allevati. <u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> maggiore superficie libera a disposizione per capo adulto, con un differenziale rispetto all'ordinarietà di 3mq.

Intervento 14.1.4 - Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali - settore bovino orientato alla produzione di latte

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
<p>Piani alimentari in relazione all'età e alla fase produttiva: l'impegno prevede che il beneficiario adotti un piano nutrizionale dell'allevamento, con razioni alimentari bilanciate e ottimizzate per tutte le categorie di animali presenti in allevamento, per il loro stato nutrizionale e per i diversi stadi fisiologici, redatto da un tecnico Laore o da un tecnico alimentarista.</p>	<p>CGO 13 - Settore Benessere degli animali. D.Lgs n. 146 del 26.03.2001; Punto 14 dell'Allegato al D.Lgs n. 146 del 26.03.2001.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Nella pratica ordinaria e come previsto dal D.Lgs n. 146 del 26.03.2001, agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali.</p>	<p>L'obbligo di adottare un piano alimentare redatto da un tecnico alimentarista, consente di fornire razioni alimentari bilanciate e ottimizzate per tutte le categorie di animali presenti in allevamento, per il loro stato nutrizionale e per i diversi stadi fisiologici</p>	<p>Il rispetto dell'impegno sarà controllato amministrativamente attraverso la verifica della presenza del piano alimentare redatto da un tecnico alimentarista.</p>	<p>Verificare che in azienda siano presenti gli alimenti indicati nel Piano Alimentare.</p>	<p><u>Impegno non remunerato</u> Il costo del tecnico alimentarista non è remunerato in quanto tale attività rientra nei programmi di assistenza tecnica erogati dall'Agenzia Laore.</p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> la normativa vigente e la pratica ordinaria non prevedono alcun obbligo di adotta un piano alimentare, redatto da un tecnico alimentarista, con razioni alimentari bilanciate e ottimizzate per tutte le categorie di animali presenti in allevamento, per il loro stato nutrizionale e per i diversi stadi fisiologici.</p>

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità controllo amministrativo	di Modalità controllo in loco	
<p>Miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere animale: obbligo di partecipazione a specifici programmi di aggiornamento e di assistenza tecnica in particolare sul mantenimento e miglioramento del benessere animale per complessive 8 ore annue.</p>	<p>CGO 13 - Settore Benessere degli animali</p> <p>Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;</p> <p>Allegato D.Lgs n. 146 del 26.03.2001.</p> <p>Personale:</p> <p>Punto 1: <i>“gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali”.</i></p>	Non pertinente	<p>Il personale addetto è in numero adeguato alle dimensioni dell'allevamento e possiede adeguate conoscenze, capacità e competenze professionali, derivanti ordinariamente da percorsi di apprendimento non formali.</p>	<p>L'obbligo di partecipazione a specifici programmi di aggiornamento e assistenza tecnica assicura l'acquisizione di maggiori conoscenze sulla corretta applicazione degli impegni di misura.</p> <p>Considerato il livello di scolarizzazione generalmente non elevato, la formazione, permette di incrementare le competenze relative alle tecniche di gestione che migliorano le condizioni di benessere animale.</p> <p>Inoltre l'assistenza tecnica in azienda e le modalità di erogazione della formazione, per gruppi di allevatori, favorisce il confronto e lo scambio di “best practices”, che non avviene nella pratica ordinaria.</p>	<p>Il rispetto dell'impegno sarà controllato amministrativamente attraverso la verifica dell'attestato di partecipazione ai corsi di aggiornamento e della certificazione rilasciata dai servizi di assistenza tecnica.</p>	Non pertinente	<p><u>Impegno remunerato</u></p> <p>E' stato considerato il costo del corso di formazione.</p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u></p> <p>l'impegno richiede la partecipazione ai programmi di aggiornamento e assistenza tecnica per aumentare le conoscenze e competenze professionali sul miglioramento del benessere degli animali.</p>

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità controllo amministrativo	di Modalità controllo in loco	
<p>Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti (con registrazione degli interventi effettuati): obbligo di adottare un piano aziendale di controllo e monitoraggio sui punti critici presenti in azienda che potrebbero favorire lo sviluppo di roditori e insetti. L'individuazione dei punti critici e l'attuazione degli interventi dovranno essere effettuati o autonomamente o mediante una ditta esterna, registrandone l'esecuzione</p>	Non pertinente	Non pertinente	<p>Nella pratica ordinaria l'allevatore deve, se del caso, adottare misure adeguate per contrastare e per quanto possibile, evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi.</p>	<p>L'impegno determina un cambiamento migliorativo delle condizioni aziendali. Il piano di controllo e di monitoraggio aziendale impone all'allevatore un'attenzione costante e maggiore rispetto all'ordinarietà, dei siti aziendali individuati come punti critici favorevoli allo sviluppo dei roditori, mosche e altri insetti.</p> <p>L'adozione dell'impegno migliora le condizioni dell'allevamento con ripercussioni positive sul benessere degli animali, poiché il controllo sistematico e mirato dei punti critici riduce significativamente la popolazione dei roditori, mosche e insetti presenti in azienda che potrebbero causare stress, disturbi comportamentali ed altre malattie per gli animali presenti in azienda.</p>	Non pertinente	<p>Verifica della presenza in azienda di un piano di controllo e monitoraggio sui punti critici.</p> <p>Verifica della registrazione degli interventi eseguiti nelle diverse aree critiche individuate in azienda e della presenza delle fatture di acquisto dei prodotti utilizzati o fattura/report della ditta esterna specializzata.</p>	<p><u>Impegno remunerato</u> E' stato considerato il costo del contratto con una ditta specializzata.</p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> nell'ordinarietà l'allevatore non dispone di un piano di controllo e monitoraggio aziendale che gli consente di programmare interventi efficaci di lotta ai roditori, mosche ed altri insetti.</p>

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità controllo amministrativo	di Modalità controllo in loco	
Igiene pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione con registrazione degli interventi effettuati: interventi di pulizia straordinaria della stalla e dei locali e delle aree ad essa funzionalmente collegati, in occasione del rinnovo della lettieria o comunque garantire 3 interventi annui.	CGO 13 - Settore Benessere degli animali. Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti; D.Lgs n. 146 del 26.03.2001; Punto 8 dell'Allegato al D.Lgs. n. 146 del 26.03.2001. Fabbricati e locali di stabulazione: <i>"I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati."</i>	Non pertinente	Nella pratica ordinaria i locali di stabulazione e la strumentazione con la quale gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi e devono poter essere puliti e disinfettati	L'impegno determina un cambiamento migliorativo delle condizioni igieniche dei locali di stabulazione e dei dispositivi, riducendo il rischio di diffusione e persistenza di malattie all'interno dell'allevamento, al fine di garantire un adeguato livello di benessere animale	Non pertinente	Verifica della registrazione degli interventi e delle fatture di acquisto dei prodotti necessari per la pulizia straordinaria dei locali e della strumentazione, in occasione del rinnovo della lettieria o comunque garantendo 3 interventi annui. Verifica delle condizioni igienico/sanitarie che possano garantire un adeguato livello di benessere animale	<u>Impegno remunerato</u> L'impegno determina un costo aggiuntivo dovuto all'acquisto dei prodotti di disinfezione e al maggior tempo necessario per eseguire i trattamenti. <u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> nella baseline e nell'ordinarietà l'allevatore non ha l'obbligo di eseguire per almeno 3 volte l'anno interventi di pulizia straordinaria

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità controllo amministrativo	di Modalità controllo in loco	
<p>Miglioramento delle condizioni di stabulazione, aumento dello spazio disponibile per capo: prevede l'obbligo di rispettare una superficie minima di stabulazione pari a 8 m² per capo adulto. Per superficie di stabulazione si intende lo spazio interno delimitato perimetralmente e coperto in cui gli animali possono esercitare liberamente l'attività di locomozione, alimentazione e riposo. Nel caso di allevamenti in cui la superficie di stabulazione destinata alla quota di rimonta è diversa rispetto alla superficie destinata ai capi in lattazione, il rapporto di 8 m²/capo adulto dovrà essere rispettato separatamente in ciascuna delle due diverse superfici di stabulazione.</p>	<p>CGO 11 - Settore Benessere degli animali</p> <p>Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;</p> <p>Articolo 3.1.b, del D.Lgs. n. 126 del 7.07.2011: <i>"per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 chilogrammi, ma inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 chilogrammi"</i>.</p>	Non pertinente	<p>Nella pratica ordinaria, lo spazio disponibile per l'area di riposo e di esercizio è inferiore a 5 m²/capo adulto (nel caso di allevamento con cuccette, ciascuna occupa circa 3,25 mq).</p>	<p>L'impegno è destinato ad assicurare una superficie di stabulazione (area di riposo e di esercizio) confortevole, pari almeno a 8 m²/capo adulto. La superficie di stabulazione aggiuntiva rispetto all'ordinarietà è stata definita in base alle raccomandazioni del metodo ANI 35L adottato in Austria e Germania (F. Napolitano, G. De Rosa, F. Grasso, A. Bordi, Informatore agrario, 51/2004).</p> <p>L'impegno assicura un vantaggio per il benessere degli animali per la maggiore disponibilità di spazio, tempo per il riposo e facilità di movimento naturale, evitando disturbi e competizione con gli altri animali nelle aree di riposo.</p>	Non pertinente	<p>Verifica della superficie disponibile per ciascun capo.</p>	<p><u>Impegno remunerato</u></p> <p>L'impegno determina per l'allevatore un minore ricavo in seguito alla diminuzione del numero di capi per spazio disponibile.</p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> maggiore superficie libera a disposizione per capo adulto, con un differenziale rispetto all'ordinarietà di 3mq.</p>

<p>Utilizzo/Miglioramento della gestione della lettiera (con registrazione dei rinnovi/sostituzioni e quantità di paglia utilizzata): prevede l'obbligo dell'utilizzo della lettiera, per tutto l'anno, nei locali di stabulazione per gli animali presenti in allevamento. La lettiera deve essere mantenuta asciutta, morbida e pulita, con uno spessore di almeno 30 mm. L'allevatore dovrà verificare giornalmente le condizioni della lettiera, garantendo il rinnovo e/o la rabboccatura almeno una volta alla settimana, con paglia o altro materiale idoneo (fieno, segatura e trucioli), al fine di mantenere uno strato morbido, asciutto e pulito.</p>	<p>CGO 13 - Settore Benessere degli animali</p> <p>Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;</p> <p>Allegato D.Lgs n. 146 del 26.03.2001:</p> <p>Fabbricati e locali di stabulazione</p> <p><i>Punto 8: “i materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati”.</i></p> <p>CGO 11 - Settore Benessere degli animali</p> <p>Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;</p> <p>Punto 10 dell'Allegato al D.Lgs. n. 126 del 7.07.2011: <i>“la zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata”.</i></p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Negli allevamenti viene rispettata la condizionalità e la lettiera è normalmente utilizzata con uno spessore di circa 10-20 mm.</p>	<p>La lettiera asciutta, morbida, e di un adeguato spessore secondo la letteratura scientifica, assicura migliori condizioni di permanenza e riposo dell'animale. La lettiera, garantisce inoltre condizioni confortevoli all'animale in posizione di decubito. L'impegno associato alla gestione degli spazi fornisce all'animale un'area più confortevole in modo che possa rimanere in decubito per il tempo desiderato, ruminare ed alzarsi in modo normale.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Verifica dello strato e delle condizioni di umidità e pulizia della lettiera e del locale di stabulazione. Verifica della registrazione delle operazioni di rinnovo e/o di rabboccatura della lettiera con paglia o altro materiale idoneo, dei reimpieghi aziendali e/o delle eventuali ricevute di acquisto.</p>	<p><u>Impegno remunerato</u></p> <p>L'impegno determina un costo aggiuntivo per l'acquisto/reimpiego di paglia, inoltre per la gestione della lettiera secondo l'impegno, è necessaria manodopera aggiuntiva per la verifica delle condizioni della lettiera e per il rinnovo e/o rabboccatura.</p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> l'impegno prevede l'obbligo dell'utilizzo della lettiera, con uno spessore minimo di almeno 30 mm.</p>
--	---	-----------------------	--	--	-----------------------	---	--

<p>Controllo periodico degli impianti di mungitura: prevede l'obbligo di effettuare almeno due volte l'anno il controllo periodico degli impianti di mungitura. I controlli dovranno essere effettuati da un tecnico specializzato, il quale dovrà misurare, con adeguate apparecchiature, i livelli del vuoto e i rapporti di pulsazione, nonché verificare lo stato delle guaine e degli altri componenti dell'impianto.</p>	<p>CGO 13 - Settore Benessere degli animali.</p> <p>Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;</p> <p>D.Lgs n. 146 del 26.03.2001;</p> <p>Circolare n. 10 del Ministero della salute del 5 novembre 2001.</p> <p>Punto 13 dell'Allegato al D.Lgs n. 146 del 26.03.2001.</p> <p>Impianti automatici o meccanici: <i>“ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali”.</i></p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Nella pratica ordinaria l'allevatore effettua la pulizia e la disinfezione dell'impianto di mungitura dopo ogni utilizzo giornaliero. Verifica inoltre i parametri del livello del vuoto e del sistema di pulsazione, come previsto dalla condizionalità. L'intervento del tecnico specializzato è richiesto dall'allevatore nel caso di avarie e/o guasti dell'impianto.</p> <p>Il controllo programmato degli impianti da parte di tecnici specializzati non è una pratica ordinaria.</p>	<p>Il controllo programmato e periodico dell'impianto assicura condizioni e parametri tecnici di funzionamento ottimali che rispettano la fisiologia della mammella.</p> <p>I parametri tecnici di funzionamento entro i valori ottimali, non rilevabili dall'allevatore, tra i quali la stabilità e il livello del vuoto e il rapporto di pulsazione migliorano lo stato di benessere degli animali in lattazione.</p> <p>Il non corretto livello di vuoto provoca stati di infiammazione della mammella, che provocano stress e sofferenza per l'animale. (Antonio Pazzona Dipartimento Ingegneria del Territorio Università degli Studi di Sassari).</p>	<p>I controlli amministrativi vertono sulla verifica dei due rapporti di controllo periodico redatti dal tecnico specializzato, sulla base dei parametri tecnici di funzionamento dell'impianto di mungitura. Nei rapporti di controllo periodico sono riportate le informazioni sul tipo di impianto e le misurazioni dei parametri fisici eseguiti, che dimostrano l'ottimale funzionamento dell'impianto e gli interventi prescritti in caso di anomalie di funzionamento.</p>	<p>Verifica dell'ottimale funzionamento dell'impianto, verifica dei rapporti di prova redatti dal tecnico specializzato, disponibili al momento del controllo in loco.</p> <p>Verifica che il beneficiario abbia eseguito gli interventi prescritti, in caso di anomalie di funzionamento.</p>	<p><u>Impegno remunerato</u></p> <p>E' stato considerato il costo aggiuntivo relativo alla manodopera del tecnico specializzato.</p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> rispetto alla pratica ordinaria basata su interventi saltuari, in caso di guasti, l'allevatore è obbligato a far controllare l'impianto da un tecnico specializzato due volte l'anno, ad acquisire e conservare il rapporto di prova del tecnico specializzato, con l'obbligo di adozione delle eventuali prescrizioni.</p>
---	--	-----------------------	--	---	---	--	--

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

La valutazione dei rischi è specificata nell'apposita sezione in ciascun tipo di intervento.

Misure di attenuazione

La valutazione generale è stata effettuata nell'apposita sezione in ciascun tipo di intervento.

Valutazione generale della misura

La valutazione generale è stata effettuata nell'apposita sezione in ciascun tipo di intervento.

Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Si rimanda ai tipi di intervento per la descrizione della specifica sezione "Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'UE corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013."

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Si rimanda ai paragrafi pertinenti per ciascun tipo di intervento e alle relative tabelle, la descrizione della specifica metodologia e per le informazioni relative a:

- pertinente legislazione applicabile a livello di azienda agricola e la pratica agricola ordinaria;
- differenziale tra baseline e impegni aggiuntivi (preso a riferimento nel calcolo a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto);
- vantaggio per il benessere animale e gli effetti degli impegni sul risultato economico dell'allevamento.

In generale l'ordinarietà coincide con la condizionalità; solo in alcuni casi, specificati nella tabella degli impegni per ciascun tipo di intervento, la pratica ordinaria è risultata superiore alla condizionalità.

~~In questi casi per il calcolo del premio si è fatto riferimento alla pratica ordinaria.~~

Il calcolo dei pagamenti è riportato nel **Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027", elaborato dal Consiglio per la ricerca in**

agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dell'Autorità di Gestione, allegato al PSR – Allegato n. 6 bis.

~~in Allegato al PSR ed è certificato dall'Organismo indipendente CREA.~~

Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Gli impegni hanno durata di un anno, rinnovabili annualmente fino a un massimo di sette anni.

Ai sensi dell'articolo 33 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 come modificato dal Regolamento (UE) 2020/2220 del 23 dicembre 2020, a decorrere dal 2022 il rinnovo annuale non può essere superiore ad un anno. I nuovi impegni a decorrere dal 2021 hanno durata annuale e possono essere rinnovati una sola volta.

Il pagamento del benessere degli animali può compensare parzialmente o totalmente i costi aggiuntivi e/o il mancato guadagno. Nel caso in cui le risorse finanziarie non risultino sufficienti a coprire la spesa complessiva potranno essere introdotte aliquote ridotte del sostegno differenziate per classi di UBA richieste a premio.

La valutazione del rischio di sovrapposibilità dei pagamenti accoppiati di cui all'articolo 52 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, di cui al Titolo IV del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013" con i pagamenti previsti dalla misura 14 è riportata nel capitolo 14 del PSR 2014/2020. Non si rilevano sovrapposizioni.